



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. MICHELE PETRANGELO
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 159

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 26/07/2016

Esito: Rinvio al 27/07/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
ORDINANZA	158

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
26/07/2016**

DOTT. MICHELE PETRANGELO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEIRINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
SIG.RA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
LENTINI MARIANNA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno a tutti. Se prendete posto, così cominciamo con l'appello.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, presente;
- Imputato Riva Fabio Arturo, assente per rinuncia, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia, presente e dall'Avvocato Perrone, presente;
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza, presente;
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico e Avvocato Pasquale Lisco, presente, l'Avvocato Errico assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Ciriolo;

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Caccialanza;

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - Avvocato Francesco Centonze sostituito da me, Avvocato Paolo Maria Caccialanza del Foro di Bergamo. Cavallo è assente.

- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze, assente, e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Caccialanza;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Lanucara, presente, anche in sostituzione di Sirotti;
- Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze, assente, e dall'Avvocato Baccaredda Boy, assente, sostituiti entrambi con delega orale dall'Avvocato Caccialanza;

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - Sì, Presidente, volevo solo rappresentare che il Difensore Gaetano Centonze ha depositato rinuncia al mandato, ed è subentrato l'Avvocato Francesco Centonze. L'Avvocato Carlo Baccaredda Boy rimane fermo, entrambi Francesco Centonze e Carlo Baccaredda Boy sostituiti da me.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è infatti la rinuncia data 18/7, non so quando è pervenuta in Cancelleria.

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - L'ho depositata oggi in udienza.

- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza, presente;
- Imputato **Perli Francesco**, presente, Avvocato Mario Viviani, assente, e dall'Avvocato Raffaele Della Valle, presente;

AVVOCATO MARTUCCI - Avvocato Martucci in sostituzione dell'Avvocato Viviani.

- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio, presente;

- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani e dall'Avvocato Carlo Sassi, assenti; sostituiti entrambi dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza del Foro di Bergamo;
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese, assente, sostituito dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, presente e Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro, presente;
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, assente, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico, sostituito dall'Avvocato Lisco giusta delega già depositata;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Lorenzo Aldo Mariucci, assente, e dall'Avvocato Luca Sirotti, assente; entrambi sostituiti dall'Avvocato Lanucara.
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato Convertino, presente;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci, presente e l'Avvocato Vincenzo Vozza presente;
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente;
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci, presente, e dall'Avvocato

- Vozza, presente;
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno, assente, e Avvocato Gaetano Melucci, presente, quest'ultimo anche in sostituzione dell'Avvocato Feno;
 - Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci e dall'Avvocato Vozza, entrambi presenti;
 - Imputato **Florido Giovanni**, assente, Avvocato Carlo Petrone e Avvocato Claudio Petrone, assenti, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
 - Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti, presente, e dall'Avvocato Laura Palomba, assente; il primo anche in sostituzione del secondo;
 - Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati, assente, sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega verbale;
 - Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, Avvocato Francesco Paolo Sisto, assente, sostituito dall'Avvocato Lanucara con delega orale;
 - Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio, assente, nominiamo l'Avvocato Vozza ex Articolo 97 quarto comma;
 - Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia, assente, sostituito dall'Avvocato Vozza 97 quarto comma;
 - Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo, assente, e Avvocato Gianluca Mongelli, assenti, sostituiti entrambi dall'Avvocato Vozza 97 quarto comma;
 - Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico

Bruni, presente;

- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Marzullo, assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, già assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto, assenti, sostituiti dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso, assente, sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso dall'Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti, assente, sostituito dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia;
- Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia, presente e Avvocato Michele Laforgia, assente, sostituito dalla prima;
- Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana, assente, sostituito ex Articolo 97 quarto comma dall'Avvocato Vozza;
- Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano, assente, e Valerio Vancheri, assente, Avvocato Vozza 97 quarto comma;
- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, assente e dall'Avvocato Maddalena Rada, entrambi sostituiti dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano, sostituito Dall'Avvocato Sborgia;

- Imputato ILVA S.p.A., assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto, presente, e dall'Avvocato Filippo Sgubbi, assente, sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto;
- Imputato Riva Fire S.p.A., assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono, assente, sostituito dall'Avvocato Annicchiarico con delega orale;
- Imputato Riva Forni Elettrici S.p.A., assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Carlenrico Paliero, assente, e Avvocato Gianluca Pierotti, presente.

Responsabile Civile - Regione Puglia difeso di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato, assente, sostituito dall'Avvocato Vitalberto Milillo giusta delega scritta già depositata.

Responsabile Civile - Riva Forni Elettrici S.p.A. assente, con l'Avvocato Annicchiarico, presente.

Responsabile Civile - Riva Fire S.p.A. assente, con l'Avvocato Annicchiarico, presente.

Parti Civili:

Riccardo Mele.

AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Sostituito dall'Avvocato Stefano De Francesco, presente la parte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La parte Romandini Luigi è presente.

Avvocato Apolito.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito dall'Avvocato Cappabianca. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andrea Blonda Avvocato, per Arca Ionica. C'è il legale rappresentante? No.

Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente. Sostituito con delega

orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo e le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese, non c'è, Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele, nessuno è presente.

Raffaella Cavalchini, Avvocato, presente. Le parti assenti.

AVVOCATO Raffaella CAVALCHINI - Soltanto il signor Mottolese è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli, non c'è, c'è D'Alessandro Antonio? No.

Avvocato Cosimo Manca, non c'è. Avvocato Tarquinio. C'è il legale rappresentante di Italia Nostra? No, assente.

Dionigi Rusciano, non c'è. Lippo Cosimo è presente? No.

Avvocato Donato Salinari, per l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, legale rappresentante Luca Lazzaro, assente.

Eligio Curci.

AVVOCATO RACITI - Assente, sostituito giusta delega orale dall'Avvocato Raciti. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ludovica Coda.

AVVOCATO RACITI - Lo stesso come sopra. Sostituita dall'Avvocato Raciti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ernesto Aprile, non c'è. I.N.A.I.L., legale rappresentante non c'è.

Ezio Bonanni.

AVVOCATO FORNARI - Assente, Presidente, sostituito dall'Avvocato Fornari. La parte è presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La parte è presente, Carleo Luciano.

Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fausto Soggia Avvocato.

AVVOCATO (Intervento svolto lontano dal microfono) -
Sostituito con delega scritta da (parola
incomprensibile).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Enzo Pellegrin.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente, signor Presidente. Parti
assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Gianluca Vitale.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Sostituito dall'Avvocato Enzo
Pellegrin per delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Filiberto Catapano Minotti.
Per Pasadina società in liquidazione in persona del
legale rappresentante Bucci Teresa. Assenti entrambi.

Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO Maria Antonietta D'ELIA - Assente. Sostituito giusta
delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia.
Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Francesco Di Lauro Avvocato
per WWF Onlus.

AVVOCATO TARQUINIO - Sostituito dall'Avvocato Tarquinio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Francesco Nevoli, presente,
parti assenti.

Francesco Tanzi. Assente. Ciaciulli Enza, Mansueto Maria,
Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Pignatelli
Anna, Viola Attilio. Assenti anche le parti.

Cataldo Pentassuglia.

AVVOCATO Cataldo PENTASSUGLIA - Presente. Il legale
rappresentante è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Giuseppe Iaia per USI CISL
Regione Puglia, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL
Provinciale Taranto, assenti tutti.

Avvocato Lelio Palazzo, presente. Provincia assente.

Leonardo La Porta, presente, parti assenti.

Leonardo Spampinato, assente. Fineo Paolo, Giuliano Antonio,
Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto.

Avvocato Rosario Orlando, presente, Comune di Taranto assente.

Avvocato Luca Tatullo, assente. Andriani Anna, Andriani Anna
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore
Di Giorgio Sara e Vincenzo Di Giorgio, assenti.

Avvocato Maria Antonietta D'Elia è presente, parti assenti.

Avvocato Maria Letizia Mongiello.

AVVOCATO LANZALONGA - Assente. Sostituita con delega orale
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto,
presente, legale rappresentante assente.

Avvocato Nicola Di Bello, presente. La parte è assente.

Avvocato Sergio Torsella, presente.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Presidente, sono presenti delle
parti i signori Fornaro Angelo, Fornaro Vincenzo,
Alessandro Marescotti, e Fulvia Gravame.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente, parti assenti,
Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Massimiliano Del
Vecchio, presente, parti assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo.

AVVOCATO (Intervento svolto lontano dal microfono) -
Sostituito con delega orale dall'Avvocato (parola
incomprensibile).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello,
presente, parti assenti.

Avvocato Mino Cavallo. Non c'è. Cinqui Cosimo, De Rosa
Carmela, Leonardo e Umberto, Gatti Francesco, Leggieri
Anna dell'89, Anna del '58, Davide, Francesco dell'85,
Francesco del 29, Giuseppe, Musciacchio Anna e
Musciacchio Vincenza. Tutti assenti.

Avvocato Patrizia Boccuni.

AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituita con delega orale
dall'Avvocato Rita Secondo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola massimo
Tarquinio, presente, parti assenti.

Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sostituito dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione, assente, Pescatori Due Mari Società Cooperativa. Assente il legale rappresentante.

Avvocato Fabio Petruzzi, presente, parti assenti.

Avvocato Paola De Filippo.

AVVOCATO Fabio PETRUZZI - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Fabio Petruzzi. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Patrizia Raciti, presente, parti assenti.

Avvocato Pierfrancesco Lupo, assente. Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli, presente, parte assente.

Avvocato Pietro D'Alena.

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Assente, sostituito per delega dall'Avvocato Sergio Torsella, assenti le parti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO - (Intervento svolto lontano dal microfono).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffaella Cavalchini, presente, parti assenti.

Avvocato Roberto Prete non c'è, AIL Taranto, Bellocchio Margherita, Bianco Gustavo, Blandamura Giuseppe, Blé Andrea, Bruno Italo, Chetry Armando, Chetry Emanuele, Chimenti Francesco, De Mattia Anita, Fichera Raffaello, Istria Nicola, Lanza Carmelo, Lanza Quirico, Lincesso Cosimo, Losavio Alessandra, Marangi Annarita, Mariella Sonia, Mastromarino Paolo, Mastromarino Stefania, Missiani Roberto, Pellicoro Alessio, Pellicoro Rita, Pignatelli Vincenzo, Prete Roberto, Puzo Annamaria, Zito Emilia, nessuna di queste parti è presente. Avvocato D'Aluiso, presente, assente il legale rappresentante.

Avvocato salvatore maggio non c'è, Spataro Cosimo neppure.

Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente l'Avvocato Pellegrin, parti assenti. Delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Marco Ottino.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Presente l'Avvocato Pellegrin per delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella abbiamo già visto.

Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO Letizia MONGELLO - Sostituito dall'Avvocato Letizia Mongello per delega orale, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra. Cavallo Ida, Cavallo Michele e Cavallo Vito. Assente.

Avvocato Sgarrino, presente, parti assenti.

Avvocato Viviana Lanzalonga, presente, parte assente.

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. Presente.

Avvocato Antonio Talentini, assente, presente Avvocato Colangelo, parti assenti.

Avvocato Fabrizio Muto per Muto Luigi, assenti entrambi.

Avvocato Enzo Luca Fumarola, presente, parti assenti.

Avvocato Anna Murianna, presente, parti assenti.

Avvocato Luca Bovino sostituito dall'Avvocato Murianna, è stato revocato.

Avvocato Anna Mariggìò, presente, il rappresentate legale è assente.

Avvocato Antonietta Rossi.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Pierluigi Morelli.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Morelli per gli altri.

AVVOCATO MORELLI - Volevo dare atto della presenza della persona offesa Amedeo Zaccaria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Raffaele Pesce per Marsella Dario, entrambi assenti. Roberto Prete assente, Mancone Alessia assente, e poi abbiamo Andrea Silvestre.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente sostituito come sopra, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo. Mino Cavallo, non c'è. Calabretti Antonio e Palagiano Nicola. Basilio Puglia, presente, parti assenti.

Avvocato Valerio Sgarrino, abbiamo detto che è presente, le parti assenti. Stefano De Francesco presente, parte assente.

Orazio Cantore, presente, parte assente.

Eligio Curci, assente, sostituito dall'Avvocato Raciti, Legambiente non c'è. Avvocato Mimmo Lardiello è presente.

Apolito Avvocato Alessandro.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, sostituito dall'Avvocato Cappabianca, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto, sempre sostituito dall'Avvocato Pellegrin, parti assenti.

Rosario Cristini, assente, presente l'Avvocato Rienzi in sostituzione. Parti assenti.

Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti.

Avvocato Torsella abbiamo già raccolto.

C'è anche l'Avvocato Dalena per Bucci e per Trani. Non ci sono.

Avvocato Silvetti, presente, parti assenti.

Avvocato Cavalchini abbiamo già raccolto.

Petruzzi Avvocato, parti assenti, presente.

Avvocato Montanaro, non c'è. Lombardi Angela neppure.

Avvocato Orazio Cantore, Maraglino Carmela, Clemente Marina, Clemente Giovanni.

Mimmo Lardiello abbiamo già chiamato, l'Omnia non c'è.

Avvocato De Filippo.

AVVOCATO PETRUZZI - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Petruzzi, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cavalchini abbiamo già raccolto.

Avvocato Silvestre sostituito dall'Avvocato Rosato.

Avvocato Silvetti, presente, parti assenti.

Avvocato Cappabianca presente, Avvocato Bonetto.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Avvocato Pellegrin, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Michele Lioi.

AVVOCATO LIOI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mino Cavallo, è
assente. Per Matrangolo Marietta assente. Michele
Bottanico per Pasqua Vita Gravina e Pina Falco. Avvocato
Rienzi.

AVVOCATO RIENZI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Bonetto, assente,
sostituito dall'Avvocato Pellegrin. Parti assenti.

Avvocato Andrea Silvestre, sempre sostituito come sopra.

Avvocato Rienzi, presente, parti assenti.

Avvocato Lioi, presente, parti assenti.

Avvocato D'Elia abbiamo già detto.

Avvocato Simone Sabattini, sostituito dall'Avvocato Maria
Letizia Mongello, parti assenti.

Avvocato Montanaro, presente, parti assenti.

Avvocato Leuzzi, sostituito dall'Avvocato Michele Lioi delega
orale, parti assenti.

Avvocato Lecce, presente, parti assenti.

Torsella abbiamo detto.

Avvocato Dalena e Torsella abbiamo detto. Lardiello abbiamo
detto.

Avvocato Allena, non c'è, Cavallo Ida, Cavallo Vito assenti.

Tatiana Della Marra, Cavallo Michele assente.

Anna Murianna, presente, parte assente.

Bonetto Avvocato.

AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Avvocato Pellegrin, parti assenti.

Avvocato De Francesco, presente, parte assente.

Avvocato Claudia Esposito, assente, sostituita con delega
orale dall'Avvocato Petruzzi. Parti assenti.

Avvocato Riccardo Mele assente, sostituito dall'Avvocato
Stefano De Francesco, parte presente.

Avvocato Nevoli, persone, parti assenti.
Basilio Puglia, presente, parti assenti.
Avvocato Montanaro, presente, parti assenti.
Avvocato Cappabianca, abbiamo già chiamato.
Avvocato Rosato, presente, parti assenti.
Avvocato Lioi, presente, parti assenti.
Avvocato Rienzi, presente, parti assenti.
Avvocato Silvetti, presente, parti assenti.
Avvocato Eliana Baldo, presente, parti assenti.
Avvocato Pellegrin, presente, parti assenti.
Avvocato Orazio Cantore, presente, parti assenti.
Avvocato Mancini, assente, sostituito con delega orale
dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.
Sgarrino è presente, Cavalchini è presente, Avvocato D'Elia è
presente. Boccuni abbiamo detto che era assente.
AVVOCATO Rita SECONDO - Sostituita con delega orale
dall'Avvocato Rita Secondo, parti assenti.
Pellegrin, l'abbiamo detto, Sgarrino pure, Cappabianca pure,
Lardiello pure, Silvetti pure.

* * * * *

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che l'appello può
dirsi terminato. Se ci sono degli arrivi, dei
ritardatari prendiamo nota con modifica del verbale.
AVVOCATO Enzo PELLEGRIN - Abbiamo fatto un elenco, signor
Presidente, autogestito delle Parti Civili che devono
discutere.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo, se me lo volete
passare, così mi atterro' scrupolosamente alle vostre
indicazioni. Chi deve parlare per primo si accomodi.
AVVOCATO Stefano DE FRANCESCO - Avvocato De Francesco per
l'A.S.L. di Taranto, Presidente. Ho promesso non più di
dieci minuti di intervento, anche perché alcuni colleghi
mi hanno consentito di anticipare il mio intervento.

Primo punto, due punti, il primo punto riguarda la legittimità della costituzione di Parte Civile dell'A.S.L. di Taranto. Mi riporto all'atto di costituzione di Parte Civile dove si spera le ragioni dell'intervento della A.S.L. vengono diffusamente, si spera compiutamente sviluppate. La A.S.L. è preposta alla tutela della salute, è preposta alla tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, in materia di alimenti e bevande, in materia di Polizia Veterinaria. Aggiungo solo qualcuno degli Avvocati degli imputati in maniera mi sembra abbastanza singolare vorrebbe vedere oggi la A.S.L. o suoi rappresentanti sul banco degli imputati. Premesso che la presenza di funzionari o dipendenti della A.S.L. oggi qui innanzi a voi a titolo di cooperazione colposa non precluderebbe la costituzione di Parte Civile della A.S.L., in ogni caso nessuno di coloro che operano all'interno della A.S.L. o che hanno operato all'interno della A.S.L. Al momento dei fatti vengono chiamati a rispondere, anzi vi sono una serie di reati a monte e a valle per ottenere le autorizzazioni da enti terzi e per eludere controlli da parte di enti sempre diversi dalla A.S.L., che rendono evidente anche le ragioni per le quali la A.S.L. non sia stata posta in condizioni di intervenire. Questo rafforza il proposito e la fondatezza della costituzione di Parte Civile della A.S.L., anche in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione o comunque diversa da quelli che in via diretta hanno procurato un danno, noi diciamo che gli altri reati lo hanno procurato in maniera indiretta.

Secondo punto, sempre molto brevemente. In ogni caso, Presidente, noi eccepiamo la tardività di tutte le eccezioni e di tutte le richieste di esclusioni delle Parti Civili. Quelle richieste, tutte le richieste sono conseguentemente precluse. Il Codice è chiaro, articolo

80 comma 3, su questa eccezione deposito una memoria di una pagina e mezzo, quindi molto stringata, questo mi consente di essere ancora più veloce. Articolo 80 comma 3 Codice di Procedura Penale, la richiesta di esclusione delle Parti Civili deve essere formulata a norma dell'articolo 491 comma 1. Articolo 491 comma 1, le questioni sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle Parti. Da una ordinanza delle Signorie Vostre noi abbiamo cristallizzato il momento in cui è stato compiuto per la prima volta l'accertamento relativo alla costituzione delle Parti, udienza del 14 giugno 2016, tanto che l'ordinanza del 19 luglio rileva la tardività delle costituzioni di Parti Civili presentate successivamente a tale data, la giurisprudenza di legittimità che cito in questa paginetta di memoria è chiara nel dire che qualora la prima udienza, compiuto il predetto accertamento relativo alla costituzione delle Parti si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione della questione deve ritenersi preclusa nelle successive udienze. Altra sentenza, ma ce ne sono quattro o cinque che vengono citate nella memoria, ritiene precluse le questioni relative alla costituzione di Parte Civile, nel momento in cui si sia comunque svolta una qualsiasi attività processuale senza avere sollevato la questione. Nel caso di specie, e concludo, non solo vi è stato il rinvio dall'udienza del 14 giugno a quella del 18 settembre e poi a quella del 19 settembre, ma è stata svolta anche attività significativa, diciamo così, ma è stata svolta anche attività significativa nel corso di quelle udienze perché è stata eccepita la non corretta citazione del responsabile civile e si badi che la citazione del responsabile civile non è una questione che viene prima

delle questioni preliminari, ma è a norma del 491 una questione preliminare a tutti gli effetti, perché il 491 riguarda anche la citazione oltre che l'intervento del responsabile civile, quindi è stata svolta una questione rientrante a pieno titolo nel 491 ed è stata sollevata una questione di competenza a norma dell'articolo 11 Codice di Procedura Penale. ecco perché pare alla Difesa che la preclusione sia una conseguenza ineludibile. Deposito questa breve memoria e vi ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO Valerio SILVETTI - Buongiorno, Presidente, l'Avvocato Valerio Silveti per la Difesa di alcune Parti Civili persone fisiche. Io vi ruberò solo alcuni minuti perché mi riporto integralmente a quanto già sostenuto dalle precedenti Difese, però vorrei sottolineare alcuni aspetti che ritengo importanti, anzi meglio dire fondamentali. Il primo di questo attiene al processo Eternith. Il processo Eternith è stato citato se non vado errato dall'Avvocato Caiazza, poiché lo ha ritenuto, e su questo concordo, una pietra miliare nell'ambito dei reati possiamo catalogarli come ambientali, anche se poi ci riferiamo al 434 del Codice Penale, quindi una pietra miliare sia per quanto riguarda le imputazioni e sia per l'aspetto e l'importanza mediatica di quel processo come di questo processo. A riguardo però vorrei sottolineare, Presidente e Signori della Corte, un aspetto. In quel processo il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi ha riconosciuto e ha dato per pacifico un danno da esposizione. Ora, il danno da esposizione è stato ritenuto provato dai Giudici di merito semplicemente e in maniera sufficiente allegando alle costituzioni di Parti Civili quelli che erano i documenti probatori dell'esposizione. Quindi, due categorie lavoratori e

cittadini. Per i lavoratori il cosiddetto libretto di lavoro, per i cittadini il certificato di residenza. Questo tengo a sottolinearlo perché alcune Difese degli imputati, che hanno parlato ovviamente in precedenza, hanno per il loro punto di vista criticato alcune costituzioni di Parte Civile, tra le quali ovviamente anche alcune del sottoscritto, perché hanno riferito che le nostre costituzioni sono viziate nel senso che indicano semplicemente, meramente l'indicazione del luogo di residenza. Eppure, Presidente, continuo a confermare quello che ho detto nel senso che il Tribunale di Torino e la Corte d'Appello di Torino hanno indicato questo dato come sufficiente ed esaustivo, ed è per questo stesso motivo, Presidente, e qui mi permetto di ricollegarmi di nuovo a quanto sostenuto dall'Avvocato Caiazza, che il Tribunale di Torino prima e di nuovo la Corte d'Appello poi nella sentenza, perché la questione è stata oggetto di gravame da parte delle Difese degli imputati, in sede di assunzione delle prove ha rigettato le richieste delle Difese concernenti la richiesta di ascoltare le persone offese e le costituite Parti Civili. Perché questo? Perché ha identificato il danno da esposizione solo ed esclusivamente per l'appunto dalla esposizione ad un determinato contesto ambientale, che esso sia lavorativo piuttosto che di residenza. Per questo motivo con ordinanza del 12 aprile 2010 del Tribunale di Torino sono state escluse le richieste delle Difese degli imputati concernenti l'ingresso nel dibattimento dell'esame delle Parti Civili costituite. Si consideri in tal senso che quel processo interessava 6.000 Parti Civili costituite. Detto questo, il danno da esposizione si annovera nella macro categoria del danno non patrimoniale, danno non patrimoniale che è costituito dal danno biologico, dal danno morale e dal danno esistenziale. Io mi vorrei per

un attimo concentrare sul danno esistenziale, che è ravvisabile nell'alterazione determinata negli stessi soggetti esposti nella vita di relazione nella perdita della qualità della vita e più in generale nella compromissione della dimensione esistenziale della persona. Dico questo, Presidente, perché nelle nostre costituzioni successive alla data del 20 ottobre 2015, noi ci siamo permessi di allegare un documento, ovvero la relazione del dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. L'abbiamo potuta allegare solo alle costituzioni successive al 20 ottobre 2015, perché è stato pubblicato sul sito internet del dipartimento se non vado errato il 4 dicembre, è un documento pubblico che quindi tutti i cittadini di Taranto, ma non solo, ne possono avere cognizione, e in questo documento, alla pagina 1 di questo documento è una relazione, si dice che nella città di Taranto i principali problemi di salute connessi all'inquinamento atmosferico sono legati soprattutto a livelli di pm10, strettamente correlati all'attività produttiva dello stabilimento Ilva. Per decenni i cittadini di Taranto, in particolar modo quelli residenti nelle zone limitrofe all'area industriale sono stati esposti ad elevate concentrazioni di inquinanti ambientali i cui effetti potrebbero manifestarsi anche negli anni a venire. Ora, queste affermazioni a questo Difensore non destano alcuna sorpresa purtroppo, perché sono in parte anche racchiuse nelle consulenze, nelle perizie che noi nei nostri atti abbiamo citato. Quello che sorprende alla Difesa è constatare che questa relazione si chiude con un allegato, l'allegato 1, questo allegato è rubricato come misure "raccomandazioni per la popolazione differenziate per concentrazione di pm10", e che cosa dicono queste raccomandazioni? È un suggerimento che il dipartimento

offre ai cittadini, alla popolazione di Taranto, e dice: "programmare eventualmente attività sportive all'aperto nelle ore in cui i livelli di inquinamento sono inferiori, ovvero fra le ore 12 e le ore 18; arieggiare gli ambienti chiusi negli stessi orari". Oppure continua in base al livello dell'inquinamento del PM10 e dice: "Evitare attività fisiche, rimanere il più possibile in casa". Ora, queste parole che ripeto in realtà personalmente non ritengo che la Difesa debba provarle ulteriormente, perché si tratta di un documento pubblico, queste raccomandazioni sono la prova provata, come dice qualcuno, del danno esistenziale che tutti i cittadini di Taranto hanno subito. Ovviamente considerate che la relazione è stata pubblicata nel 2015 e prende come riferimento temporale un arco di tempo in cui lo stabilimento (tra virgolette) Ilva ha avuto una attività minore rispetto al passato.

Detto questo, Presidente, io passerei rapidamente al secondo aspetto, che è quello in materia di reati di rischi industriali e quelli contro la pubblica amministrazione. Perché lo faccio? Perché qui le Difese degli imputati hanno più volte affermato la mancanza della legittimazione da parte delle costituite Parti Civili. Io ritengo da giovane professionista, da giovane Avvocato ritengo che più che spendere le mie parole, siano più efficaci le parole di un'Autorità e quindi di un Giudicante così come lo siete voi. E a tal proposito mi sono permesso quindi di richiamare l'ordinanza del Giudice dell'Udienza Preliminare Dottoressa Gilli, che proprio in riferimento prima ai reati in materia di rischi industriali e poi contro quelli della Pubblica Amministrazione, ha riconosciuto la piena *legittimatio ad causam* delle Parti Civili. E credo sia inutile rileggere i passaggi dell'ordinanza, perché li ritengo ormai noti da tutti noi.

Chiudo il mio brevissimo intervento con una precisazione per quanto riguarda la costituzione delle Parti Civili in materia di responsabilità degli enti, ex decreto legislativo 231 del 2001. Lo faccio dopo aver ovviamente ascoltato con attenzione l'intervento di ieri del Difensore, dell'Avvocato Curci, cui mi riporto ma cui mi permetto di integrare ed aggiungere degli aspetti che io avevo evidenziato nel mio ragionamento. Il collega giustamente ha analizzato in maniera approfondita, e quindi su questo non aggiungo altro, l'articolo del Decreto Legislativo 231 del 2001 concernente il sequestro, quindi su questo non dirò nulla. Però vorrei segnalare altri due articoli che di sovente vengono presi in considerazione da quella parte della dottrina che intende escludere le Parti Civili o meglio la costituzione delle Parti Civili nei confronti degli enti. E nello specifico si tratta dell'articolo 58 e dell'articolo 61. L'articolo 58 del citato decreto è rubricato come archiviazione. Perché lo cito? Perché questo articolo non fa nessun riferimento alla persona offesa, quindi quella parte di dottrina che intende escludere la costituzione di Parte Civile nei confronti dell'ente, oltre a quanto riferito dall'Articolo 54 ci dice: "vedete, questo è un altro esempio di come il legislatore non abbia voluto inserire e quindi far rientrare la costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti, tant'è che sull'archiviazione non fa nessun riferimento alla persona offesa". Sembra corretto inizialmente, poi però se si continua a leggere la disposizione ci si accorge che il procedimento di archiviazione, ai sensi del decreto, è totalmente diverso da quello del Codice di Procedura Penale, nel senso che l'archiviazione disposta nei confronti di una persona giuridica per la responsabilità (tra virgolette) "amministrativa" degli enti, è disposta direttamente dal

Pubblico Ministero, quindi non c'è il passaggio che invece avviene, lo sapete sicuramente meglio di me, nel processo ordinario. E quindi, perde di sostanza il richiamo all'articolo 58, perché parliamo di due procedimenti di archiviazione, chiamiamoli così, totalmente diversi, totalmente distinti con una disciplina normativa diversa. Il secondo articolo che vi cito e che ugualmente al precedente è utilizzato da quella parte della dottrina che ritiene di escludere le Parti Civili è l'articolo 61. L'articolo 61 rubricato ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare, ovvero tra gli altri il decreto che dispone il giudizio, anche qui la dottrina ci dice: "Vedete, non viene mai citata la persona offesa", è un altro segno di come il legislatore abbia voluto negare l'accesso alle Parti Civili. In realtà e qui sorrido un po', il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 61, vado a memoria, non cita neppure l'ora, non cita l'aula, non cita il Giudice, eppure per quelli però si fa richiamo all'articolo 34 e all'articolo 35 e quindi al Codice di Procedura Penale. Quindi, la mia domanda è questa: perché, Presidente, a volte si fa rinvio al Codice di Procedura Penale e altre volte invece si esclude questo rinvio al Codice di Procedura Penale? Ed inoltre, e qui chiudo, però questo ritengo ancora più importante e ancora più di rilievo, è la valenza che viene data alla ormai nota pronuncia della Corte di Giustizia Europea che secondo parte della dottrina che esclude le Parti Civili dalla possibilità di costituirsi nei confronti degli enti, ci dice la Cassazione è intervenuta, peraltro è stata confermata, avallata dalla Corte di Giustizia Europea. Parzialmente vero. Perché? Perché come diceva ieri il collega, la Corte di Giustizia è intervenuta su un altro aspetto, ovvero è stata chiamata a pronunciarsi su che cosa? Sulla compatibilità del

nostro ordinamento nazionale rispetto ad un principio che è quello dell'articolo 9 della decisione quadro, che è contenuta ovviamente nella sentenza, in cui si chiede alla Corte di valutare il rispetto del nostro ordinamento per quanto riguarda la possibilità del danneggiato, inteso esso come colui che chiede un risarcimento, considerata l'esclusione da un punto di vista giurisprudenziale delle Parti Civili. Quello che dice la Corte di Giustizia in realtà non può essere sfruttato a favore di questa dottrina, e perché? Perché la Corte di Giustizia ci dice: l'ordinamento nazionale italiano è conforme a questo articolo 9 della decisione quadro, perché comunque il danneggiato inteso come sopra può costituirsi Parte Civile nei confronti della persona fisica. Quindi, sarà la persona fisica a dover risarcire il danno. Perfetto. Tuttavia abbiamo l'articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l'articolo 8 rubricato come autonomia della responsabilità e quindi dell'accertamento degli enti, perché che cosa ci dice questo articolo 8? Ci dice che il procedimento nei confronti della società avrà comunque luogo nel caso in cui ad esempio la persona fisica autrice del reato non sia stata individuata o ancora per lo stesso principio dell'articolo 8, qualora la persona fisica patteggi, oppure in caso di morte. Allora, io mi domando, scusate: la pronuncia della Corte di Giustizia non ha risolto il problema, lo ha driblato, perché ha detto sì, è conforme nella misura in cui il danneggiato si costituisce nei confronti della persona fisica. Ma se la persona fisica non è presente in quel processo, io come faccio a costituirmi e quindi a chiedere un risarcimento? Su questo che ritengo essere il punto fondamentale non c'è stata alcuna risposta.

Io ho concluso il mio breve intervento e mi accingo a depositare queste altrettanto brevi memorie e anticipo,

signor Presidente, che farò mie le considerazioni dei colleghi che mi seguiranno e soprattutto dell'Avvocato Michele Lioi e Vincenzo Rienzi. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO RIENZI - Presidente e Signori della Corte, non parlerò sulle eccezioni di natura formale che sono state mosse dagli imputati, perché mi seguirà poi un dettagliato intervento dell'Avvocato Lioi e mi soffermerò prevalentemente su quanto è stato sostenuto nel merito dalle memorie avversarie alla base delle richieste di esclusione. Ne prenderò alcune in particolare, farò riferimento soltanto ad alcune, non a tutte, perché erano parecchie. Ad esempio viene fatta nella memoria dell'Avvocato Maggio al punto 22, ovviamente faccio riferimento alle mie Parti Civili, pagina 7 della memoria dell'Avvocato Maggio, un elencodi Parti Civili da me costituite che dovrebbe essere escluso. E si dice alla base della richiesta di esclusione: "Non vi è evidenza scientifica che tale condizione - si tratta di soggetti che sono malati di patologie - sia causata o favorita da esposizioni - e poi prosegue dicendo - non vi è alcuna allegazione". Io, Presidente, per essere più breve ho eliminato alcune Parti Civili da me costituite, mi sono soffermato su tre esempi di Parti Civili, che possono essere utilizzate poi anche in considerazione degli altri soggetti che sono presenti nei miei atti.

Ad esempio viene richiesta l'esclusione del signor Cesare Nicola Colasurdo, dicendo appunto che non vi sarebbe l'evidenza scientifica circa la condizione e la patologia riscontrata, ovvero che non vi sarebbero documenti allegati, non vi è alcuna allegazione dice il collega. L'atto del signor Colasurdo, non soltanto all'allegato 1 è presente il certificato storico di residenza da dove si evince che lo stesso ha vissuto e

vive a tutt'oggi tra l'altro a Corso Umberto I nel quartiere borgo, il quartiere borgo è stato giudicato come uno dei quartieri a maggiore rischio di esposizione. Ma il signor Colasurdo, peraltro, per questo le dico la distinzione, è anche lavoratore, è stato lavoratore fino al 2003 dell'Ilva e ha depositato l'estratto I.N.P.S. dal quale si evince anche la mansione ricoperta, e successivamente ad essere andato in pensione nel 2003, nel 2012 ha sviluppato poi una patologia, il morbo di Parkinson. La signora Patrizia Olivieri, che è un altro esempio, non è lavoratore Ilva ma è residente, e produce chiaramente anch'ella certificato di residenza dal quale si evince da che periodo a che periodo chiaramente ha vissuto in quartiere sempre borgo, esattamente dal 1993 al 2002, in via Federico Di Palma, ovvero quartiere borgo considerato a maggiore rischio per l'esposizione, si è ammalata nel 1999 di tumore alla mammella, dopodiché nel 2002 poi è emigrata, è andata più verso sud, probabilmente e presumibilmente nella zona di Talsano per evitare il prosieguo dell'esposizione. Il terzo esempio, sempre per il quale viene richiesta l'esclusione dall'Avvocato Maggio, ma per esempio adesso richiamo l'Avvocato Maggio, ma anche l'Avvocato Lisco e anche l'Avvocato Caiazza, nell'ultima memoria depositata ieri. Il signor Giancarlo Ettore non è..., fortunatamente non si è ammalato di alcuna patologia però produce ovviamente certificazione lavorativa nella quale afferma di lavorare dal 2000 a tutt'oggi presso l'azienda Vestas Italia, che è quella che fa le pale eoliche, che si vedono poi tantissimo sull'autostrada venendo da Roma verso Bari. E la sede legale dove anche tra l'altro opera il dipendente, ovvero il signor Ettore si trova in viale Ariosto 12, che sarebbe a circa a 150 metri dagli stabilimenti dell'Ilva. Perché

faccio questa distinzione? Perché a mio avviso tutte e tre queste posizioni alle quali poi chiaramente se ne aggiungono anche le altre, sono assolutamente legittimate a stare in questo processo, e faccio riferimento invero alla perizia del dottor Forastiere, questa famosa perizia tanto richiamata. Questa perizia, ad esempio, a pagina 206 dice che la città..., che c'è un forte interesse nella situazione di Taranto in quanto questa perizia dice tra le malattie di interesse nella situazione di Taranto che possono essere associate all'inquinamento ambientale, rientrano tutti i tipi di tumore, tutti i tipi di malattie respiratorie, nonché quelle che sono inserite in un apposito elenco, che segue immediatamente dopo, tra queste ad esempio vi sono anche le malattie neurologiche, che si trova sempre a pagina 206 questa considerazione, come per esempio il Parkinson del signor Colasurdo. Ora, questa tanto richiamata perizia del dottor Forastiere, è stata effettuata nell'incidente probatorio, l'incidente probatorio è un'attività che viene svolta prima della fase istruttoria, quella che si svolge nel dibattimento e che è finalizzata ad anticipare la formazione della prova, al fine di assicurare quelle fonti di prova che potrebbero non pervenire al dibattimento. Quindi, è una prova a tutti gli effetti che può essere utilizzata poi anche nella fase dibattimentale, questa è la ragione per cui noi e nello specifico i miei assistiti la richiamano. Quindi, Presidente, un danno da esposizione che può avere effetti immediati, ma può avere anche effetti futuri. Quindi, un danno da esposizione che può avere effetti immediati ma anche futuri, come per esempio nel caso dei miei assistiti. Presidente, rapidamente voglio fare riferimento, visto che l'Avvocato Caiazza ha voluto enfatizzare tanto la differenza tra persona offesa e danneggiata, faccio

riferimento ad una sentenza della Corte Costituzione, la numero 399 del 1996, che è andata a prendere in esame la situazione del cittadino o del lavoratore di fronte alla critica e pesante situazione data dal fumo passivo delle sigarette. In questa sentenza è stato detto che il comune cittadino non fumatore possa ed è legittimato a richiedere i danni per aver aspirato il fumo delle sigarette di chi gli sta vicino, poi da qui infatti è entrata in vigore quella legge famosissima che ha vietato il fumo nei locali pubblici, nei locali di intrattenimento e quant'altro. A mio avviso noi ci troviamo nella stessa ed identica situazione, Presidente e Signori della Corte, perché ci troviamo nella situazione in cui delle persone abitanti che chiaramente hanno provato di risiedere stabilmente nella zona nella città di Taranto, nel quartiere borgo, nel quartiere Statte, Tamburi e quant'altro, per i lavoratori non ne parliamo proprio, si tratta di persone che hanno effettivamente ingerito queste sostanze, le sostanze che sono contenute nelle emissioni dell'ilva e sono riportate poi correttamente nella perizia e nelle varie perizie depositate nel corso dell'incidente probatorio. Quindi, a mio avviso questa situazione è strettamente analoga a quella data dal fumo passivo, perché è esattamente la stessa identica condotta, quella della persona offesa in questo caso, perché a mio avviso si tratta di persone offese, Presidente, perché se gli viene detto, la A.S.L. dice: "Non uscite di casa, non aprite le finestre, non fate sport, mettevi la maschera antigas quando dovete uscire", il danno per quanto mi riguarda quanto meno quello da esposizione è abbastanza consumato. E poi le deposito, Presidente, un'ordinanza molto recente del 18 aprile 2016, il procedimento è 16046/2011 del G.U.P. del Tribunale di Roma nel processo che vede imputati alcune personalità abbastanza

importanti, Cerroni, Fegatelli, Giovi, De Filippis, in relazione ad una discarica costruita ad Albano Laziale in provincia di Roma, in questo processo nel quale vengono contestati, oltre al reato di associazione che c'è anche qui, alcuni reati ambientali pressoché analoghi a quelli di cui trattiamo oggi, a quelli di cui stiamo disquisendo oggi, l'ordinanza del G.U.P. ammette la costituzione di Parte Civile leggo presentata con un unico atto da Luigi Loffredi, Aldo Fabrizi, eccetera, che prospettano correttamente, avuto riguardo alla prossimità del loro luogo di rispettiva dimora addirittura, neanche residenza, un pregiudizio derivante dal maggiore ed illegittimo impegno nella discarica sita ad Albano Laziale, eccetera. Questa gliela deposito, Presidente, e concludo il mio intervento. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Lioi.

AVVOCATO Michele LIOI - Sì, grazie, Presidente. Sì, Presidente, tutto uno si attenderebbe tranne di dover discutere dopo l'approvazione del Nuovo Codice di Procedura Penale delle modalità su come ci si costituisce Parte Civile e su quali requisiti debba avere la procura. Perché... in tutto questo esprimo la mia solidarietà ai Giudici Popolari che certamente hanno potuto capire ben poco dei requisiti di cui difettavano le nostre procure, perché sono spesso ragionamenti del tutto incomprensibili (parola incomprensibile). Ci viene detto che le nostre procure, le procure con le quali ci siamo costituiti, non avrebbero le caratteristiche richieste per essere una procura speciale. Procura speciale di cui non si comprende bene quali sarebbero gli elementi che bisogna avere per essere procura speciale, perché sembra quasi un'entità sconosciuta nel diritto. Allora, voglio tranquillizzare tutti, procura speciale ha un significato di una semplicità estrema. Quando la legge dice che nel processo penale per

costituirsì Parte Civile serve la procura speciale, vuol dire che non si può utilizzare una procura generale, cioè nella costituzione di Parte Civile, diversamente dall'azione civile davanti al Giudice Civile, mentre nell'azione civile ordinaria un Avvocato può agire in giudizio in virtù di una procura generale, in virtù dell'articolo 83 del Codice di Procedura Civile, nel processo penale no, deve essere speciale. Ma speciale significa solo che deve riferirsi a quel procedimento e non può essere una procura speciale, tutto qui, si costruiscono castelli incomprensibili di sofismi giuridici, di bizantinerie incomprensibili ai più. Ma speciale questo vuol dire, cioè non è che è procura scritta con penne diverse, è soltanto una procura che si riferisce a quel giudizio, cioè non si può agire in virtù di una procura generale. Semplice e banale. Poi cosa si fa? E anche qui si sbaglia, tutte le eccezioni dicono: per costituirsì Parte Civile serve la procura di cui all'articolo 122 del Codice di Procedura Penale. E io vi rispondo: ma quando mai? Non è così! Non serve la procura di cui all'articolo 122 del Codice di Procedura Penale, non serve! Assolutamente non serve! Premesso che tutte le nostre procure hanno anche le caratteristiche e tutti gli elementi richiesti per la procura di cui all'articolo 122, ma non serve! E che non serva emerge chiaramente dalla norma di cui all'articolo 76 del Codice di Procedura Penale, che dice che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale può essere esercitata anche a mezzo di procuratore speciale, anche! E quando dice "anche a mezzo" vuol dire che non è necessaria, cioè è una possibilità, anche a mezzo di procuratore speciale. Ma, quindi, che vuol dire? Che quell'articolo 76 quando dice anche in quel caso effettivamente si riferisce alla Procura di cui all'articolo 122, ma per costituirsì Parte Civile non

serve quella di cui all'articolo 122, serve quella di cui all'articolo 100 del Codice di Procedura Penale, e quella di cui all'articolo 100 del Codice di Procedura Penale dice soltanto che serve una procura speciale per costituirsi, che la Parte Civile sta nel giudizio quale Parte Civile in virtù del ministero di un Difensore munito di procura speciale, che è quella di cui all'articolo 100, ma non gli è richiesto quello di cui all'articolo 122. Quali sono le ragioni di questa confusione che torna da trent'anni, veramente senza ragione nell'ambito del processo penale? Che ancora molti non si sono resi conto, e purtroppo anche a volte dei Giudici di Cassazione, con il Nuovo Codice di Rito sono saltate le vecchie regole del Codice Rocco, cioè nell'ambito del Codice Rocco si prevedeva che la Parte Civile decadde dalla costituzione, doveva essere presente in tutte le udienze e decadeva dalla costituzione se era assente in una sola udienza. Allora, cosa accadeva nella vigenza del Codice Rocco? Poiché nessuna Parte Civile, specie nei procedimenti complessi era in grado di stare a tutte le udienze, non bastava la procura alle liti all'Avvocato per poter continuare ad essere Parte Civile nel processo, ma si affiancava alla procura alle liti ad una procura sostanziale, in virtù della quale la Parte Civile attribuiva la qualità di procuratore speciale sostanziale al Difensore, che quindi assumeva nell'ambito di quel tipo di ordinamento tutti i poteri della parte rappresentata, così esonerando la parte personalmente dall'essere presente a tutte le udienze. E questo è stato proprio l'obiettivo della riforma dell'88, eliminare la necessità di questa procura sostanziale, proprio attraverso la previsione di una procura alle liti, quella prevista dall'articolo 100. Poi cosa è accaduto? Questo è un dato storico che a molti sfugge. È accaduto che ci fu una sentenza del '93

delle Sezioni Unite della Cassazione Penale, purtroppo che viene continuata ad essere citata nei commentari di procedura penale, che venne massimata in modo errato. Io ve la do, la metto a disposizione, era la sentenza delle Sezioni Unite del 18 giugno 1993 che venne massimata in modo errato dall'ufficio (parola incomprensibile) della Cassazione Penale, in cui nella massima si disse: "attenzione, l'Avvocato può sì autenticare la procura alle liti di cui all'articolo 100, ma non può autenticare la procura di cui all'articolo 122, perché quella è una procura sostanziale, quindi è privo del potere di autentica". Affermando nella massima che l'Avvocato per potersi costituire Parte Civile aveva necessità sia della procura difensiva sia della procura sostanziale. Ma era la massima sbagliata, perché era un caso specifico, quindi avranno sbagliato la massima perché nel caso specifico cosa era accaduto? Che la presidenza dei Verdi del Trentino, vi lascio poi la sentenza integrale, aveva conferito la procura speciale a costituirsi in un processo penale ad un proprio membro, il quale a sua volta aveva domandato ad un Avvocato. La Cassazione in quel caso disse: attenzione, l'Avvocato può autenticare il mandato alle liti, ma non può autenticare il mandato sostanziale dato dalla presidenza dei Verdi al Trentino a quel soggetto lì, perché era una procura sostanziale.

Però cosa accadde? Accadde che siccome questa sentenza continuava ad essere messa solo per massima nei commentari di procedura penale, il legislatore..., e quindi cadevano migliaia di costituzioni di Parte Civile, io mi ricordo che ce lo dovevamo portare sempre appresso il testo per far capire che la massima era sbagliata, accadde che il legislatore è dovuto intervenire con una novella nel 1999, con cui ha dovuto modificare il contenuto dell'articolo 122 del Codice di

Procedura Penale. L'ha dovuto modificare, cioè hanno dovuto prevedere, e qua è addirittura un potere che nel processo penale è superiore al potere di autentica dato all'Avvocato nel giudizio civile, ha dovuto attribuire la facoltà al Difensore della Parte Civile addirittura di autenticare anche la procura sostanziale, nell'articolo 122 del Codice di Procedura Penale. Quindi, tutto questo per evitare gli errori e le errate applicazioni che dipendevano da quell'errore commesso dal massimale.

Quindi, ad oggi nel processo penale l'Avvocato può autenticare sia le procure alle liti, sia addirittura le procure sostanziali, il potere che non ha addirittura nel giudizio civile, ai sensi ripeto dell'articolo 122. Ma tutti questi problemi poi per quanto riguarda le nostre costituzioni sono superati di una dato, che nell'articolo 39 nelle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale è prevista una norma che consente di autenticare le scritture private per esercitare poteri nel processo penale ad una sfilza di soggetti, l'articolo 39 delle norme di attuazione prevede che questo potere spetta, può essere effettuato il potere di autentica al funzionario di Cancelleria, al notaio, al Difensore, al Sindaco, ad un funzionario delegato del Sindaco, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un Consigliere da lui delegato, cioè una sfilza infinita e noi vi diciamo che le nostre costituzioni di Parte Civile, parlo anche per i due colleghi che mi hanno preceduto, che - attenzione - noi le prime costituzioni di Parte Civile le abbiamo fatte all'udienza dell'ottobre del 2015, poi per alcuni soggetti sono state successivamente rinnovate. Ma in quella fase noi o abbiamo messo noi le autentiche come Avvocati o ci sono le autentiche dei funzionari del Comune, a ciò abilitati ai sensi dell'Articolo 39 delle

norme di attuazione, che hanno un potere di autentica a tutti gli effetti. La specialità della procura, ma guardate che nel civile pure si pone un problema di specialità della procura, per esempio nel ricorso in Cassazione. Il ricorso in Cassazione in materia civile è valido ed è ammissibile solo se proposto da un Difensore munito di procura speciale. E cosa significa procura speciale? Ce lo dice la stessa Cassazione, che c'è bisogno di una formula sacramentale per capire? La Cassazione ha detto: ma basta che quella procura è allegata al ricorso ed è chiaro che si riferisce al ricorso, così chiaro, così pulito, così semplice. "Il mandato apposto in calce o al margine del ricorso per Cassazione rispetta il requisito della specialità, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso della sentenza contro la quale si rivolge". È Cassazione a fiumi consolidata. Quindi, specialità, basta che si riferisca a quel processo, a quel giudizio, poi la produco. Quindi, tutto ciò che si dice veramente non ha senso, perché se anche mancasse dei requisiti di cui all'articolo 122 avrebbero comunque tutti i requisiti di cui all'articolo 100, perché anche l'articolo 100 prevede che la procura può essere data o con una delega a margine o in calce al ricorso, oppure con una scrittura privata autenticata e noi in questo caso abbiamo dato delle scritture private autenticate. Ma le procure che abbiamo dato rispettano anche il requisito di cui all'articolo 122, proprio *ad abundantiam* lo osserviamo. Perché l'articolo 122 dice una cosa di una banalità assoluta, dice: quando il Codice attribuisce la possibilità di svolgere un'attività processuale, anche ad un procuratore speciale, in questa procura speciale deve essere determinato l'oggetto e i fatti ai quali si riferisce.

Cosa vuol dire l'oggetto ed i fatti ai quali si riferisce?

Qual è l'oggetto del potere trasmesso, costituirsi Parte Civile. E i fatti cui si riferisce è l'indicazione del processo al quale si riferisce. Cosa invece pretendono i nostri interlocutori? I fatti cui si riferisce dovrebbe avere l'indicazione di tutte le ragioni di danno, per le quali si agisse con l'indicazione del nesso di causalità. Ma quando mai? Quelli sono i requisiti previsti dall'articolo 78 lettera B per le costituzioni di Parte Civile, ma non sono in alcun modo richiesti quale elemento costitutivo della procura. In nessun modo. Bisogna indicare i fatti cui si riferisce e i fatti sono quelli di questo processo.

Del resto, mi scusi Presidente, se dovessero essere indicate le ragioni giuridiche di questa procura per le quali il potere di rappresentanza viene conferito, io vi dico che dovrebbero cadere tutti i patteggiamenti che si fanno oggi in Italia sulla base di una richiesta del Difensore. Perché la procura di cui all'articolo 122 quella norma riguarda non solo le procure per costituirsi Parte Civile, ma ogni altra attività previste nel processo a favore di qualsiasi parte e nessuno dubita che la procura per fare un patteggiamento basta che indica la volontà di fare un patteggiamento del procedimento al quale si riferisce, non ho mai visto una procura conferita per patteggiare con le indicazioni delle ragioni giuridiche alla base della richiesta di patteggiamento. Non c'è.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti, può bastare su questo punto.

AVVOCATO Michele LIOI - Allora, andiamo adesso al merito. Sul merito veramente pochissimi concetti. Qua ci sono molte Parti Civili, lo so, purtroppo ci sono molte Parti Civili, ma la presenza di molte Parti Civili dipende dalla gravità dei reati che vengono contestati, non è certo colpa nostra se vengono contestati tutta una serie

di reati di cui poi si vedrà nel corso del processo, si verificherà la fondatezza o meno. Quello che però non si può chiedere è l'emanazione di un atto abnorme, perché da molte richieste formulate dalle Difese si richiede di fatto un atto abnorme, siccome sarebbe un procedimento ingestibile a causa del numero di Parti Civili, le dobbiamo buttare fuori, perché sennò voi immaginate quante domande dovremmo fare. Ecco, esattamente queste sono le motivazioni che hanno caratterizzato uno dei pochissimi provvedimenti di esclusione di Parte Civile adottati in Italia che sono stati cassati per abnormità, dalla Corte di Cassazione. Nel processo Calciopoli a Napoli il Tribunale esclude su richiesta delle Difese, una grande quantità di soggetti che allegavano di avere ricevuto un danno dai fatti contestati, e vennero esclusi dal giudizio perché sennò il processo diventava un processo ipertrofico. Ecco, quello è stato uno dei pochissimi casi in cui la Cassazione ha annullato il provvedimento per abnormità. Quindi, vi si chiede un atto abnorme. Oltre che dimostrare poi scarsa fiducia anche nelle capacità di gestione del processo da parte del Collegio, perché è chiaro che se in presenza di domande non pertinenti della Parte Civile, c'è il Codice che consente al Presidente della Corte di interrompere e di evitare ogni domanda inutile e superflua che potrebbe portare ad un processo impossibile da gestire, il controllo sulla rilevanza e sulla pertinenza, se le Parti Civili faranno domande pertinenti e rilevanti serviranno per accertare dei fatti, se saranno non pertinenti e non rilevanti il Presidente non le ammetterà. Quindi, io tutto questo rischio francamente non lo vedo.

Ci si dice anche: dovete..., c'è stato un difetto di allegazione dove le Parti Civili devono fornire un principio di prova. Ma quale principio di prova? Si

chiede oggi in fase di richiesta di esclusione, una anticipazione della sentenza di merito sulla fondatezza o meno della domanda di costituzione di Parte Civile. Ma quello attiene allo sviluppo del processo, nel corso del processo, all'esito del processo quando avremmo sentito i periti, tutte le parti, i testimoni, potremmo anche decidere di non presentare le nostre conclusioni, se ci renderemo conto che non c'è un danno risarcibile, come consente anche il Codice. Non le presenteremo, garantisco che è già accaduto in passato, perché i processi servono a questo, a capire se ci sono dei reati, e a capire se ci sono dei soggetti danneggiati, e chi ha titolo a chiedere un danno. Servono a questo. O si vuole anticipare la sentenza? Anche perché poi è una richiesta davvero singolare quella di reiterare il principio..., non avete allegato, non avete prodotto, ma in fase di ammissione delle costituzioni di Parte Civile, non è nemmeno prevista la produzione di atti o di documenti. È prevista in una fase successiva del 493, dopo che sono state ammesse le parti, la produzione dei documenti. Chi ha prodotto dei documenti ha fatto qualcosa che non era nemmeno previsto dal Codice, ha fatto qualcosa di più che è richiesto da alcuna norma.

Principio di prova? Quale principio di prova? Si fonda sul principio di allegazione. Principio di allegazione che va verificato alla luce dei fatti contestati, ed io certo non mi metterò qui a leggere quali sono i fatti contestati, perché sulla capacità produttiva di danno di quei fatti contestati bastano i capi d'imputazioni che conoscete bene.

Perché è necessario il processo? Faccio un caso emblematico sul perché è necessario il processo e non si possono buttare le Parti Civili. Avevo costituito all'udienza del ottobre 2015 un certo signor Salvatore Pirelli che abbiamo detto è stato lavoratore all'Ilva, abbiamo

allegato pure il certificato, il libretto di lavoro da cui emerge che ha lavorato all'Ilva fino al '96, ma ci hanno detto, alcuni c'hanno detto "no, quello ha lavorato fino al '71", ma il processo serve proprio a questo, a consentire il contraddittorio, a capire. Noi abbiamo depositato un libretto, forse non lo so, nell'estrazione delle copie forse ai colleghi non sarà arrivata la seconda pagina dove si vedeva che aveva lavorato fino a '96, invece dal '71 come da loro dedotto. Ma il processo serve proprio a questo, a capire se Salvatore Pirelli ha diritto o no a presentare le conclusioni, o ad avere un accertamento della propria domanda di risarcimento del danno. La prova del danno. Ma quale prova del danno? Tutti sappiamo nella normale prassi dei Tribunali penali che se una domanda di risarcimento danni viene accolta, viene sempre accolta in via generica, non si arriva mai a quantificare il danno nell'ambito del processo penale, non accade mai. poi sarà il Giudice Civili a valutare se ci sono i presupposti o no. E ricordo anche che c'è Cassazione Civile a fiumi che dice: attenzione, che è una condanna generica non esime la parte dal dover dimostrare l'esistenza del danno in concreto e l'esistenza del nesso di causalità. Quindi, è una preoccupazione del tutto fuori luogo.

Veniamo adesso alla parte più delicata, per quanto mi riguarda, cioè alla partecipazione del CODACONS in questo giudizio. Allora, io faccio miei i rilievi sollevati dal primo collega che mi ha preceduto questa mattina, che ha rilevato un dato sicuro, cioè quello dell'ammissione delle parti è il momento finale sia per l'ammissione delle Parti Civili, sia che per sollevare le domande di esclusione delle Parti Civili, i momenti coincidono, sono quelli di cui all'articolo 484. Qua le richieste di esclusione sono arrivate. Se come il

Collegio ha ritenuto tardiva quella costituzione, altrettanto tardive devono essere ritenute quelle richieste di esclusione delle Parti Civili. Ma a mio avviso, in ogni caso anche nonostante l'esclusione di quella costituzione fatta a giugno, rivivono le costituzioni precedenti.

Perché rivivono le costituzioni precedenti a mio avviso? Si è detto da parte delle controparti: "attenzione, nella nuova costituzione di Parte Civile si dichiarava la revoca dei precedenti atti di costituzione e mentre la costituzione di Parte Civile ha un limite temporale, la revoca della costituzione di Parte Civile può essere stata in ogni stato e grado del procedimento. Allora, qua c'è un problema principale di carattere materiale e formale: se la revoca è contenute nella dichiarazione di costituzione di Parte Civile e non ha una propria autonomia, ma quella costituzione di Parte Civile viene ritenuta inammissibile per tardività, quello è un documento che non fa parte del processo, è *tam quam non esset*. Non si può in virtù di quella rinuncia contenuta in un atto che viene spunto dal fascicolo perché tardivo, tenerne conto ad altri fini, ad altri fini tra l'altro opposti a quelli della stessa dichiarazione di cui si chiedeva..., che veniva prodotta in giudizio. Questo è il primo elemento di carattere formale.

Ma poi c'è un motivo di sostanza, quella revoca dei precedenti atti giammai potrebbe essere..., è un atto a tutti gli effetti che ha valore negoziale, ma giammai potrebbe essere considerata come una revoca dell'azione civile nel processo penale, perché è un atto dove si chiede, ci si costituisce Parte Civile, cioè la volontà negoziale è esattamente l'opposta e la revoca era solo subordinata a far entrare questo nuovo atto in sostituzione dei precedenti, ma se questo atto non entra nel giudizio, non entra con questo atto né la revoca in esso contenuta

delle precedenti costituzioni, né tanto meno può essere considerato come una rinuncia all'azione civile, in un atto in cui si dice esattamente l'opposto, di voler perseguire, di voler proporre l'azione civile nel corso di questo giudizio. Si trattava di una dichiarazione che era ovviamente implicitamente condizionata all'ammissione di quell'atto di costituzione.

Per motivi logici e di buon senso che non dovrebbero sfuggire. Quindi, quando si dice "ma la revoca si può fare in ogni stato e grado", sì ma la revoca si può fare in ogni stato e grado quando è un atto di revoca, ma quello è un atto di nuova costituzione. Insomma, il buon senso! Sul merito dei precedenti atti di costituzione di Parte Civile, ci si è detto utilizzando alcune sentenze della Cassazione che qua manca il radicamento territoriale del CODACONS. Prima cosa non è vero perché c'è il CODACONS Puglia che opera, ed è ben noto, ma poi questo problema è del tutto irrilevante, perché noi abbiamo dedotto nelle costituzioni di Parte Civile, in tutte le costituzioni di Parte Civile prodotte, l'atto di riconoscimento del Ministero dell'Ambiente. L'articolo 13 della Legge 349 del 1986 prevede espressamente, perché per stabilire quali sono le associazioni di tutela ambientale che hanno determinati poteri, e poi vedremo quali sono questi poteri, l'istruttoria, la valutazione la fa il massimo soggetto istituzionale che si occupa della tutela dell'ambiente in Italia, ed è il Ministero dell'Ambiente e noi abbiamo prodotto gli atti che riconoscono il CODACONS come associazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 349 del 1986. Che è esattamente la legge (parola incomprensibile) tutela del Ministero dell'Ambiente, quindi il massimo riconoscimento nella legge..., ai sensi della legge che ha proprio il fine di tutelare l'ambiente in Italia.

L'articolo 13 che parla appunto di associazione di protezione

ambientale a carattere nazionale, le quali poi entrato nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente e noi abbiamo anche prodotto l'atto di inserimento nel CODACONS nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente. Quali sono questi poteri che hanno queste parti? Allora, l'articolo 18 sempre della Legge 349 dell'86, io poi produco tutti gli atti che sto citando, al comma 5 prevedeva che le associazioni individuali in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi di danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa. Cosa vuol dire ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa? Vuol dire che sono titolari dell'interesse legittimo. E a seguito della sentenza numero 500 delle Sezioni Unite ben nota, l'ordinamento riconosce e tutela anche nel caso di interessi legittimi che siano stati violati. La tutela piena, che equivale ormai all'interesse legittimo, è del tutto equiparata alle posizioni di diritto soggettivo, e se possono ricorrere innanzi al T.A.R. contro gli atti legittimi in materia ambientale, è chiaro che sono portatori quanto meno di un interesse legittimo. Ma questo riconoscimento è poi confermato nell'articolo 309 del Codice dell'Ambiente, 152 del 2006, che al primo comma prevede le Regioni e le Province Autonome e gli enti locali anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino interesse legittimante la partecipazione al procedimento, eccetera eccetera, possono chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente ai sensi del comma sesto, e possono presentare denuncie, osservazioni, (parola incomprensibile) documenti e informazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale. Aggiunge poi

l'articolo 310 del Codice dell'Ambiente che i soggetti di cui all'articolo 309 comma primo che sono legittimati ad agire secondo i principi generali per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione della disposizione del presente Codice. Sono legittimati, 310, quindi sempre confermata la posizione di interesse legittimo, sicuramente tutelabile con un'azione di danno, ma che rientrino in questi soggetti al comma 1 del 309 anche le organizzazioni riconosciute come maggiormente rappresentative, lo dice il secondo comma dell'articolo 309. Perché dice che le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986 numero 349 sono riconosciuti titolari dell'interesse di cui al comma 1.

Quindi, la legittimazione all'azione, alla titolarità dell'interesse legittimo e quindi ad avviare eventuali azioni di danno, è riconosciuto per legge in virtù di quel riconoscimento. Mi limito, Presidente, a riguardo, vi è stato già citato, ricordare soltanto che l'articolo 313 comma settimo a fronte della legittimazione riconosciuta al Ministero del danno ambientale, ovviamente non potevano tagliare il diritto ad avere tutela giuridica per gli altri soggetti che vantavano una posizione tutelata afferma: "Resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo..., dal danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti ed interessi lesi". Quindi, non è vero che la legittimazione del Ministero dell'Ambiente è esclusiva e cancella le posizioni tutelabili degli altri soggetti eventualmente lesi. Questa la produco. A riguardo vi produco anche, non ve la leggo, ve ne faccio grazia, la sentenza della cassazione, la numero 35393 del 2008 che

ha riconosciuto espressamente che se c'è un'associazione che è riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, si può sicuramente costituire nei processi di danno ambientale. Era addirittura un caso per l'importo di un fucile nell'ambito di un parco naturale. Ma su questo c'è Cassazione conferme ripetute.

Non vi..., vi produco anche un'ordinanza ammissiva sempre della costituzione di Parte Civile del CODACONS, del Tribunale di Catania che ripercorre anche la situazione normativa, quindi non vorrei farvi perdere ulteriore tempo su questi aspetti. Quindi, il CODACONS a nostro avviso è legittimato. Alcuni ultimi rilievi velocissimi, veramente rapidissimi, relativi alla possibilità di estendere le costituzioni di Parte Civile già prodotte nei confronti degli enti che si sono costituiti come responsabili, come terzi responsabili. Allora, io su questo vi ricordo soltanto Cassazione Penale Quinta, del 1981 la numero 149166, Cassazione Penale Terza 22 giugno '90 numero 185035 che hanno affermato che se (parola incomprensibile) un soggetto intervenuto come responsabile civili, tutti i soggetti ritualmente costituiti che abbiano fatto quella domanda, nelle nostre costituzioni c'era la domanda nei confronti dei responsabili civili possono estendere la domanda. È stato rilevato dalla Difesa, non mi ricordo se di Riva Fire o Riva Forni, che quella nostra costituzione era fatta al solo fine di eccepire l'irregolarità della citazione nel giudizio. Ma la citazione nel giudizio, scusatemi, si fa sulla base del decreto emesso dal Presidente, cioè non c'è un atto della parte, non esiste un atto di parte con cui si cita, è il Presidente che verificata la sussistenza dei presupposti emette il decreto di citazione a giudizio. Cioè si vuole contestare che non fosse regolare quel decreto di citazione? Ma a noi francamente interessa poco, ne

chiedessero la revoca, ma è con quello che avviene la citazione in giudizio del responsabile civile. Una cosa è certa, che il Codice all'articolo 84 ai fini della costituzione in giudizio del responsabile civile vi chiede dei requisiti e degli elementi di assoluta linearità e semplicità. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado anche a mezzo di procuratore speciale. La dichiarazione deve contenere la generalità della persona fisica o dell'associazione o dell'ente che si costituisce, il nome e cognome del Difensore, e l'indicazione della procura, la sottoscrizione del Difensore. Quindi, siccome l'atto con cui sono in giudizio Riva Fire e Riva Forni, ha tutti gli elementi prescritti dal Codice, noi chiediamo di estendere la domanda nei confronti di questo soggetto regolarmente costituito in giudizio, perché in base alla sentenza della Cassazione che vi ho citato è irrilevante se siano stati citati in giudizio da una Parte Civile piuttosto che da un'altra. Si può estendere la domanda. Sulla responsabilità ex lege 231, una battuta proprio semplice semplice, pulita pulita e di buon senso, ma io vi chiedo: premesso che nella legge, nella 231 non c'è nessun divieto, non è mai detto che non ci si può costituire Parte Civile, ma io vorrei proprio assumere le vesti dell'uomo della strada e vi chiedo: scusate, ma se nel processo penale si può citare in giudizio il terzo responsabile civile solo perché ad esempio è datore di lavoro di uno degli imputati, e quindi senza alcun elemento di colpa, se non una colpa (parola incomprensibile), ma come è possibile... e quindi si può esercitare l'azione civile solo sulla base del rapporto di lavoro, ma come si può pensare che se quel datore di lavoro, oltre ad essere il solo datore di lavoro, è imputato per un illecito amministrativo, sia esente dalla possibilità dei soggetti danneggiati di

poter proporre una domanda contro di lui. Allora, io ricordo che le norme in linea di principio vanno interpretate alla luce della costituzione, cioè di fronte a due possibili opzioni alternative interpretative l'interprete deve privilegiare quella conforme alla costituzione. Ma se volessimo arrivare a dire che in quel caso non c'è l'azione civile del soggetto danneggiato nei confronti di chi è responsabile di una colpa, di una condotta definita illecita dalla stessa legge, e ci sarebbe una violazione oltre che del principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3, ma anche una violazione dell'articolo 24 della costituzione, che riconosce a tutti i soggetti la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri interessi lesi. Più interesse leso così, responsabile civile senza colpa lo posso chiamare in giudizio, responsabile illecito amministrativo nei confronti..., ai sensi della 231 non lo posso chiamare in giudizio? Senza la norma espressa che preveda questa impossibilità. A mio avviso è una interpretazione che non è possibile. Ho concluso, Presidente, produco gli atti ai quali ho fatto riferimento, le sentenze.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO RIENZI - Precedente, mi scusa il collega, siccome mi devo allontanare, lascio in sostituzione l'Avvocato Minetola anche per l'Avvocato Silvetti e l'Avvocato Lioi. Grazie.

AVVOCATO RAFFO - Signor Presidente, mi scusi, mi scuserà anche il collega. Sono l'Avvocato Raffo, sono il Difensore del dottor Manna e del dottor Ippazio Stefano, vorrei che fosse dato atto a verbale. Mi era stato detto di sostituire anche la posizione dell'Avvocato Francesco Paolo Sisto per quanto riguardava il professor Liberti, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO PELLEGRIN - Grazie, Signor Presidente. Intervengo sia a nome proprio per le Parti Civili da me patrocinata, anche quale sostituto dell'Avvocato Sergio Bonetto in ordine alle eccezioni proposte contro le sue Parti Civili, ed anche come sostituto del collega Ottino e Gianluca Vitale. Signor Presidente, per dare buona prova che le Parti Civili non sono un ostacolo, ma sono l'esercizio di un diritto, condenserò quello che mi ero programmato di dire richiamando solo per alcuni punti che sono stati questa mattina dal bravo collega che mi ha preceduto, ottimamente sviscerati. Quindi, le Parti Civili che sin da ora non sono un ostacolo in questo processo, ma vogliono solamente che il processo sia fatto, daranno prova di essere adeguatamente brevi e concise e di non ripetersi sulle cose che avete già sentito. Questo nonostante sia stata prospettata quella che il collega poc'anzi ha detto, il pericolo di avere tante Parti Civili nel processo. Mi si consenta solo un'annotazione su questo, poi passo alla disamina della sentenza Eternith che è stata un po' citata come una sorta di bambolina del woodo. Le Parti Civili lungi dall'essere un ostacolo come ha detto e come ha ribadito quella sentenza di Cassazione che ha considerato il provvedimento abnorme, quello di Calciopoli, sono l'esercizio di un diritto, perché è comodo indicare dietro di voi quella scritta "la legge è uguale per tutti", ma spesse volte nella lettura di quel libro verde, molto spesso è verde quello lì, ci si dimentica di leggere quello che viene preposto, questo libro verde, che è la costituzione della Repubblica, le Parti Civili sono espressione dell'articolo 24, per cui tutti, non solo gli imputati che devono difendersi dal processo o nel processo esercitano un proprio diritto. E pertanto tornando ad eternith, eternith è stato un processo che non è paragonabile a questo, che era molto più piccolo,

come dimensione, come inquinanti che sono stati immessi nell'ambiente, ce n'era uno, qui ce ne sono diversi, come patologie, lì ce n'era soprattutto uno, due o tre, qui ce ne sono quasi tutte. Come numero di Parti Civili era maggiore, ce n'erano più di quattromila che hanno esercitato un diritto. Il processo Eternith è stato portato a termine per quanto riguarda la statuizioni che sono state date nella sentenza, quindi è stato conservato il diritto delle Parti Civili ad agire in giudizio senza considerarlo un ostacolo.

Guardate, sono state prospettate tutta una serie di eccezioni formali, sostanziali e si sono appoggiate su un dispositivo teso ed eliminare quante più Parti Civili possibili, teso a fare un po' di quest'aula un fatto privato tra gli imputati e la Procura? Mi chiedo, punto interrogativo. A parte che le Parti Civili sono un fatto di democrazia, vestendo proprio comodo non la legge è uguale per tutti, ma addirittura determinati provvedimenti giurisprudenziali di un vestito che non era nemmeno il loro. E questa è la sentenza eternith. Guardate, si è prospettata una tesi, io non ero presente quando ha parlato l'Avvocato Caiazza, era presente il collega Bonetto, e quindi io riferisco anche imprecisamente quello che è stato detto, però è stata proposta una tesi suggestiva. Guardate, nel processo Eternith si sono tenuti fuori i morti, si sono tenute fuori le lesioni, cioè quegli sviluppi del reato di disastro ambientale che sono ulteriori al semplice danno da esposizione. Pertanto si è detto: allora dobbiamo applicare con rigore la sentenza Eternith, tenero fuori tutti coloro che hanno avuto un danno. Con questo si può (tra virgolette) "normalizzare", che è parola che fa riferimento ai periodi in cui la costituzione non c'era. Il processo, ma non è vero! Questo è il primo esempio di un vestito che è stato messo addosso a questa

sentenza che non è così, che non lo rappresenta. È in parte vero che sia per il Tribunale di Torino, la Corte d'Appello di Torino in un certo modo non si sono occupati dei successivi esiti più gravi del danno da esposizioni, lesioni, tumori, eccetera eccetera, ma questo non vuol dire che hanno escluso tutte le Parti Civili che hanno avuto un danno maggiore. Poi andate a leggervela questa sentenza, è stata evocata come una bambola del woodo, noi qui ce l'abbiamo e la mettiamo a disposizione su un cd, perché sono 800 pagine, a dimostrazione che i processi con tantissime Parti Civili si possono fare e si possono concludere, perché è una questione di democrazia. Voi ce l'avete qui la sentenza. Le Parti Civili che hanno lamentato un danno da esposizione, esposti, lesi, malati e morti, perché ce ne sono stati tanti anche in quella situazione, così come ce ne sono tanti qua e purtroppo ce ne saranno, sono stati tutti mantenuti all'interno del processo ed hanno tutti ricevuto una liquidazione per danno da esposizione pari ad euro 30.000. È questo quello che dice la sentenza Eternith. Non dice di tenere fuori le Parti Civili che lamentano un danno successivo. Come si sia potuto vestire questo provvedimento di un significato tale dimostra come si è voluto qua adottare un profilo tale da tenere fuori le Parti Civili che sa di difendersi dal processo. Attenzione! Non è che non lo si può fare! L'imputato ha anche diritto di difendersi dal processo, forse spera che bene o male le cose vadano un po' come alla fine sia andato per Eternith, cioè ci sia una prescrizione, punto interrogativo. Quindi, si difende dal processo, ma il nostro interesse è diverso, la prescrizione non ha vanificato i risarcimenti, non ha vanificato la pena, cioè il diritto che è stato tutelato delle singole Parti Civili che sono comparse, ha solo posto le basi per l'indizione di un nuovo processo,

quello per i fatti di omicidio. Questo noi non lo contestiamo, ma il nostro interesse è diverso. Il nostro interesse il processo è quello di farlo, e secondo questa stranissima coerenza per cui secondo gli Avvocati della Difesa nati, esposti all'inquinamento, morti e lesi dovrebbero se differenziati, qui arriva un documento che invece vi dice esattamente il contrario, e qui la prima cortina fumogena, la prima dose di polvere pruriginosa che è stata inserita in questo processo sulle Parti Civili che viene secondo me dissolta.

Poi si è contestato sempre sulla stessa base, e qui parlo ovviamente, comincio dai casi che mi interessano direttamente, che non sono stati trattati per relazione da altri colleghi, dalla costituzione di Alessandro Rebutti, che ci sta molto a cuore, che è un ragazzo che forse i Giudici Popolari lo conosceranno, perché non aveva una patologia che possiamo definire Ilva correlata, era un ammalato di fibrosi cistica, ed era un residente della città di Taranto, molto famoso, perché sebbene fosse malato, era proprio un attivista questo ragazzo, si era messo di (parola incomprensibile) per lottare contro l'inquinamento della città di Taranto. Cosa si dice? Siccome viveva a Taranto, e non a Tamburi e Paolo VI, perché adesso un altro dei temi che è stato messo sul piatto circoscriviamo, delimitiamo dimenticando che però esistono degli atti nel quale un incidente probatorio, nel quale si dice che l'aria inquinata, esposta all'inquinamento è ben oltre il quartiere Paolo VI e Tamburi che sono i maggiori costi dell'inquinamento, i maggiori luoghi in cui gli inquinanti hanno svolto il loro ruolo, ma inquinata è stata tutta un'area di venti chilometri all'interno della città di Taranto e tutta la popolazione tarantina è stata esposta a questo danno, e nello stesso modo in cui sono stati esposti quelli che sono si costituiti nel

processo Eternith per danno da esposizione, Eternith, danno da esposizione, costituzione di Parte Civile, diritto di esercitare il proprio diritto. Questo ragazzo l'ha fatto, si è fatto una domanda: ma io tarantino impegnato nella difesa dei miei diritti a non essere inquinato, impegnato anche nella difesa dei miei diritti personali a non subire un inquinamento fuori controllo nella città di Taranto che può gravare le mie patologie preesistenti per la fibrosi cistica, non ho diritto di costituirmi anche io per danno da esposizione? Non ho diritto anche se ad un certo punto si costituisce il mio genitore, perché io non ce la faccio. Non ho diritto anche se non ci sono più, a restare qua, *iure eriditatis* ovviamente, perché ho subito un inquinamento fuori controllo e forse la mia patologia si è aggravata. Attenzione, qui è stato: Ah, non è una malattia correlata, non ci sono l'aggravamento, come se si dovesse fornire la prova ancora prima che ci si costituisce del fatto che questo aggravamento dipenda. Se voi vi leggete, qui anche altra mistificazione, perché bisogna leggerseli gli atti di costituzione di Parte Civile, voi leggetevi la costituzione dell'Avvocato Sergio Bonetto per Rebuzzi, non si costituisce per l'aggravamento, non si costituisce per la morte, si costituisce semplicemente per un danno da esposizione, e non ha diritto Aurelio Rebuzzi, che potrà essere considerato per gli Avvocati della Difesa un caso limite o un caso off limit, di stare qua come danno da esposizione insieme a tutti gli abitanti della città di Taranto, insieme a tutti quelli che hanno avuto quella paura?

Guardate, il danno da esposizione, l'ha detto bene prima il collega e non lo ripeterò, per chi abitava in determinati luoghi era quel coprifuoco da seguire, ma il danno da esposizione guardate che è anche questo,

soprattutto per le Parti Civili che tratteremo dopo. Noi avevamo tipo dico otto fra le nostre Parti Civili, che sono nella nostra fila di Avvocati che ci sono qui, oppure è il numero esatto della composizione vostra, sei più due, bene di questi otto, uno o due sono morti! Come la decimazione nel film "uomini contro", che raccontava la decimazione della prima ora mondiale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, questo è il danno da esposizione, quando ci si pone di fronte ad una possibilità di morire sapendo che tocca a due su otto voi, di noi. Questo è il danno da esposizione, oltre a quello che ha detto benissimo il collega che mi ha preceduto. Noi crediamo che Rebuzzì avesse diritto di fare ciò che ha fatto, quindi vi chiediamo vibratamente di rigettare anche le eccezioni che tendono a tenerlo fuori dalla giustizia che ha diritto di avere.

Di questa cosa è stato già parlato ampiamente, vale a dire quella seconda (parola incomprensibile) fumogena per cui quell'atto di costituzione, mi ha preceduto il collega bravissimo, bravissimo perché ha sviscerato tutta una serie di problemi che tutte le volte quando ci sono delle Parti Civili vengono posti... Dobbiamo portare un onere probatorio, l'atto di costituzione di Parte Civile non è un'offerta di prova, l'atto di costituzione di Parte Civile, e la termino qui perché fin troppo è stato detto, è l'esposizione delle ragioni della domandin tema *causa petendi*, la legge è uguale per tutti noi siamo una nazione di statuto (parola incomprensibile) fino a prova contraria, non una nazione in cui i precedenti giurisprudenziali sono vigenti e spesso, come in questo caso, vengono spesso citati a sproposito, per cui addirittura nonostante non abbiano valore è stata necessaria una riforma per... Quindi, il Codice dice che ci devono esporre le ragioni della domanda e tutte le volte che la Cassazione è intervenuta non è intervenuta

per redarguire tutti quelli che facevano male l'atto di costituzione di Parte Civile così come è stato fatto un po' in quest'aula, tu hai fatto bene, tu hai fatto male, 5, 6, 6+. Non è così. L'unica volta che la Cassazione, le poche volte che la Cassazione è intervenuta sul punto è quando vi era una costituzione di Parte Civile nella quale non si capiva qual era il titolo legittimante, qual era il rapporto tra il danno avuto e le condotte degli imputati e semplicemente si faceva un generico riferimento nelle costituzioni al Giudice di Pace di cui si metteva al capo d'imputazione. E pure lì è detto: ma quando al capo di imputazione identifica la persona offesa, perché quelle costituzioni non dicevano neanche "sono persone offese", non sono queste dove ci si è messi a dire molto di più, quelle costituzioni manco dicevano "sono persone offese". E allora anche lì le si è comunque salvate dicendo "nei capi d'imputazione in cui sono già considerate persone offese, e dove nel caso della minaccia è evidente qual è la condotta del rapporto di causalità con il danno che il danno morale, va be' è come se avessero detto le cose che non hanno detto". Il principio di conservazione dell'atto persino per queste costituzioni qua, figuriamoci per quelle per cui si è da alcuni prospettato, e riguardo alcune costituzioni dell'Avvocato Sergio Bonetto, l'asserita pretesa genericità nell'esposizione delle ragioni della domanda.

Devo dire che in merito alle parti da me rappresentate, vale a dire Axo Armando, una cartina di tornasole efficace la possiamo trovare nel fatto che l'Avvocato Annicchiarico che ha fatto una credo puntuale e molto capace radiografia di tutte le costituzioni di Parte Civile non mi ha citato, già questo mi consentirebbe come fonte extra ordine dire finisce qua. C'è qualcun che ci ha provato anche così, quindi si è detto Axo, mi pare che

ci sia l'Avvocato Caiazza con due righe nella memoria, non dice cosa ha fatto, non espone qual era la ragione. Axo, se si ha contezza dei passi delle altre costituzioni si vede che l'esposizione delle ragioni della domanda di Axo sono: menziona il fatto della sua residenza, in cui si offre, anche se non dovuto, certificato di residenza, viene esposto di come la vicinanza, lui risiede nel quartiere Paolo VI, per fatto notorio di questo processo e per fatto stabilito anche dall'incidente probatorio, uno dei luoghi di maggiore esposizione e lui ci risiede da tempo memorabile. Non mi ricordo l'anno, ma lo si vede nell'atto di costituzione magari alla fine lo dico. Insieme all'esposizione di come la vicinanza a tale aeea, quindi all'abitazione dello scrivente nei pressi dello stabilimento Ilva ha determinato per lo stesso un'esposizione ai rischi per la propria salute, derivante da esposizione ad agenti patogeni, in particolare cancerogeni quale conseguenza diretta del comportamento degli imputati, anche quale conseguenza del timore di ammalarsi. Ma cosa doveva dire? E cita tra l'altro la Cassazione che a Sezione Unite del 2011, che dice che anche la sofferenza soggettiva la cui intensità durata nel tempo non assume una rilevanza ai fini della sua esistenza, identifica anche questo timore di ammalarsi. Segue poi anche nella parte in diritto una precisa descrizione della fenomenologia dal suddetto danno da esposizione, di come si è correlato ai fatti contestati non solo ai fatti di disastro ambientale, ma anche riprendendo le argomentazioni dell'ordinanza della dottoressa Gilli dell'udienza preliminare, anche ad una serie di altri fatti, poi valutate voi, ma su onere allegatorio l'ha assolto Axo, tant'è che l'Avvocato Annicchiarico nulla ha avuto da dire. Nesso di causalità tra condotta dell'imputato e i danni che da questo, solo da questo

sono derivati, lasciando, sono parole di una delle sentenze della Cassazione, che sono innumerevoli, lasciando alla sentenza di merito il compito di verificare la fondatezza degli assunti, sul resto ha già detto tutto lui, non mi metto a ripetere.

Discorso analogo vale per le Parti Civili dell'Avvocato Bonetto che riguardano i lavoratori cimiteriali, e qui bastava veramente leggersi la costituzioni di Parte Civile per neanche arrivare a prospettare, ad avere il coraggio di prospettare una cosa di questo genere. Nelle costituzioni è stato dato atto del rapporto lavorativo, del luogo di lavoro, adiacente ad una delle zone più inquinate quando si tratta di residenza, nel caso di lavoratori cimiteriali che è il luogo di lavoro è notoriamente, e come atti di questo processo, adiacente ad una delle zone più inquinate cioè i parchi minerali, sta vicino lì, tant'è che si è colorato di rosa e poi lo dipingono di rosa perché è vicino ai parchi minerali, dell'incidenza dell'esposizione degli inquinanti che per Tamburi, il cimitero e Paolo VI sono per il 99% incidenti quelli dell'Ilva sul totale degli inquinanti, 99,7%. Si è dato atto persino del fatto, pensi quanto poco si è contribuito all'esposizione della domanda, delle approfondite indagini che ci sono sugli atti di costituzione delle rilevazioni ambientali da parte dell'Arpa Regionale Puglia nei luoghi di cimitero, di Tamburi e della particolare natura degli inquinanti data dalla polverosità della diossina ed è fatto notorio con il commissario del Governo, lo leggete su tutti i giornali, tant'è che ha anche avuto una serie di colloqui con il Sindacato che rappresentiamo, lo SLAI Cobas per l'attuazione di questo piano di bonifica, ha predisposto un piano per la bonifica di detto cimitero e ci sono state delle ordinanze del Sindaco che dicevano che non si poteva stare per più di tanto tempo in quel

cimitero perché era pericoloso, come se fosse Cernobil. Io non aggiungo altro sull'onere allegatorio, che non sarebbe stato assolto dall'Avvocato Bonetto, perché diventa un insulto.

Allo stesso modo di si è proceduto con i dipendenti dell'Ilva, (parola incomprensibile) del rapporto lavorativo, delle mansioni, dell'incidenza degli inquinanti, io ho sentito su una lista "non ha allegato, non ha allegato", ma che cosa dovevano allegare? Il fatto che nei vari reparti in cui i dipendenti hanno lavorato, sono state accertate malattie professionali e tumorali oltre ai numerosi casi di infortunio? Ha detto tutto lui! Quando batto vuol dire che salto una serie di cose di cui non devo parlare e sono poche quelle che devo ancora affrontare. Affrontiamo il problema di Medicina Democratica, costituzione di Medicina Democratica. Addirittura qua, quindi rinnovo la solidarietà per dire che il CODACONS non ha legami territoriali, Medicina Democratica che è del '72, che opera in Italia a livello nazionale e anche locale, con sede anche in Puglia per tutto quello che riguarda i problemi dell'ambiente di lavoro, della salute dell'ambiente di lavoro e della salute dell'ambiente di vita, mi chiedo che cosa deve essere il legame territoriale. Guardate, io sono andato pure a vedere altro fatto notorio, c'è addirittura una sede a Massafra, a Massafra, una stazione di differenza da Taranto, c'è il porto, un po' di campi e c'è Medicina Democratica a Massafra, ma poi si è detto anche in queste eccezioni, io qui veramente, io devo dirlo questo, si è tentato veramente di tutto, si è sparsa polvere, illusioni e cose che non sono vere, perché ci si è messi 20 minuti a prendere in giro il fatto che i documenti offerti da Medicina Democratica testimoniano un'attività al di sopra dell'Emilia, ma bastava andare avanti, l'elenco era lungo, se ci si stufa prima non è

colpa mia. Se andavano avanti con la lettura vedevano, c'erano una serie, per quanto riguarda la Puglia, nell'indice dei documenti offerti, interventi a Brindisi, a Foggia, sulla rivista si può leggere un articolo molto critico nei confronti di iniziative giudiziarie, ma comunque riguardante sicuramente l'Ilva nel 2014, manca la territorialità, anche fosse necessaria. E ci si chiede: ma perché si fa una bella polemica è riconducibile ad interventi a Bergamo, Mantova, e nulla viene detto dagli imputati su questo si fa sull'Emilia e ci si intrattiene 20 minuti?

Guardate, ci sono poi tutta un'altra serie di eccezioni formali su Medicina Democratica, compresa quella..., per quelle eccezioni formali io faccio una parentesi, non trattandosi di atti di costituzione redatti da me, redatti dall'Avvocato Bonetto che siamo di due studi diversi, per lui darò una spiegazione, per questo vi dico: andate a vedere quello che sta negli originali, perché anche se fosse legato per mero errore materiale una procura, un verbale del consiglio direttivo che non fosse tale, io credo che i poteri del procuratore, laddove vengono prodotti quelli..., ho detto l'Avvocato Bonetto nel caso, comunque di riprodurre i verbali adatti sarebbe comunque conservato il potere, è come quando nella querela semplicemente si produce l'atto con cui si dà fondamento a dei poteri esercitati. Comunque vi ripeto: anche con quelli con riferimento alla mancanza della firma, alla mancanza delle pagine, anche alla mancanza delle pagine, è evidente che qualcosa sarà successo, ripeto qualcosa, però per quelli, anche per quanto riguarda la mancanza della firma, taglio la mia discussione, non c'è la procura autenticata, ma c'è la sentenza della Cassazione che dice che in mancanza della sottoscrizione per autentica della procura, la sottoscrizione dell'atto di costituzione vale come

duplice funzione, anche qui principio di conservazione dell'atto, perché poi alla fine quel diritto là che è uguale per tutti, non è una montagna di carte, è una montagna di sostanza. Che diritto di Difesa lede quando si è montata per anni una polemica fatta come ha detto il collega su una procura speciale non necessaria, ma andiamo! E quindi, questa sentenza chiude il discorso anche su un eventuale, uno o due errori formali. Poi, guardate, le eccezioni sono state sparate, con questo concludo, ripeto perché le Parti Civili sono un ostacolo, ma le Parti Civili saranno un ostacolo. Ve lo dico sin da ora, però non vi dico adesso che ostacolo saremo, ve lo dico alla fine della mia discussione. Sottolineo come un sacco di eccezioni sono state prelese con minuti e minuti di discussione, e mi scuserete per essermi dilungato più di tanto in modo assolutamente inutile. Io mi sono dovuto ascoltare per dieci minuti adesso non mi ricordo se il Difensore di Riva Fire o qualcun altro, contro la costituzione di Medicina Democratica mentre la costituzione di Medicina Democratica se ve la leggete, se se la fosse letta non parla affatto di costituirsi contro l'ente, lo toglie dai soggetti contro cui si costituisce. Dichiaro di costituirsi contro, non ci sono gli enti, poi li riporta nel capo d'imputazione successivamente, ma non si costituisce contro di loro, dieci minuti per una roba del genere! Dieci minuti!

Guardate, noi riteniamo e concludo, e consentitemi di concludere chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni formulate dalle Difese degli imputati e dai responsabili civili con un'ultima annotazione finale mia. Nostro dovere, oltre che diritto, essere qui per far sì che questo processo non si svolga in via privata, questo processo è un processo in cui si devono dimostrare condotte per un disastro ambientale ed un *unicum*, per

cui sono contestate condotte anche in cui si è utilizzato a piacimento le amministrazioni locali, e questo lo dico per legittimare la costituzione dei miei assistiti anche con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, secondo l'ordinanza della dottoressa Gilli, si è fatto tutto pur di massimizzare il profitto sulla pelle e sulla salute degli abitanti, per questo questo può essere un processo con le Parti Civili. Perché è qui nella pubblicità del processo che si vede quello che è successo, non è un combattimento di astratte regole, poste a garanzia di un diritto di Difesa che spesso (parola incomprensibile) ha il diritto di non difendersi mai nel merito.

E allora vi dico questo: noi saremo un ostacolo, ve lo dico come dichiarazione programmatica, saremo un ostacolo, ma sapete che ostacolo saremo? Noi saremo un ostacolo con la nostra condotta che il processo non si faccia o si faccia lentamente, le Parti Civili non sono mai un ostacolo, sono l'esercizio di un diritto. Io vi ringrazio. Chiedo il rigetto di tutte le eccezioni sulle costituzioni da me rappresentate. Riserviamo di produrre una memoria scritta, ho fatto una memoria scritta, la riproduciamo domani o nei prossimi giorni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io vi ricordo che siete iscritti in 27, quindi pregherei di essere concisi nel limite del possibile, perché altrimenti sarà molto impegnativo seguirvi tutti.

AVVOCATO Michele LIOI - Io e Silvetti ci allontaniamo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presidente e Signori della Corte, Leonardo La Porta nell'interesse di quattro distinte Parti Civili, i signori Carriglio Pignatelli, Montervino Lobarco, Centonze e Santoro quali titolari di alcuni immobili ai Tamburi e sarà un intervento realmente breve, nonché nell'interesse di Altamarea.

La prima questione, non faccia impressione la quantità di documentazione, perché è soltanto legata all'utilità per me di consultazione. La prima questione concerne proprio l'eccezione sollevatami dalla Difesa a riguardo della mancanza della sottoscrizione... immobili dei Tamburi, io produco in visione o meglio do in visione qualora abbiate necessità di acquisirla, sono atti già contenuti nel fascicolo processuale, gli atti di costituzione depositati in udienza, cosa distinta e diversa rispetto all'allegato in supporto informatico, da cui si può evincere con assoluta chiarezza l'esistenza delle firme delle parti, delle sottoscrizioni sia loro che mie. Lo pongo in visione qualora vogliate poi o riteniate necessario.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo gli atti che sono stati già...

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Sì, però siccome la questione è stata sollevata in questi termini, era soltanto per evitarvi un successivo riscontro, comunque questa è la questione che io reputo possa essere superata. Ve li pongo in visione, alla fine della mia discussione (parola incomprensibile) che qualora voi abbiate necessità li prendiate. Sempre sulla questione di questi tre titolari di immobili io devo, poiché vi è stata consegnata l'ordinanza emessa dalla dottoressa Gilli nella data del 16 dicembre 2014 in cui..., quindi soltanto quella allegata al verbale di udienza, in cui si fa esclusione delle mie Parti Civili, la stessa ordinanza poi fu integrata verbalmente dalla dottoressa Gilli, la quale verbale stenotipico sempre del 16 dicembre 2014, pagina 78 e 79, rientra, dopo aver letto l'ordinanza, resasi conto di non aver visionato alcuni miei documenti, "devo fare una correzione nella ordinanza: il Difensore Avvocato La Porta in riferimento ai signori Carriglio, Pignatelli, Montervino Lobarco,

Centoze, e Santoro ha depositato gli allegati ad integrazione" per cui si corregge la parte dispositiva dell'ordinanza e quindi si considerano Parti Civili anche i miei assistiti, perché purtroppo quell'ordinanza di cui avete voi copia non comprende le mie parti. Soltanto per superare questo problema, la documentazione che depositai in udienza preliminare è stata anche e successivamente depositata a questa Corte, perché a mio avviso doveva essere allegata come appunto onere di allegazione della parte, agli atti di costituzione di Parte Civile già depositata in udienza, però siccome ho visto che non è entrata assieme ad essi, ve la riproduco, o meglio vi ho già prodotto questi documenti per questa questione, ragione per cui la questione..., l'immobile per quanto mi riguarda è abbondantemente conclusa e su di loro ovviamente non vengo a dire nulla. Erano già persone offese dal reato, la persona offesa dal reato non ha obbligo di allegazione alcuna. La persona offesa dal reato indicata così vuoi nella richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione a giudizio, decreto..., richieste di rinvio e decreto che dispone il giudizio, ha diritto a costituirsi. Cioè il principio di allegazione di cui tanto si è parlato, che tanto ha interessato le Difese, voglio dire sulla persona offesa questo problema è abbondantemente a mio avviso inutile, perché se uno è indicato come persona offesa l'unico obbligo che ha è fare un corretto atto di costituzione di Parte Civile, perché il suo ruolo è stato già indicato. Non è soggetto danneggiato da reato, entra direttamente e comunque ho integrato quella documentazione al fine di superare questa problematica.

Problema Alta Marea, eccezioni poche, oggettivamente poche perché io credo, e lo dico con franchezza, e non credo di poter essere smentito, Alta Marea è Taranto, alta Marea è un'associazione nata nel 2008, o meglio il primo

atto con cui si è manifestata in pubblico è del 2008 con manifestazione che ha portato in città ventimila persone. È un'associazione talmente radicata e talmente forte che nel corso degli anni ha fatto talmente tanto, cioè è impossibile quando mi si viene a contestare la costituzione in associazioni successiva ai fatti reato. Alta Marea esiste, è Taranto, questo processo probabilmente, lo dico con franchezza, perché allegati agli atti sempre della costituzione di Parte Civile avrete e avete... Vi chiedo scusa di un'altra cosa ancora, l'atto di costituzione di Parte Civile Alta Marea è sbrindellato, scusatemi il termine, non è il mio tipico atto, perché da quando io faccio atti indicizzo tutta la produzione, probabilmente la necessità di far copie ha portato ad uno sfaldamento oggettivamente brutto, inguardabile e quasi fastidioso ma capita. Ma Alta Marea è sempre esistita, Alta Marea è quella che ha fatto una denuncia sul benzopirene, denuncia sul benzopirene che è confluita in questo processo, Alta Marea è quella che ha denunciato Stefano, perché Stefano era quello cui disperatamente, ma proprio veramente disperatamente gli si chiedeva: "ci fai un'ordinanza per la chiusura delle cokerie?". Cioè Taranto moriva, Taranto moriva e Alta Marea era lì a supplicare di vivere. Guardate, chiunque ha vissuto, e continuo a dirlo, gli ultimi dieci anni a Taranto non può che essere certo di ciò che dico, lo dico e lo dimostro. Vi produco documentazione che copre tutto l'arco temporale fino al 2013, oggettivamente fino al momento in cui questo processo ha una data di interruzione della permanenza e quindi l'ultimo atto che produco è del 17 luglio 2013, quando un incontro finalizzato alla problematica..., un incontro della commissione industria commercio e turismo viene ovviamente invitata anche Alta Marea. Alta Marea c'è. Cioè entriamo nel merito delle

due eccezioni, correttamente lo dico, perché pochi hanno sollevato questioni.

Prima questione: potere di rappresentanza. Si dice duplice punto di vita: il Presidente non è colui il quale può firmare l'atto di costituzione di Parte Civile, c'è un Codice Civile, c'è un Codice di Procedura Civile che regola il funzionamento delle associazioni non riconosciute, articolo 36. Le associazioni non riconosciute stanno in giudizio e sono rappresentate per mezzo del Presidente. Primo discorso, articolo 75 Codice di Procedura Civile, parliamo di azione civile in un processo penale, nell'ambito del procedimento civile le associazioni stanno in giudizio con i soggetti indicati dall'articolo 36. Ancora statuto, lo statuto di Alta Aarea espressamente dice questo: lo statuto di Alta Marea dice che in giudizio il Presidente ha la rappresentanza di Alta Marea nei confronti dei terzi nelle questioni giudiziarie, il Presidente ha il potere di delegare e comunque l'esercizio della rappresentanza è del Presidente. Chi mi ha conferito la procura? Il Presidente. Non poteva fare altro, non c'è altro soggetto, si è parlato in un'eccezione della necessità data anche dallo statuto che l'esercizio della rappresentanza si è gestito in accordo con il comitato, ma quello è un fatto interno, altro è il potere di rappresentanza, trova il suo esercizio. Io ho il potere di rappresentanza, nell'ambito di esso mi devo rapportare con gli altri organi nell'associazione, qualora vi fossero problemi se ne discute, ma io oggi vi produco un documento ultroneo, però è una riunione del comitato lui si rifaceva (parola incomprensibile), vi chiedo perdono, del consiglio antecedente alla sottoscrizione dell'atto e, quindi, della nomina a me, con cui il consiglio dice espressamente al Presidente: "Presidente, costituisciti Parte Civile, e dai incarico

all'Avvocato La Porta". Il discorso è chiuso, il Presidente, il suo Avvocato, il discorso è assolutamente concluso.

Problematica sentita, risentita, le associazioni non riconosciute non hanno il diritto di agire in giudizio, ma c'è Cassazione a Sezioni Unite. Cioè Cassazione a Sezioni Unite sono intervenute, sentenza Tissencru (fonetico), è ammissibile la costituzione di Parte Civile, questa è la sentenza che vi produco, ma non credo sia necessario, sentenza 38343 del 24 aprile 2014, "è ammissibile la costituzione di Parte Civile di un'associazione anche non riconosciuta - caso di tre quarti delle associazioni che sono qui in questo processo - che avanzi *iure proprio* la pretesa risarcitoria assumendo di aver subito un danno sia esso patrimoniale che non patrimoniale". Quindi, quel problema lo accantoniamo. L'unico problema che può sorgere è per l'appunto a che titolo interviene nel processo. È chiaro, è noto a tutti, non intervengo nuovamente sulla questione dell'articolo 91, sull'articolo 74, 2043, 2059, 185, perché sono cose dette, ma quando una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite riconosce il diritto di un'associazione non riconosciuta a costituirsi Parte Civile, per me quel discorso è completamente tolto di mezzo, e Alta Marea interviene in questo senso, Alta Marea non ha mai detto "ho subito un danno ambientale, io non voglio il risarcimento di danno ambientale".

Tornando al discorso che ho fatto in precedenza, Presidente, voi vedrete lo statuto, vedrete tutti gli atti di Alta Marea, e vi renderete conto dell'aggressione al suo scopo sociale. Cioè il fine unico e ultimo per cui Alta Marea è qui è perché ha subito un danno, in 10 anni, cioè voglio dire in questi lunghissimi anni Alta Marea combattiva, e lo dico perché dopo questa manifestazione

del 2008, nel 2009 ne ha portati trentamila in piazza. È andata in Regione Puglia per la richiesta di diossina, ha presentato esposti, tutti fatti antecedenti alla data di costituzione in associazione, esisteva.

Cosa dice la giurisprudenza, perché questo è il nostro problema a questo punto, problematica legata alla preesistenza o meno ai fatti di reato affinché sia riconosciuta ad una associazione il suo diritto. Problematica legata preesistenza, la territorialità è certa, il perseguimento degli scopi sociali è documentale, problematica legata alla preesistenza. La preesistenza l'ho dimostrato in fatto. Ma cosa dice la giurisprudenza? Abbiamo una pluralità di sentenze sul punto che io ovviamente vi produrrò, e riguardano proprio ad esempio il processo Eternith, Medicina Democratica che al momento di commissione dei fatti non era ancora costituita, la Giurisprudenza, la Cassazione ha detto: "Guardate, è vero che all'atto non era ancora formalmente costituita, ma era attiva dal 1978, ragione per cui pur non essendo ancora - come dire? - costituita in associazione esisteva ed agiva, ed è dimostrato" così come io oggi ho dimostrato, o meglio nel 2014 ho già dimostrato, è comunque ricordo storico di ognuno di noi, che verrà fuori quando leggerà quei documenti, Alta Marea già esisteva. Questa è una delle varie sentenze, ma addirittura un processo splendido da alcuni punti di vista, tragico da altri, processo per reati compiuti verso la fine della seconda guerra mondiale, ha una carneficina, un eccidio di civili, in cui..., questo credo che fosse..., ovviamente ho giurisprudenza sul punto che vi produco, fatti commessi nella primavera del 1944, marzo-giugno 1944, interviene come Parte Civile l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita dopo, Associazioni Nazionale Partigiani d'Italia si costituisce dopo, e

ovviamente gli si dice: "non puoi stare qui, perché tu - è facile, ho sentito dire - intervieni dopo, ragion per cui non hai diritto di...". Non è così. Perché l'ANPI che cosa fa? E adesso vengo al raccordo tra queste situazioni, che vado esponendo, ed Alta Marea. ANPI raggruppa in sé in un momento successivo non solo associazioni, ma anche i singoli soggetti partigiani non costituiti in qualcosa che poi confluiscono in atti. La Cassazione dice "è normale che tu abbia diritto a proseguire", è una sorta di incorporazione di fatto, gli stessi soggetti precedenti all'associazione, che confluiscono nell'associazione, quelli stessi soggetti che hanno agito o poi hanno costituito l'associazione non vi è altro che una incorporazione in questa successiva associazione di tutti quei soggetti che hanno già agito. Ma questa è una sentenza, c'è stata una sentenza del 2008 che vi produrrò, era un processo per mafia credo fatto, non mi fate dire sciocchezze, necessariamente in Sicilia, qui c'è una questione ancora più particolare, c'era un comitato condominiale. Noi sappiamo benissimo che l'espressione più povera, scusatemi il termine, dal punto di vista giuridico è il condominio, quattro soggetti, 1131 che nulla fanno per costituirsi, già sappiamo che il condominio in sé può agire per il risarcimento dei danni subiti, cioè se si dovesse fare il solito discorso che non possono entrare perché non riconosciuti, il condominio non potrebbe mai farlo. Ma cosa accadde in quel caso? Vi era questo comitato composto da determinati soggetti, si costituisce Parte Civile per i reati commessi ai danni di quei soggetti una associazione condominiale, una assemblea che si chiamava in particolar modo, si chiamava associazione intercondominiale, soggetto distinto e diverso anche perché il comitato non aveva alcuno statuto. La Cassazione ha specificato che anche

questa associazione aveva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti da quei soggetti, perché questi soggetti sono coloro i quali hanno costituito questa associazioni. La famosa incorporazione di fatto di cui si parlava prima.

Ed allora se andiamo a vedere Alta Marea, vado veramente a concludere, perché ho chiesto la cortesia ai colleghi di passare prima e oggettivamente così come le ho detto devo chiudere i miei tempi. Andrete a vedere, faccio un esempio qualunque, l'allegato 10H dei miei vari allegati, noterete che la firma quando si andava da Vendola, era il 2009 si chiedeva la legge sulla diossina, non entro nel merito di ciò che poi è successo, perché di diossina che sta morendo ancora adesso, qui non si è mai fatto nulla, e lo dico da tarantino, continuo a dire, forse, ma sa perché? La voce bassa sa quando nasce, quando si ha conoscenza e coscienza di ciò che accade, è un involontario calo di voce dettato dalla sofferenza, glielo dico con franchezza, sono di Taranto e questa questione Alta Marea ce l'ho dentro, perché la conosco da decenni, io conosco purtroppo molto meglio di tre quarti, lo dico con franchezza, di persone che sono qui dentro la situazione ambientale di Taranto, perché chi mi conosce sa cosa faccio in questo processo e in tante altre vicende, non entro nel merito della mia attività, perché sarebbe sciocco, però era la giustificazione al mio calo di voce, quando io leggo nel 2009 una supplica a Vendola, "ti prego", promessa di Vendola: "Appena divento Presidente della Regione chiuderò l'Ilva, non possono morire altri bambini", l'affronteremo dopo questa questione, però la voce crolla, deve crollare e Alta Marea è lì, supplicando il Presidente Vendola: "Per cortesia, facci una legge sul controllo sulla diossina". Ma i soggetti che hanno scritto questa richiesta al Presidente Vendola sono

Luigi Boccuni, Nino Briganti, Simona Carone, Pierpaolo Fiume, Roberto Missiani, Antonio Piccione ed altri, che andrete a verificare sono gli stessi soggetti che poi hanno costituito l'associazione.

Ma c'è di più. L'associazione nel suo statuto espressamente dice: "Alta Marea è già operante dal 2008", primo discorso. Secondo discorso abbiamo già affrontato la questione legata agli stessi soggetti. Terzo discorso lo stesso luogo, nel 2008 Alta Marea nella prima manifestazione pubblica, il cui programma, questa famosa marcia di ventimila persone che tutti ricordano, Alta Marea con i loghi poi riportati nello stesso statuto, dunque resistenza certa, soggetti identici, logo uguale, continuità preesistenza, territorialità, rappresentanza, i criteri ci sono tutti. Chiedo ragion per cui il rigetto delle richieste di esclusione delle Parti Civili, produco una mia brevissima memoria per quanto concerne Alta Marea, con le massime cui ho fatto riferimento. Ovviamente io ho anche tutte le sentenze per esteso, qualora le volesse le ho tutte qui a vostra disposizione, perché come noto è importante anche leggere, non rapportarsi soltanto alla massima, ma anche il contenuto delle sentenze. Dunque, qualora le chiedesse, sono qui e ve le potrei produrre sin d'ora. Nonché quella documentazione riguardante i tre atti di costituzione di Parte Civile fatti in udienza preliminare, nonché principalmente l'estratto del verbale di udienza del 16 dicembre 2014 in cui veniva non più esclusa, quei miei tre atti di costituzione di Parte Civile. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO PELLEGRIN - Signor Presidente, chiedo scusa mi sono dimenticato di associarmi alla richiesta di estensione della chiamata del responsabile civile anche per le

nostre Parti Civili costituite, vi produco poi la sentenza Eternith.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Estensione della domanda nei confronti dei responsabili civili.

AVVOCATO MARIGGIÒ - Avvocato Anna Mariggìo per la federazione dei Verdi. Presidente, in questa sede sono state sollevate le stesse medesime eccezioni già sollevate in sede di udienza preliminare, i requisiti dell'associazione a stare in giudizio sono stati ampiamente esaminati in quella sede e sono stati anche ritenuti sussistenti con l'ordinanza del 16 dicembre del 2014. Mi riporto sicuramente ad una memoria breve che avevo depositato in quella data e che già è in atti, in ogni caso per mero scrupolo difensivo, telegraficamente vorrei esporre quanto ai criteri quanto segue. Intanto per quanto riguarda il criterio temporale della preesistenza dell'ente rispetto ai fatti contestati agli imputati. La Federazione dei Verdi è costituita con atto notarile del 1986, cioè anteriormente alla data della commissione dei reati contestati. Copia dell'atto costituito è stata prodotta unitamente alla costituzione di Parte Civile in udienza preliminare, quindi ritengo soddisfatto questo criterio. Criterio della territorialità rispetto all'operatività in rappresentanza dell'associazione, la Federazione dei Verdi svolge la sua attività di tutela dell'ambiente in tutta Italia, con diramazione in tutta Italia ed è anche presente a Taranto attraverso un'associazione cittadina. In udienza preliminare io ho già prodotto un elenco dei tesserati, che è un estratto dell'elenco nazionale dei tesserati dei Verdi. Inoltre, la Federazione Nazionale ha impegnato proprio a Taranto il suo portavoce nazionale, tant'è che a seguito delle ultime consultazioni del 2012 ha svolto anche attività di Consigliere Comunale. Ho prodotto anche una copia del

verbale del Consiglio Comunale, quindi è già allegata in atti. Quanto al criterio di pertinenza intesa quale sussistenza del nesso eziologico tra reato e danno patito che deve colpire direttamente l'interesse tutelato e l'interesse tutelato che deve essere statutariamente sancito, ora intanto l'atto costitutivo prevede all'articolo 3 che la vita dell'associazione sia regolata tanto dall'atto costitutivo che dallo statuto. L'atto costitutivo all'articolo 2 enuncia in modo chiaro e preciso: «lo scopo della Federazione è sviluppare con metodo non violento attività civili, politiche ed istituzionali per la tutela dell'ambiente in difesa della pace per la salvaguardia dei diritti di ogni essere vivente. Tale concetto è stato poi recepito anche nello statuto, personificando addirittura perché dice Verde» eccetera eccetera, non ripeto gli articoli dello statuto perché mi ha dato questo piacere l'Avvocato Sirotti ad elencarlo articolo per articolo.

Però a questo punto mi meraviglia e mi sorprende l'atteggiamento dell'Avvocato Sirotti al quale poi si sono associati altri, il non riuscire a capire il senso di questo statuto. Sicuramente la Federazione dei Verdi è un movimento anche di opinione, perché una rivoluzione industriale o economica in chiave ecologica deve passare necessariamente da una rivoluzione culturale, chiaramente noi facciamo opinione per rispondere anche a quanto è stato detto ieri, cioè che i Verdi erano presenti e nessuno li conosceva, vorrei ricordare che addirittura nel 2007 un ministro dell'ambiente, tale Pecoraro Scanio dei Verdi, introduceva in una legge finanziaria dei fondi per la lotta contro i cambiamenti climatici e poi anche introduceva la non tassazione delle auto, del bollo delle auto a metano proprio per incentivarle l'acquisto. A seguito di questo, questo accadeva nel 2007, nel 2016 invece abbiamo avuto la Coop

21, cioè a Parigi si riuniscono 195 Stati più l'Europa per parlare proprio dei cambiamenti climatici, quindi questo per dire che eravamo avanti e che eravamo anche presenti. Si impegnano tutti quanti per diminuire la temperatura globale ed evitare gli effetti appunto dei mutamenti climatici su tutto il pianeta. E quindi, ecco anche qui si giustifica la parola pianeta in uno statuto che riguarda una Federazione Nazionale o la parola ecosistema. Ancora però, a proposito di questo, devo dire che l'ordinanza ammissiva della costituzione di Parte Civile della Federazione dei Verdi viene giustificata proprio dal Giudice delle Indagini Preliminari con queste parole, cioè si dice nella stessa ordinanza a pagina sei: "Le finalità dell'ente in materia ambientale, come stabilito dall'articolo 1 dello statuto, hanno trovato concretizzazione mediante la presenza di una sezione dell'ente in Taranto con iniziative costanti anche giudiziarie da parte dello stesso rappresentante legale pro tempore per la diffusione nell'opinione pubblica delle problematiche connesse alla produzione industriale dell'Ilva, richieste di intervento estese anche alla Comunità Europea, in specie quanto alla validità dell'Aia". Quindi, c'è un motivo preciso che viene richiamato nella stessa ordinanza.

Quanto invece in tema di legittimazione dell'ente e delle associazioni ecologiste a costituirsi Parte Civile nel processo penale. Ora, la facoltà delle associazioni di protezione ambientale (parola incomprensibile) per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi all'offesa diretta e immediata ed è lo scopo sociale che costituisce l'attività propria..., la finalità propria del sodalizio ormai è recepita anche in numerose sentenze. Ma devo dire che questo argomento io l'ho anche affrontato sia nella costituzione della Parte

Civile, sia nella memoria del 16 novembre, sia nella memoria che poi depositerò. Non voglio ancora argomentare, perché oltretutto sono stata preceduta dall'Avvocato Curci e da altri colleghi che hanno già affrontato questa tematica. Io mi associo alle loro argomentazioni anche per una questione di tempo. Però qui una battuta la vorrei fare. Ieri, Presidente, era il 25 luglio 2016, e noi ricordiamo una ricorrenza importante del 25 luglio 2012, anno in cui ci fu il sequestro di sei impianti dell'Ilva senza facoltà d'uso. Chiaramente la questione processuale la conosciamo, e non mi interessa in questo momento, quello che però mi importa è l'atteggiamento proprio dello stato. Lo Stato interviene a seguito con decreti che noi a Taranto definiamo decreti Salva Ilva, a volte anche Salva Riva, ma interviene una volta e poi anche una seconda volta, sino a 10 volte perché noi abbiamo il decimo decreto legge, che non so se è stato approvato in questi giorni che noi eravamo qui, che però è comunque in discussione alla Camera, che prevede addirittura l'immunità penale dei futuri eventuali acquirenti di questa fabbrica, quindi implicitamente riconoscendo che l'Ilva continua ad inquinare, che l'Ilva continua a creare disagi sociali, sanitari e sicuramente continueranno i gestori a commettere delle azioni criminose. È proprio questo lo stato che evidentemente la Difesa vorrebbe come unico interlocutore in questo processo, questo devo dire è molto imbarazzante.

Ora, un'ultima osservazione che nasce un poco dall'intervento dell'Avvocato Annicchiarico di ieri, che ha inteso dare sicuramente una impostazione politica o ideologica della nostra costituzione di Parte Civile con delle eccezioni che, forse solo a me o anche ad altri, hanno dato l'impressione di più che di eccezioni quasi di illazioni, perché dice, poco eleganti devo dire, perché

dice esattamente i Verdi, la Federazione dei Verdi ormai spariti, tentano, cavalcano il tema dell'Ilva per avere visibilità. A noi questo sicuramente non importa, la Federazione dei Verdi è presente in questo processo perché ha svolto delle attività e le ha svolte anche prima del processo, prima del 2012, c'è in atti documentazione relativa al 2010, l'attività dei Verdi si è svolta per non ripetere insieme per esempio all'Associazione Alta Marea già dal 2008, il fatto che non sia conosciuta poi da tanti, come l'Avvocato Annicchiarico..., non fa nulla, però non vogliamo dare questo senso alla nostra costituzione, ma vogliamo dare il senso..., la nostra partecipazione, la partecipazione di un'associazione che tende..., che ha come scopo quello di tutelare l'ambiente e lo fa concretamente. A questo proposito aggiungerei soltanto che da quando la Federazione dei Verdi invece si occupa del caso Ilva ha perso visibilità, tanto è vero che è stata completamente isolata anche dai dibattiti televisivi. Io ho concluso, Presidente, chiaramente chiedo che siano rigettate tutte le eccezioni e che venga confermata la nostra costituzione di Parte civile e deposito una memoria di replica. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato. Avvocato Lecce.

AVVOCATO LECCE - Signor Presidente e Signori Giudici della Corte e Signori Giudici Popolari, il mio intervento verterà appunto sull'argomento, quest'oggi sulla problematica relativamente delle esclusioni delle Parti Civili. Ora, io vorrei fare soltanto una brevissima digressione su quello che è stato questo processo, perché in realtà abbiamo anche ascoltato alcuni difensori, in particolare alcuni difensori che hanno persino chiesto di espungere o comunque di fare lo stralcio di alcuni imputati perché ritengono di non

essere coinvolti in questo procedimento. Ma non è proprio così! Badate bene, l'indagine fa riferimento ad un'indagine in relazione all'ambiente svenduto. Sì, Signor Giudice e Signor Presidente, qui il problema non è soltanto posto in materia relativa a quelle che possono essere state le condotte da parte dei legali rappresentanti dell'Ilva, qui c'è stata una commistione tra politica e male affare che ha portato a questo tipo di indagine. Anzi, vanno sicuramente, va dato un plauso alla Procura della Repubblica di Taranto per avere avuto l'onestà da un punto di vista di fatti che si sono verificati tali di poter..., perché questo secondo il mio punto di vista è un processo storico. Chissà Taranto da quanto tempo stava aspettando di avere un processo del genere, proprio perché le associazioni, Alta Marea, altre associazioni che sono sorte anche successivamente dopo che ci sono stati i primi..., le prime avvisaglie da un punto di vista dei sequestri che sono stati effettuati da parte della Procura, effettivamente Taranto è stata in un certo qualmodo saccheggiata e violentata. E perché dico questo? Perché Taranto avrebbe avuto sicuramente un altro destino, se non ci fosse stata l'Italsider e se non ci fosse stata l'Ilva che acquisisce quasi gratuitamente nel 1995 l'apparato industriale.

Cosa è successo di fatto? È successo che in realtà, ed emerge in maniera inequivocabile sia da tutto ciò che attiene alla perizia epidemiologica, ma questi aspetti non sono soltanto aspetti che sono stati appunto vagliati in sede di incidente probatorio da parte della Procura e del G.I.P., perché in realtà le prime sentenze e i primi rilievi erano già presso il Tribunale del Lavoro, dove comunque venivano formalizzate le malattie professionali, il dottor Mazza, ancora attuale primario dell'ospedale Nord, reparto di divisione di ematologia

aveva evidenziato che l'esposizione al benzoapirene porta delle malattie che sono state accertate sia dai lavoratori e sia da soggetti che hanno avuto questa esposizione nell'ambito della città. Sentenza fatta dal Giudice, il dottor Vito Vozza, esattamente nel lontano 2003, cioè quindi non stiamo parlando di un qualcosa di suggestivo, sembrerebbe quasi a dire che in realtà a Taranto non c'è l'inquinamento, che in realtà a Taranto non ci sono malattie che possono essere ricollegabili a questo tipo di esposizione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parliamo della costituzione, Avvocato.

AVVOCATO LECCE - Certo, Giudice, signor Presidente, ma la costituzione di Parte Civile che è stata formalizzata da parte del sottoscritto e che l'Avvocato Melucci ha ritenuto di eccepire ai sensi dell'articolo 78 lettera D), cioè sulle esposizioni delle ragioni che giustificano la domanda, il preambolo è proprio questo, il presupposto è questo: io ho dinanzi, ho presentato una costituzione di Parte Civile nei confronti di un ex dipendente dell'Ilva S.p.A., di una persona che ha lavorato all'interno dell'Ilva. La legittimazione di questo soggetto è piena! Non ci può essere alcun dubbio sul fatto che i soggetti che sono stati esposti nel corso di quell'attività non possono avere diritto di cittadinanza all'interno di questo processo. È troppo semplice, fare riferimento alla sentenza Eternith è poca roba, questo è un processo storico, è un processo dove ci sono 2.500 Parti Civili, ci dovevano essere anche altre, al di là di quella che è la linea difensiva. Pienamente d'accordo sul problema dell'esclusione, anche se poi da un punto di vista tecnico ritengo di dover fare una piccola osservazione, e che mi ricordo anche all'osservazione che è stata fatta dal primo collega che ha parlato per conto della A.S.L.. In realtà se noi

andiamo ad evidenziare l'articolo 80 si dice in maniera chiara che la richiesta deve essere necessariamente effettuata secondo quelli che sono i limiti fissati dal legislatore e sono termini perentori. Cioè che significa? Che non può essere presentata oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle Parti, nell'udienza preliminare, o nel dibattimento di cui all'articolo 484.

Bene, badate bene! Io non vorrei ma l'Avvocato Annicchiarico che viene fatto riferimento da parte degli altri colleghi, siccome il collega Annicchiarico dice di non aver fatto nessuna osservazione sulla mia costituzione di Parte Civile oppure no, nel senso che viene tenuto in considerazione come per dire che lui in un certo qual modo ha cercato di monopolizzare in termini tecnici il processo, io ritengo che in questo caso l'Avvocato Annicchiarico precedentemente ha formalizzato un'istanza di incompetenza per territorio, sollevando un problema relativamente alla costituzione di Parte Civile di un Giudice di Pace. Bene. Se la Corte d'Assise con ordinanza, e anche sul problema relativo ad alcune costituzioni di Parte Civile, se la Corte d'Assise con ordinanza cioè senza che comunque nessuno abbia formalizzato la richiesta in questi termini da parte delle Parti Civili sull'eventuale ammissibilità, ha ritenuto di escludere alcune costituzioni di Parte Civile perché fuori tempo rispetto a quelli che sono i cosiddetti atti preliminari al dibattimento, e allora badate bene questa udienza e tutte le altre udienze che noi abbiamo fatto sul problema delle questioni che sono state sollevate dalla Difesa sulla eventuale inammissibilità della costituzione di Parti Civili è *tam quam non esset*, perché ormai il range, cioè i tempi tecnici con cui la Difesa avrebbe dovuto eventualmente eccepire la inammissibilità delle costituzioni di Parte

Civile è stato ampiamente superato ed è *facta concludentia* tenuto conto che la Corte sul punto si è espressa ritenendo di non ammettere alcune costituzioni di Parti Civili, perché fuori tempo rispetto alla data del processo. Nel caso di specie quelle nostre sono state fatte lo stesso giorno della data del nuovo decreto che dispone il giudizio. Quindi, in relazione a ciò, la norma automaticamente prevede che l'eventuale..., e perché dico questo? Perché, signor Presidente, quando domani dovrà cambiare un Giudice Popolare, o comunque dovrà cambiare uno dei Magistrati per motivi x, nel momento in cui si dovrà procedere alla rinnovazione degli atti, il nuovo Collegio non potrà assolutamente interloquire sulle costituzioni di Parte Civile, dovrete necessariamente fare riferimento soltanto alle richieste probatorie, è questo il punto. E secondo il mio punto di vista, questo passaggio c'è già stato. Cioè la vostra ordinanza ha cristallizzato il momento in cui la Difesa avrebbe potuto eventualmente interloquire sulla costituzione di Parte Civile, e quindi quelle costituzioni che sono già state fatte indirettamente rispetto a quelle che sono state escluse, sono state di fatto ammesse.

Ora, se la Difesa dell'imputato chiede l'esclusione della Parte Civile, la norma dice che l'inversione dell'onere della prova è a chi fa l'eccezione, quindi è la Difesa che deve dimostrare ciò che afferma, dicendo che la Parte Civile non è legittimata ad agire all'interno del procedimento e a me non mi sembra il caso che le Difese degli imputati abbiano prospettato questa ipotesi o abbiano prospettato attraverso una eventuale allegazione l'eventuale possibilità di interloquire sulla carenza di legittimazione attiva da parte dei soggetti interessati, cioè in sostanza nel caso di specie non è stato superato questo aspetto, cioè non è stato dimostrato il

contrario. Nelle costituzioni per quanto mi riguarda sono state prodotte ed allegate tutta la documentazione sia da un punto di vista medico, sia da un punto di vista del rapporto di lavoro, sia da un punto di vista della collocazione dei soggetti, quindi è ampiamente dimostrato il danno di esposizione.

Altro aspetto che la Corte dovrà necessariamente vagliare e valutare: la verifica nell'eventualità non dovesse essere accolta la mia prima eccezione sul problema della inammissibilità delle richieste che sono state formalizzate dalla Difesa, dovrà eventualmente fare riferimento alla verifica della *legittimatio ad causam*, e cioè in sostanza la vostra valutazione è una valutazione che non deve entrare nel merito del processo. La vostra valutazione è soltanto affrontare il requisito formale relativamente alla costituzione della parte ed eventualmente all'esposizione sommaria dei fatti che eventualmente sostengono la *causa petendi* e non certo. Perché poi la valutazione che la Corte dovrà fare attraverso l'istruttoria dibattimentale con la sentenza vaglierà in quella sede, se eventualmente quella Parte Civile ha diritto di cittadinanza, nel senso se può essere eventualmente accolta. Infatti sul punto la giurisprudenza, Cassazione Quarta, fa riferimento non alla eventuale attuazione della risarcibilità del danno, ma la valutazione che è demandata al merito, ma la valutazione va effettuata soltanto alla legittimazione a stare in giudizio, è questo il punto fondamentale. Quindi, di conseguenza tutte le costituzioni di Parte Civile che sono state prodotte, che io ho visto in Cancelleria, sono tutte corredate di documentazione medica specifica. Nel caso che mi riguarda, per quanto riguarda i miei assistiti, io faccio riferimento agli eredi Abbracciavento Carmela, Servillo Maria, Servillo Angelo e Servillo Fabio, loro

hanno perso il proprio congiunto, quindi si tratta di un danno da morte, agiscono in questo processo *iure proprio* e *iure hereditatis*, e chiedono il risarcimento del danno che sarà liquidato.

in relazione alla legittimità o meno di costituirsi Parte Civile in materia di reati ambientali ho, attraverso la giurisprudenza peraltro locale del G.I.P. del Tribunale di Taranto, la Dottoressa Ingenito, ha affrontato questo argomento, io vi produrrò sia l'ordinanza ammissiva con la quale sono state rigettate tutte le richieste, in particolare anche per quanto riguarda il discorso delle associazioni, e il commento fatto da un carissimo collega, l'Avvocato Garzone Francesco Paolo, il quale ha affrontato tutte le problematiche in materia di reati ambientali proprio dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 152/2006. Io ho questa sentenza e questo commento, questa ordinanza meglio dire, e questo commento lo produco proprio perché comunque viene tratteggiato in maniera chiara ed evidente quali sono stati i criteri di applicazione, perché anche in questa sede trattavasi di una discarica abusiva nel Comune di Grottaglie, si faceva riferimento all'esclusione delle costituzioni di Parte Civile e poi alla problematica attinente al duplice distinguo tra persona offesa e persona..., e danneggiato. Qui in questo caso la Dottoressa Ingenito lo enuncia in maniera molto chiara, che può essere sicuramente utile altra Corte per affrontare tale argomento. Ritengo che l'intervento mio sia limitato a questi aspetti di natura prettamente procedurale, però io questa sentenza del Giudice del Lavoro e questa documentazione che comunque è datata 2003, come sentenza del Tribunale del Lavoro, vi è un passaggio molto importante in cui comunque si dice che la domanda è fondata e che l'esposizione al benzoapirene comporta necessariamente determinate malattie e sul

punto ho anche una perizia di Parte, in questo caso, del dottor Patrizio Mazza che può essere sicuramente d'aiuto al fine di dimostrare e di evidenziare il nesso di causalità che c'è tra la condotta e l'evento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo riguarda la fase dell'accertamento di merito del diritto. Noi adesso siamo solo agli aspetti relativi alla costituzione.

AVVOCATO LECCE - Sì, però riguarda sul problema relativo al problema del nesso di causalità. Io comunque eventualmente poi la produrrò successivamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, Avvocato, abbiamo capito.

AVVOCATO VOZZA - Presidente, chiedo scusa, sulle produzioni documentali se dovessero essere effettuate dalle Parti Civili interveniamo alla fine?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO FUMAROLA - Sì, Presidente, l'Avvocato Marco Fumarola in sostituzione dell'Avvocato Lamanna. Ruberò a questa Corte solamente pochi minuti proprio perché le questioni che di qui a poco andrò ad illustrare sono state ampiamente sviscerate dai colleghi che mi hanno preceduto ed in particolare limiterò il mio intervento a quelle che sono state le eccezioni specificatamente sul fatto e nei confronti degli atti di costituzione di Parti Civili depositate dall'Avvocato Lamanna già in sede di prime udienze preliminari davanti alla dottoressa Gilli. In particolare faccio riferimento all'intervento dell'Avvocato Caiazza avvenuto all'udienza del 19 luglio del 2016, e all'intervento in data di ieri dell'Avvocato Annicchiarico.

Le Difese degli imputati hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità con riferimento ai nostri atti di costituzione di Parte Civile, ritenendo sussistere la violazione del disposto normativo previsto dall'articolo 78 lettera D, norma che l'Avvocato Annicchiarico ha

detto di voler offrire a questa Corte proprio perché ovviamente rappresenta il punto centrale del problema. Ed è proprio da un'attenta analisi di questa norma che questa Difesa vuole partire per sottolineare l'infondatezza delle eccezioni proposte dalla Difesa. In particolare l'articolo 78 lettera D, recita testualmente che la costituzione di Parte Civile deve contenere a pena di inammissibilità l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda. Ora, senza stare a sottoporre a questa Corte particolari questioni di natura tecnica, anche perché non mi ritengo capace di ciò, quello che chiedo è semplicemente in questo momento di analizzare quello che è proprio il disposto letterale della norma, che chiede l'indicazione dell'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, e non parla assolutamente, proprio dal punto di vista lessicale, né nel concetto di prova, né il concetto di dimostrazione, che ovviamente sono concetti che dovranno trovare ingresso in questo procedimento solamente in una fase successiva, quella relativa all'istruttoria dibattimentale. Ma è proprio questa Corte che..., le Difese degli imputati che sostanzialmente non hanno offerto alcun elemento concreto a sostegno della propria tesi, sottolineando semplicemente a questa Corte quella che è la portata di questo processo, portata che tutti conosciamo ma che sicuramente non può portare a modificare quelle che sono le norme scritte nel nostro Codice di rito, ovvero se il nostro Codice di rito all'articolo 78 prevede delle modalità per la costituzione di Parte Civile, la portata di un processo di cui tutti ci rendiamo conto, non può portare a modificare quelle che sono le disposizioni del Codice di rito. Guardate, l'onere di allegazione di cui si è sentito parlare ampiamente in queste udienze, è un concetto in realtà mutuato da altri settori del nostro ordinamento, ma è un concetto che non trova cittadinanza

nel procedimento penale, ma più che altro nel rito civile e nel rito del lavoro. Sostanzialmente la Difesa degli imputati oltre a non aver offerto a questa Corte alcun elemento concreto a sostegno delle proprie argomentazioni è caduta anche più volte in contraddizione a parere di questo Difensore, sostenendo negli atti di costituzione che in realtà avevano allegato ampia documentazione come questi in realtà dovessero essere espulsi, proprio perché dovevano trovare, parlo sempre di consulenze mediche che andavano ad accertare il nesso di causalità tra la condotta cristallizzata nell'editto accusatorio e quello che in realtà sarebbe la domanda risarcitoria proposta dalle persone offese o danneggiati. Ma quindi da un lato ha chiesto l'espulsione in quegli atti di costituzione, che avevano allegato ampia documentazione, ritenendo dunque che questi dovessero entrare giustamente, a parere di questo Difensore, entrare in un momento successivo nel procedimento. E invece, come nel caso nostro, dell'Avvocato Lamanna in particolare, dove questa documentazione non era stata allegata, chiedendo appunto l'inammissibilità delle costituzioni di Parti Civili proprio perché mancava la prova del rapporto di lavoro o comunque del nesso causale. Dunque, diciamo che in realtà sembrerà un po' strano ma la Difesa è riuscita in un qualcosa di davvero difficile. Ossia ha sostanzialmente proposto due eccezioni antitetiche, diametralmente opposte ma come dice la Suprema Corte entrambe sono infondate, perché la Suprema Corte ha analizzato il problema da un punto di vista di quella che la costituzione di Parte Civile può contenere, ma si badi bene non deve contenere. Cioè la Suprema Corte ha sottolineato come non vi è nessuna norma che vieta a chi si costituisce Parte Civile di allegare già in quella sede ampia documentazione che vada ad anticipare quello

che sarà poi un tema che riguarderà una fase successiva. Ma la Suprema Corte ha anche sottolineato come questo non deve avvenire per forza, e quindi non c'è nessuna norma che afferma che nel caso in cui questa documentazione non sia allegata bisognerà dichiarare l'inammissibilità di queste costituzioni di Parte Civile. Faccio riferimento semplicemente a due provvedimenti, in particolare Cassazione Penale Sezione Sesta numero 32705 del 2014 dove la Suprema Corte ha affermato che: in tema di costituzione di Parte Civile, l'indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria è funzionale esclusivamente all'individuazione della pretesa risarcitoria fatta dal (parola incomprensibile) in giudizio non essendo necessaria un'esposizione analitica della *causa petendi*", cioè la Suprema Corte di Cassazione non solo dice che non è necessaria l'allegazione, ma dice che non è neanche necessaria l'esposizione analitica, perché in questo caso si tratta di un sindacato estrinseco, che è solamente necessario ad individuare quella che è la pretesa risarcitoria. Se voi andrete ad analizzare quelli che sono i nostri atti di Parte Civile è evidente che noi abbiamo indicato dettagliatamente sia i periodi in cui i nostri assistiti hanno lavorato presso lo stabilimento, oppure in cooperative che lavoravano presso il cimitero, ma abbiamo indicato anche le ditte e anche l'ubicazione della sede del lavoro, eccetera. Quindi, riteniamo assolutamente di aver assolto quello che è l'onere richiesto dall'Articolo 78 lettera D. Ancora faccio riferimento ad un'ordinanza della Corte d'Assise di Milano, senza ripetervi la parte iniziale che è sostanzialmente analoga a quella che vi ho già letto, vi leggo solamente l'ultimo pezzo: "Il Sindacato *in limine litis* è unicamente estrinseco ed è relativo solo all'individualità dei fatti che fondano la *causa*

petendi senza che sia necessaria la puntuale allegazione delle ragioni che comprovano l'effettiva titolarità del diritto al risarcimento del danno, che saranno vagliati a seguito dell'accertamento sul fatto". Dunque, anche la giurisprudenza..., questo è un provvedimento, un'ordinanza della Corte d'Assise di Milano del 26 gennaio del 2011, dunque non solo la giurisprudenza di legittimità ma anche quella di merito hanno sottolineato come la mancata allegazione da parte di coloro che si costituiscono Parte Civile, non può comportare assolutamente la dichiarazione di inammissibilità da parte di questa Corte. Ancora le Difese avevano sottolineato in realtà le Parti Civili fossero costretti ad alzare, come detto proprio dall'Avvocato Annicchiarico testuali parole, ad alzare l'asticella, un'asticella che in realtà come abbiamo dimostrato non esiste proprio, ma ad alzare l'asticella proprio perché in realtà si tratterebbe di danneggiati e non di persone offese. In realtà la Difesa non ha considerato quello che è un percorso evolutivo della giurisprudenza di legittimità che con riferimento a diverse categorie di reati che difendono un interesse collettivo, quindi un bene collettivo ha portato a considerare questi reati come dei reati pluri offensivi e non mono offensivi, ovvero un esempio di scuola e sicuramente i reati contro la fede pubblica, dove la Cassazione è intervenuta a dirimere un contrasto, un acceso contrasto giurisprudenziale affermando che questi reati offendono non solo la genuinità dell'atto e la fede che la collettività ripone in quell'atto, ma anche l'interesse del singolo su cui l'atto va ad incidere direttamente.

Questi principi sono stati ribaditi anche con riferimento ai reati contro l'incolumità pubblica, in particolare faccio riferimento addirittura ad una sentenza Cassazione Penale Sezione Unite, la numero 46982 del

2007. I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico, la genuinità materiale e alla verità ideologica... Scusate, questo riguardava i reati contro la fede pubblica, faccio riferimento ancora... «l'articolo 449 del Codice Penale prevede un delitto colposo di pericolo presunto a carattere pluri offensivo in quanto incidente sia sull'ordine pubblico e materiale e unitario dell'ambiente che sulla sfera individuale dei singoli soggetti che si trovano in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale». Si tratta di elementi che noi abbiamo esposto nell'atto di costituzione di Parte Civile. Ancora in particolare... Questa è Cassazione Penale, Sezioni Unite, numero 46982 del 2007, i delitti contro la fede pubblica... ho sbagliato ancora. No, va be', Presidente, sostanzialmente era quella la sentenza.

Oltre a queste considerazioni che ho espresso in questa sede, nella memoria scritta che depositerò alla fine di questo intervento faccio riferimento anche alla risarcibilità del danno con riferimento ai reati di pericolo e al reato tentato, questioni che però sono state già ampiamente illustrate dai colleghi che mi precedono, per cui per quanto riguarda queste questioni mi riporto integralmente alla memoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella, per quanto tempo pensa di doverci impegnare con il suo intervento?

AVVOCATO Sergio TORSELLA - Un po' di tempo. Peraltro con i colleghi avevamo organizzato un po' gli interventi, con i colleghi che mi dovevano seguire, in modo tale da poter fare un ragionamento unitario, sicché se ritenete di fare una pausa, noi avremmo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È l'una, ci aggiorniamo alle 14:00.

La Corte sospende il processo sino alle ore 14:00.

Rientra la Corte e si procede come di seguito.

La Corte sospende il processo sino alle ore 14:00. Rientra la Corte e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo con l'Avvocato Torsella.

AVVOCATO C. FORNARI - Signor Presidente, ho chiesto la cortesia, è un intervento telegrafico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì. Lei è l'avvocato?

AVVOCATO C. FORNARI - Avvocato Fornari per Associazione Controamianto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, prego Avvocato.

AVVOCATO C. FORNARI - Signor Presidente e signori della Corte, preannunciavo un intervento davvero telegrafico. Mi limito a depositare delle note autorizzate e per la verità già depositate all'udienza preliminare del 16 dicembre 2014, che giustificano le ragioni e la legittimazione dell'associazione a costituirsi Parte Civile. Quanto poi alle richieste di esclusione, per la verità pochissime, e solo in relazione ad alcuni capi di imputazione, rappresento alla Corte che sono state già oggetto di valutazione in sede di udienza preliminare, la dottoressa Gilli ha risolto positivamente per l'associazione queste questioni, e quindi mi riporto che a quelle motivazioni del Giudice dell'udienza preliminare. Poi chiaramente mi associo a tutte le richieste formulate già dai precedenti difensori.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Spererei che gli altri si uniformino ai tempi dell'intervento dell'Avvocato Fornari, o comunque siano molto concisi, perché ripeto,

abbiamo una ventina di Avvocati iscritti a parlare.
Prego, Avvocato Torsella.

AVVOCATO TORSELLA - Grazie, Presidente. Il mio sarà un tentativo di contribuire al vostro convincimento, e mi occuperò di quale che questione. Ho osservato, Presidente, che c'è stato un continuo slittamento verso il merito nelle richieste delle parti avverse, le quali richiedono qualcosa di più di ciò che invece è previsto per la costituzione di Parte Civile. Osserva la giurisprudenza: la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte, a fondamento dall'azione in relazione al rapporto sostanziale e dedotto in giudizio ed indipendentemente dall'effettiva titolarità del vantato diritto, perché tutto il resto è merito, che si vedrà in un momento successivo. Questa è Cassazione Seconda 21 ottobre 2014 numero 49038. Questi sono principi pacifici che abbiamo visto mille volte, e allora non si deve chiedere di più e dell'altro, perché questo sarà visto nel merito, non si deve chiedere alla Parte Civile di indicare dati ulteriori e diversi rispetto a quelli del capo di imputazione, come è stato per esempio il mio caso, di che per gli allevatori ho citato pedissequamente il capo di imputazione nelle parti nelle quali li riguardava. Degli allevatori vorrei parlare un attimo. Si è discusso molto del termine gestori, si è detto che non fa parte del Codice Civile. io ricordo la disciplina dell'articolo 2028 e seguenti del Codice Civile. In ogni caso voglio osservare, Presidente e signori della Corte, che quella dizione è la dizione utilizzata dall'ufficio di Procura nel momento in cui faceva la richiesta di rinvio a giudizio, che provvederò a produrvi per comodità di lettura, e indicava in tale richiesta le persone degli allevatori quali persone offese da reato.

Allora, quali sono le conseguenze di questa circostanza? Lo troverete alla pagina 63 e 64 della richiesta di rinvio a giudizio. Le conseguenze quali sono? Prima di tutto che i signori Fornaro e gli altri allevatori sono persone offese dal reato, e tutti noi sappiamo come è più leggero l'obbligo motivazionale nel caso in cui ci si trovi di fronte a delle persone offese dal reato, obbligo che peraltro nel nostro caso è stato pienamente assolto, è stato pienamente assolto per scrupolo difensivo, perché loro sono persone offese dal reato fin dal primo momento di questo procedimento, tanto che hanno partecipato all'incidente probatorio. Io vi produrrò anche questo documento, sempre per facilità di lettura, del quale forse poi dovremmo parlare anche in secondo momento. In secondo luogo che questa dizione utilizzata dall'ufficio di Procura era doverosamente utilizzata dai difensori dalle Parti Civili, i quali si dovevano riportate alla classificazione utilizzata nel capo di imputazione. Sicché merita tale termine di gestire tutti gli impropri che sono stati utilizzati? I difensori della Parte Civile e l'ufficio della Procura meritano tutti questi (incomprensibile)? Io credo di no. Perché il termine esatto e dà conto di quella che è la complessità degli accordi e del modo di operare delle persone normali, della povera gente, perché quello che si dice nella costituzione di Parte Civile è semplice! Io conducevo un gregge, da quel gregge traevo sostentamento, adesso non lo posso condurre più, ho perso il mio sostentamento. Questa è, senza stare a disquisire il Codice Civile, chi è riecco può trovare modo di sistemare bene i propri atti. E questo devo dire, e ve lo anticipo per due minuti, è un tipo di ragionamento che ho trovato anche per gli enti esponenziali, ma consentitemi di tornare fra due minuti su quello. Vediamo un pochettino. Un'altra questione per

gli allevatori. È stata prodotta una documentazione la quale riguarda l'abbattimento e la preparazione di un risarcimento. Allora, tale documentazione è merito, e riguarda semmai il giudizio di quantificazione del danno. Riguarda il giudizio di quantificazione del danno, e se si riterrà che vi è una dichiarazione di non aver null'altro a pretendere allora finisce così, ma il danno è diverso ed enorme, perché ci si tratta di aver perso la propria fonte di sostentamento. Si tratta di dire tu da oggi smetti di fare il lavoro che sai fare, si tratta di dire per 20 chilometri attorno allo stabilimento non si può più allevare niente, tant'è vero che loro che vivevano da 100 anni di questo, da quel momento in cui sono stati abbattuti gli animali fino a oggi non hanno potuto fare nient'altro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi perdita di reddito.

AVVOCATO TORSELLA - Perdita di reddito, Presidente. Poi io sono penalista e non so bene tutto questo, ma credo che vi sia la perdita di reddito, il danno morale. Credo però, Presidente, che tutto questo è giudizio di quantificazione. Io su questo ho anche fatto una consulenza tecnica ove sia ritenuta di rilievo, ma naturalmente questo è nella successiva fase della quantificazione, la quale non è detto debba esserci in questo giudizio, perché io ho sentito dire anche non dobbiamo citare le parti civili perché altrimenti vi faremo perdere tempo sentendo i testimoni. Questo è inesatto, è un errore in diritto. Perché ai fini della pronuncia di condanna generica e risarcimento dei danni è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo e di conseguenze dannose, la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria iuris. E questa è Cassazione Terza 21 giugno 2011, numero 34761, relatore Aldo Fiale, che come dicevo Francesco Mauro Iacoviello, lui diceva è il più bravo di

tutti noi. Io so nell'ambito della legittimità, però so per certo che ha fatto delle sentenze molto importanti, perché le ho lette io, e so che è particolarmente stimato tra i giudici di legittimità. Ma tutti i giudici sono uguali, quello che è certo è che questo è un principio importante con tanta giurisprudenza conforme, che ci libera da problemi di questo genere, cioè è libera la Corte di scegliere che tipo di accertamento prendere, tenuto conto del principio di ragionevole durata del processo. È libera, non c'è se fate così allora così, che è un discorso che io non ho mai amato.

Questo per ciò che riguarda gli allevatori. Due parole per ciò che riguarda le associazioni. Vedete, non è che chi ha il migliore notaio vince. Si è data molta importanza, troppa, al dato formale dell'atto costitutivo, il quale ancora una volta è una cosa da ricchi, perché chi ha il notaio bravo lo fa tutto garbato e magari così non ha problemi, chi invece si arrangia lo fa fare ad un professore di italiano piuttosto che ad un giovane Avvocato, magari con qualche errore. Allora non è solo l'atto costitutivo, non è tanto l'atto costitutivo, ma è l'attività effettivamente svolta che ha rilievo. Cioè se l'associazione lavora, se l'associazione si dà da fare ecco che la frustrazione dello scopo sociale integra veramente l'affectio societatis. Si è detto che per PeaceLink manca l'atto costitutivo, questo è inesatto, perché è stato prodotto l'atto costitutivo, tanto che l'Avvocato Muscatiello in difesa di Vendola lo cita nella sua memoria difensiva se non sbaglio alla nota 15. Ove occorra io lo sto producendo di nuovo, per comodità di lettura, si tratta di un atto costitutivo e di uno statuto che sono identici sia per PeaceLink nazionale, lo statuto è identico, sia per PeaceLink nazionale sia per il nodo di Taranto di PeaceLink. Cos'altro abbiamo per comprendere quali sono le ragioni della domanda? Il

fatto che PeaceLink si è occupata moltissimo di ampliare la coscienza ecologica a Taranto, e sono stati quelli che non fosse altro che hanno fatto analizzare quei campioni di alimenti dai quali poi è nato questo procedimento. Ma il dato certo e fondamentale è che l'associazione si è occupata moltissimo della tutela dell'ambiente. E lo potrete notare anche dallo statuto, il quale però, vi ripeto, a mio avviso e nella mia prospettiva ha importanza inferiore rispetto a tutta l'attività che è stata svolta. Allora, PeaceLink nazionale è costituita dall'insieme dei club di PeaceLink, tra i quali anche il club di Taranto. E voi potrete vedere che c'è un verbale nel quale si decide di costituirsi in giudizio, e nel quale viene assunta la determinazione a tutti i club di PeaceLink, per PeaceLink nazionale. Si dice manca la firma, non è esatto, perché voi troverete nel faldone 24 e 26 il deposito di un atto di costituzione di Parte Civile completo di tutte le firme prima dell'inizio della discussione delle parti, tanto che il Giudice dell'udienza preliminare, esplicitamente sollecitato sul punto, ha ammesso la costituzione di Parte Civile di PeaceLink, che è stata depositata in due momenti, quindi faldone 24 o 26, io l'ho visto questo tempo fa, è di qua a sinistra. Si discute poi del nodo di Taranto di PeaceLink, dicendo non sappiamo se ha soggettività giuridica, personalità giuridica. Giustamente, ha detto una collega, non deve avere personalità giuridica, anche le associazioni non riconosciute vengono tutelate dalle norme in tema di costruzione di Parte Civile, deve però essere sussistente e si deve dare da fare. Voi vedrete una produzione documentale enorme su ciò che ha fatto il nodo di Taranto di PeaceLink, vedrete il verbale nel quale si determinano tutte le caratteristiche necessarie per costituirsi, vi produco ove occorra, questo giusto

per scrupolo difensivo, qualche atto dai quali risulta l'attività che è stata svolta dal nodo di Taranto di PeaceLink, dal 2004, data di costituzione, in poi. E questa è una produzione che vi farò immediatamente. Sicché anche in questo caso ci sono tutti i requisiti per costituirsi Parte Civile. Osservate che vengono chiesti anche per PeaceLink requisiti ulteriori a quelli di legge, mentre invece non si devono aggravare le parti civili. Io ho simpatia per tutte le parti civili, ancorché io magari posso avere interesse ad essere da solo con le persone offese, perché sono il popolo, è la gente di Taranto, povera gente che chiede tutela dei propri diritti. E da questo punto di vista, vedete che non c'è nessuna speculazione, per definizione, perché la Parte Civile chiede soltanto ciò che è giusto, perché il Giudice gli attribuisce solo ciò che è giusto. Noi quindi chiediamo soltanto tutela dei nostri diritti, e da questo punto di vista chiediamo anche tutela qualora le parti civili vengano oppresse da comportamenti o richieste troppo vessatorie, che potrebbe essere una vittimizzazione secondaria, cioè il dire tu ti dai da fare come Parte Civile e quindi la devi pagare, non è così. Qua nel processo ognuno fa valere i propri diritti. Poi il sindacato, e con questo io ho concluso. Del sindacato si sono occupate le Sezioni Unite con la sentenza di Thyssen Group, 24 aprile 2014 numero 38343. Le Sezioni Unite, il Giudice dei giudici hanno riconosciuto pacificamente la possibilità per il sindacato di costituirsi Parte Civile, a prescindere dal fatto che ci siano iscritti o meno al sindacato tra le persone danneggiate dal reato. Diciamo che io difendo la U.I.L. per esempio, e nell'Ilva qualche iscritto alla U.I.L. ci sarà, però a parte questo e a parte la rappresentatività ex lege del sindacato, il fatto è che il fatto stesso che ci sia una condotta lesiva dei

diritti dei lavoratori che legittima la costituzione di Parte Civile del sindacato.

Due sono i punti che sono stati posti in discussione. Uno un difensore ha detto: chi mi dice che Giancarlo Turi sia il legale rappresentante della U.I.L. territoriale? C'è scritto segretario generale, ma questo non è sufficiente. Allora, basta vedere, Presidente e signori della Corte, lo statuto della U.I.L., che io spero di trovare quanto prima, all'articolo 9, laddove si spiega quali sono gli organi della U.I.L., ce si spiega che tra gli organi della U.I.L. c'è la camera sindacale territoriale e che ognuno di questi organi ha quale rappresentante legale il segretario generale, il segretario generale della U.I.L. Regionale, il segretario generale della U.I.L. provinciale, diciamo così per facilità. Segretario della camera sindacale territoriale, segretario della U.I.L. di Bari e Puglia, unione regionale. Quelli sono i legali rappresentanti, e lo potete vedere dallo statuto della U.I.L. che è allegato alla costituzione di Parte Civile della U.I.L. regionale, essendovi due costituzioni che sono state fatte contestualmente. Si dice: sì, va bene ma non deve costituirsi il sindacato in due articolazioni. Non è così! Dipende dal danno, perché c'è un danno all'immagine, c'è un danno all'affectio societatis così ampio che lede non solo la dimensione locale, provinciale, ma anche la dimensione regionale se non nazionale, perché in tutta Italia si è saputo, e come si è saputo e quanto si è saputo quello che succedeva nello stabilimento dell'Ilva. In tutta Italia si è saputo delle morti ingiuste dei lavoratori, e questo lede l'affectio societatis, anche in tutta la Puglia così come in tutta Italia. Io pertanto confido che tutte le parti civili possano rimanere nel processo, e in questo senso faccio istanza. Ho preparato una breve memoria che

vi deposito, assieme alla documentazione indicata, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'era un Avvocato che aveva anticipato... se vuole produrre questi documenti.

AVVOCATO DI LAURO - Avvocato Di Lauro per il WWF Italia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei fa riferimento a quale intervento precedente?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, su tutte queste integrazioni ovviamente ci ha autorizzato a parlare dopo, perché non mi consta che si possano sanare...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, no, sanare niente, stanno semplicemente...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, stanno producendo documenti a sostegno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In ragione delle vostre opposizioni loro documentano circostanze diverse da quelle...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Eh, e non si può fare, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be'.... Ma è già agli atti?

AVVOCATO DI LAURO - Abbiamo allegato lo statuto dell'associazione, dove l'articolo 5...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, Avvocato, il documento è già in atti?

AVVOCATO DI LAURO - È un documento che integra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lo depositi. Avvocato Baldo...

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - Presidente, avremmo deciso di invertirci per contiguità di tematiche. Quindi l'Avvocato Del Vecchio, con il suo permesso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - Avvocato Massimiliano Del Vecchio nell'interesse di FIOM C.G.I.L. provinciale di Taranto, C.G.I.L. provinciale di Taranto, per Tripaldi ed altri, un gruppo di lavoratori, e in sostituzione dell'Avvocato

Di Celmo per la C.G.I.L. nazionale. A me è piaciuto molto l'intervento dell'Avvocato Torsella, che mi ha preceduto, soprattutto su una connotazione delle sue argomentazioni. Cioè la qualificazione del diritto di tutte le Parti Civili, non soltanto di quelle che egoisticamente rappresento e quindi saranno oggetto della mia discussione. il diritto di tutte le Parti Civili costituite a partecipare a questo processo. È un diritto che costituisce l'esercizio democratico della garanzia della tutela dei beni soggettivi che sono coinvolti nella fattispecie rimessa al vostro esame. Io ricordo il discorso di commiato di un grande magistrato, l'ultimo Procuratore generale di Firenze, che di questi processi ne ha fatti tanti nel corso della sua lunga carriera, che è stato uno dei fondatori di Magistratura democratica, Benimino Deidda. Si trovò ad un tratto a discutere della tematica del giusto processo, che ovviamente, e naturalmente è una glossa che rivolgo ai signori giurati, non significa che prima il processo fosse ingiusto. Il giusto processo significa che la connotazione delle istanze di tutela del cittadino nei confronti dello Stato, nei confronti di un privato, che devono essere deliberate da un giudice devono essere rapportate al grado di sensibilità sociale e sempre e comunque ai principi fondamentali dell'ordinamento. Affermava Deidda, quindi, il Giudice deve essere imparziale, ma per essere imparziale non può essere equidistante tra le parti del processo. Perché i forti, e qui mi riaggancio a quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, sanno già difendersi da soli, sono i deboli che hanno bisogno di essere aiutati nelle loro istanze di tutela, è in questo l'imparzialità del Giudice che è fondata su una lettura costituzionale del suo ufficio. Detto questo, i valenti difensori degli imputati che hanno richiesto l'esclusione della Parte

Civile e delle parti civili che io mi onoro di rappresentare, hanno riproposto in modo pedissequo e talvolta anche letterale tutte le eccezioni già vagliate nell'udienza preliminare. Per questo la mia prima difesa è l'ordinanza ammissiva resa dal G.u.p., che ha agevolmente sollevato tutte le eccezioni riproposte in questa fase del giudizio. E naturalmente mi riporto, senza leggerle, alle argomentazioni che prevedendo quelle che sono ormai tralaticie eccezioni proposte dai difensori degli imputati in questo tipo di processi, che ho trascritto dalle pagine 44 alla pagina 55 dell'atto di costituzione della FIOM C.G.I.L. Taranto, dalla pagina 38 alla pagina 48 dell'atto di costituzione della C.G.I.L. Taranto, e dalla pagina 55 alla pagina 60 dell'atto di costituzione relativo ai lavoratori Tripaldi ed altri. Dirò pertanto qualcosa di diverso. Qualcosa di ulteriore che è suscitato non dalle eccezioni, perché le eccezioni sono le stesse, ma dal modo in cui sono state poste alla vostra attenzione le eccezioni già sollevate in udienza preliminare. E mi riferisco innanzitutto al primo dei difensori degli imputati che ha proposto le sue argomentazioni, l'Avvocato Sirotti, lo identifico perché per comodità di individuazione della richiesta di esclusione, mi perdonerò il collega che peraltro non è neanche presente. Credo che l'avvocato Sirotti con un delicatissimo e pregevole intervento di acrobazia giuridica abbia tentato, a mio avviso senza riuscirci, di collocare nell'alveo della richiesta di esclusione della costituzione di Parte Civile per tutti gli enti esponenziali anche quella delle associazioni sindacali. Perché? Perché la premessa del suo sillogismo, delle sue argomentazioni che per tutti gli enti esponenziali difettava il requisito della preesistenza, della territorialità, dello scopo e della connotazione del

danno. Ebbene, quando è venuto ad una parte molto ristretta della sua discussione ad affrontare il tema delle associazioni sindacali, ha dovuto fare i conti con quella che è la struttura della FIOM e della C.G.I.L.. FIOM e C.G.I.L. Esistono da più di 100 anni sul nostro territorio, sono naturalmente preesistenti a questo processo, hanno una struttura ben delineata nell'ambito provinciale e nell'ambito nazionale. Nel loro statuto, è uno statuto fatto bene, all'articolo 2 di entrambe le associazioni sindacali è previsto l'onere e l'impegno a tutelare la salute dei lavoratori dei luoghi di lavoro, ed il danno è stato connotato in entrambi gli atti di costituzione, da un punto di vista patrimoniale per la perdita degli scritti concreta determinata dal fatto reato degli imputati, e per la lesione del prestigio delle associazioni per la frustrazione dell'interesse a perseguire la realizzazione dello scopo di tutela della salute. È rimasta quindi l'argomentazione povera, oserei dire quasi banale, perché rigettata in modo sistematico, del tutto uniforme non solo dalla Cassazione, la famosa sentenza 11 giugno 2010 numero 22558, ma anche da tutta la giurisprudenza del Foro di Taranto che in numerosissimi processi ha ammesso la costituzione del sindacato, anche laddove il sindacato non deduca la iscrizione dei lavoratori coinvolti nell'ipotesi di reato. Noi giovedì peraltro siamo in Appello in un processo molto simile, dove la FIOM è stata risarcita dagli imputati di avere commesso omicidio plurimo, disastro, cagionando la morte di più di venti lavoratori nell'Ilva. Quindi mi pare che veramente siano state obiezioni poste nel modo in cui ho detto, tralaticio. L'articolo 92 del Codice di Procedura Penale, che consente al sindacato di esercitare per delega i poteri della persona offesa che non voglia o che non possa o che abbia timore di esercitarli, è una facoltà in più

concessa al sindacato, che naturalmente potrà far valere come Parte Civile e come persona danneggiata dal reato tutti i poteri della Parte Civile. Il diritto delle organizzazioni sindacali a partecipare a questo tipo di processo è fondato su una semplice argomentazione, la possibilità di qualificare l'interesse collettivo alla sicurezza come un bene giuridico, quindi come un bene giuridicamente rilevante e suscettibile di una valutazione patrimoniale. Dico suscettibile, perché anche qui bisogna scindere i due aspetti del diritto di partecipare al processo, della legittimatio ad causam dalla prova del danno. Costituisce dunque fatto costitutivo della pretesa azionabile della possibilità di qualificare questo interesse giuridico come meritevole di tutela. Nell'ordinamento giuslavoristico noi distinguiamo i due profili del contratto di lavoro, e diciamo che esso è costituito da un sinallagma genetico e un sinallagma funzionale che lega le due prestazioni, il dovere di lavorare, il diritto di essere retribuito. Non è soltanto questo. Si è assistito in dottrina ad una progressiva erosione del principio di stretta corrispettività tra queste due prestazioni. Tant'è che l'ordinamento delinea certe ipotesi di sospensione protetta del rapporto di lavoro, la malattia, la cassa integrazione, la maternità, l'infortunio, il puerperio, il servizio militare, in cui in assenza di prestazione comunque è dovuta la controprestazione o è garantito il diritto a conservare il posto di lavoro. Ciò non significa però che il contratto di lavoro non sia un contratto a prestazioni corrispettive, significa che il principio di corrispettività riemerge sul programma negoziale. E c'è una norma fondamentale, che tutta la giurisprudenza e la dottrina qualifica come fonte di responsabilità contrattuale, quindi come un obbligo del datore di

lavoro. L'articolo 2087 del Codice Civile, che impone all'imprenditore di assicurare il benessere del lavoratore, di tutelarlo, di garantirgli l'incolumità, il diritto di lavorare in modo dignitoso. C'è poi un'altra norma fondamentale che è l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori, che pone il diritto delle rappresentanze dei lavoratori di controllare l'esercizio di questo potere e dovere dell'imprenditore di garantire l'incolumità dei lavoratori. E vi è la norma fondamentale, cioè quella dell'articolo 50 del Testo Unico 81 del 2008, che individua la figura dell'LRS. Allora, la lettura costituzionale di queste norme, articoli 1, 2, 4, 32, 36, consente di affermare che la compressione di questo diritto collettivo al controllo dei poteri del datore di lavoro determina un pregiudizio patrimoniale e morale, quindi è un pregiudizio giuridicamente rilevante che è tutelabile. Per questo il sindacato ha diritto di partecipare al processo come Parte Civile, dove si discute della lesione del diritto alla salute degli lavoratori. Vengo, e sono quasi in conclusione del mio intervento, alla problematica del concorso di più articolazioni della stessa categoria del sindacato, o di più articolazioni verticali e orizzontali della struttura dello stesso sindacato, quindi confederazione e categoria.

In realtà ha detto bene l'Avvocato Torsella, coesiste il diritto all'intervento del sindacato provinciale e del sindacato nazionale, perché è diverso l'ambito del danno. Ancora una volta, i nostri statuti di C.G.I.L. e di FIOM individuano diverse rappresentanze, diversi profili di rappresentanza tra categorie provinciali, regionali e nazionali. Si è detto da parte del collega Sirotti che preferisco avere il sindacato provinciale come interlocutore in questo processo. Beh, vorrei ben dire. L'articolo 28 dello statuto dei lavoratori

attribuisce proprio al sindacato provinciale la legittimazione all'intervento nei processi. Ma un è solo questo. Laddove il danno si profili in modo articolato sussiste certamente anche il diritto della categoria nazionale. Immaginiamo l'Ilva, non è soltanto l'Ilva di Taranto, è Ilva Pratica di Mare, è Ilva di Novi Ligure, è Ilva di Corigliano. Il sindacato di Taranto non copre tutto l'ambito del danno che hanno provocato con la condotta degli imputati. Perché se chiude Taranto e quando ha chiuso Taranto, anche gli stabilimenti del nord Italia ne hanno risentito, anche la perdita di credibilità dei lavori iscritti in quegli stabilimenti ne ha risentito. Così C.G.I.L., non sono metalmeccanici i lavoratori che hanno subito un pregiudizio, sono anche i commercianti, sono anche i tessili, sono anche gli edili, quindi la categoria soffre un tipo di danno diverso, che ha diritto di ingresso in questo procedimento.

Vengo all'Avvocato Caiazza. Sulla costituzione dei lavoratori che hanno denunciato il turbamento psicofisico connesso alla procurata e pericolosa esposizione ad inquinamento ambientale nei luoghi di lavoro. Mi ha graziato l'Avvocato Caiazza della richiesta di esclusione di gran parte dei miei assistiti, in quanto dipendenti dell'Ilva, ritenendo che il mio atto di costituzione contenesse tutti gli elementi che legittimavano l'intervento, anche la prova che è non richiesta dal nostro ordinamento. La censura è stata rivolta per i dipendenti dell'appalto. Ebbene, in riferimento a quei lavoratori non solo io ho dedotto che erano lavoratori dell'appalto che lavoravano in quello stabilimento, e quindi ho dedotto la fattispecie costituita della pretesa, non solo ho prodotto gli estratti contributivi per ciascuno di essi, ma per la maggior parte ho allegato anche i listini paga dove si legge Cantiere

Ilva. Ma tutto questo è stato scrupolo difensivo. È sufficiente l'allegazione di aver lavorato nell'Ilva, di essere un dipendente dell'appalto dell'Ilva per legittimare l'intervento del giudizio. L'articolo 78 difatti richiede di indicare le generalità della persona offesa, dell'imputato, quelle del difensore, la Procura e l'esposizione delle ragioni, nonché di sottoscrivere l'atto, niente di più, come hanno detto i difensori che mi hanno preceduto. Ma veniamo innanzitutto alle indicazioni delle generalità. Qui avrei qualcosa in più da dire, e mi riferisco anche all'eccezione sollevata dall'Avvocato Annicchiarico in riferimento alla costituzione di C.G.I.L. Nazionale. Generalità significa indicazione degli elementi immutabile che identificano con certezza una persona, e sono: data, luogo di nascita, nome e cognome. La residenza non è una generalità, perché non vale per sempre, perché può cambiare, perché è un dato meramente indicativo. Basta questo. E se questi elementi sono integrati dalla Procura speciale, l'atto è sufficientemente articolato nei suoi presupposti di ammissibilità. Dico questo in riferimento alla dottoressa Susanna Camusso, ma per uno scrupolo difensivo, anche in questa occasione. Ma veramente vi è qualcuno in quest'aula o in Italia che non sa che Susanna Camusso è il segretario nazionale della C.G.I.L.? Mi pare una argomentazione veramente povera di significato giuridico. E se c'è da interpretare in modo garantista la possibilità di intervento in questo giudizio, questo è il momento di farlo, perché non vi è dubbio sulla identificazione della persona offesa dal reato. E poi alle signore non si chiede mai l'età, è una caduta di stile! Dico un'ultima cosa, l'autentica delle firme, può capitare in un atto che contiene centinaia di posizioni, di dimenticare un'autentica o quant'altro. La

giurisprudenza civile, giuslavoristica, ma io credo non la conosco tutta, anche quella penale, in materia di autentica della Procura la Cassazione è costante, quella che conosco io, ritiene sufficiente la sottoscrizione dell'atto, perché c'è un principio di conservazione dell'atto. Quindi, se il difensore sottoscrive l'atto garantisce anche l'autenticità della procura allegata a quell'atto, sebbene abbia dimenticato di apporre un'altra firmetta, ne basta una. Anche in questo caso l'atto può essere conservato. Credo di aver abusato della vostra attenzione e del vostro tempo, vi ringrazio e concludo chiedendo il rigetto di tutte le richieste di esclusione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ha memoria scritta, per caso, Avvocato?

AVVOCATO M. DEL VECCHIO - No, Presidente.

AVVOCATO BALDO - Buongiorno Presidente e signori della Corte! Io dopo gli interventi dell'Avvocato Torsella e dell'Avvocato Del Vecchio mi sento un po' inadeguata, però cercherò di essere breve, e lo sarò sicuramente. Parlo nell'interesse dell'Associazione dei consumatori Asso Consum, e della signora Annamaria Fornaro. Inizio dalla posizione dell'associazione, alla quale è stata contestata la legittimazione ad agire, e spero di chiarire il perché un'associazione di consumatori si costituisce in un processo come questo. Le ragioni sono già contenute nell'atto di costituzione di Parte Civile, cercherò soltanto di individuare un punto essenziale, che è questo: l'Asso Consum è un'associazione di rilievo nazionale, riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ed inserita a tale titolo in un elenco preciso, che è quello che richiama l'articolo 137 del Decreto legislativo 206 del 2005, che poi è il Codice del consumo. Perché è importante il rispetto di questo requisito? Perché il rispetto di questo requisito, cioè

l'appartenenza a questo elenco che individua le associazioni di rilievo nazionale, legittima, ai sensi dell'articolo 139 del Codice del consumo, le associazioni a stare in giudizio nelle materie previste dal Codice. E quali sono le materie previste dal Codice? Ce lo dice l'articolo 2 del Codice stesso, che individua i diritti definendoli fondamentali non solo dei consumatori, ma dei cittadini e degli utenti. Diritti fondamentali, e pone al secondo comma alla lettera a il diritto alla salute. Quindi, rispetto alle motivazioni che hanno portato la Difesa a chiedere l'esclusione, vi è da ribadire appunto che prima ancora della frustrazione degli scopi statutari vi sarebbe dalle condotte previste dalle ditte accusatorie, vi sarebbe la frustrazione del dettato normativo, che è appunto il Codice del consumo. Passando poi allo statuto, lo statuto è stato detto essere generico, così richiamo anche la motivazione della dottoressa Gilli, che per dovere di trasparenza devo affermare che nel corso dell'udienza preliminare, trovando le motivazioni generiche, ha ritenuto escludere l'associazione come Parte Civile. In realtà, a modesto avviso di chi parla, tale decisione merita di essere riconsiderata, sulla scorta di una lettura un po' particolareggiata dello statuto, che evito, mi esimo dal leggere perché ho riportato compiutamente nell'atto di costituzione, però vorrei indicare soltanto gli scopi. L'associazione appunto promuove il rapporto, il diritto alla salute e ad un ambiente sano, e per il perseguimento di tali fini l'Asso Consum promuove azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo. A riprova di questo ho allegato e scientemente allegato all'atto di costituzione di Parte Civile, non per distrazione come è stato detto da un giovane collega, non per distrazione,

ho allegato due ordinanze di due recenti, tra l'altro, tribunali di ammissione dell'Asso Consum in processi aventi ad oggetto uno) il disastro ambientale, ed è il caso Bagnoli, e l'altro è il procedimento contro Bassolino, avente ad oggetto appunto reati ambientali. Quindi, concludo sulla posizione soltanto richiamando una recente giurisprudenza, che è Cassazione del 2014 numero 51080, successiva poi, quindi fatto nuovo intervenuto successivamente alle motivazioni della dottoressa Gilli, dove la Suprema Corte riconosce la legitimatio ad causam di un'associazione di consumatori aventi le caratteristiche di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, sulla base del disposto normativo di cui all'articolo 2 del Codice del consumo, e specifica altresì che il successivo articolo 139, che richiama l'articolo 2 riconosce alle suddette associazioni la legittimazione ad agire. Per quanto riguarda poi le eccezioni relative alla carenza, alla mancanza dei requisiti fondamentali della Procura, mi rimetto a quanto già è stato detto. E segnalo che se la mia copia non è diversa da quella che ho depositato, e non lo è, vi sono tutti i riferimenti del Presidente, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, c'è tutto. Questo per quanto riguarda l'associazione dei consumatori. Ancor più breve le mie osservazioni sulla costituzione di Parte Civile per la signora Fornaro. È stato detto che la signora Fornaro con suo atto di costituzione di Parte Civile lamenta un danno alla salute, e non ho mai scritto qualcosa del genere, io la signora Fornaro Annamaria lamenta, e le ragioni di danno sono ben specificate nell'atto di costituzione, lamenta un danno iure hereditatis per la perdita di un congiunto, e un danno iure proprio, che è il danno per l'esposizione. È stato detto che non è ben identificato il luogo dove vive la signora Fornaro, perché indicare,

dire via per Martina Franca numero 7100 è generico. Così si chiama, abbiamo anche i certificati di residenza, si chiama via per Martina Franca, o anche Contrada Carmine, stiamo parlando della Masseria Carmine della signora Fornaro, che insieme alla sua famiglia ha subito il dramma che ci vede impegnati in questo processo. Il dramma di una contaminazione di un terreno che ha fatto ammalare i suoi familiari, il fratello prima, la madre dopo, e mi sembra che un'ansia legata a questo aspetto sia ben giustificata. Credo di essere stata completa, chiudo chiedendo il rigetto delle richieste di esclusione per quanto riguarda le mie posizioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Avvocato Palasciano.

AVVOCATO PALASCIANO - Buongiorno Presidente e signori della Corte! Io preliminarmente mi riporto a tutte le dichiarazioni di rigetto delle richieste di esclusione delle parti civili così come formulate dai difensori, per le stesse motivazioni da loro indicate. Segnatamente alla richiesta di esclusione delle Parti Civili da me rappresentate, Giudetti Ennio e Giudetti Giada, deposito memoria difensiva con l'esplicitazione dei motivi per cui chiedo all'eccellentissima Corte di rigettarle.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Avvocato D'Elia.

AVVOCATO BALDO - Presidente, volevo segnalare soltanto che deposito una breve memoria sulle questioni dell'associazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, grazie.

AVVOCATO D'ELIA - L'Avvocato D'Elia nell'interessa di un copioso numero di soggetti proprietari di immobili, tutti ubicati nel rione Tamburi di Taranto, nonché della Enpa Ente nazionale protezione animali. Quindi, il mio intervento vedrà in teoria l'esposizione di due ragioni differenti. Dal primo punto di vista per la prima categoria, quindi quella relativa ai proprietari di beni immobili, mi corre l'obbligo dover replicare

all'intervento dell'Avvocato Lanucara, il quale ha sollevato un'eccezione relativa alla autografia della procura speciale, diversamente invece lui evidenziava la necessità dell'autentica. Orbene, l'articolo 100 al comma secondo del Codice Penale prevede che la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di Parte Civile. In questo caso l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. Se l'Avvocato Lanucara, come altri colleghi delle difese, avesse ben letto i vari atti di costituzione di Parte Civile depositati dal presente difensore, avrebbe potuto notare che la procura speciale è indicata e portata in calce all'atto. Quindi non costituisce atto separato dalla costituzione di Parte Civile. In tal proposito, alcuni colleghi hanno eccepito la mancanza della sottoscrizione sempre del presente difensore dell'atto di costituzione di Parte Civile relativo alla posizione Ammirato Anna e Laneve Michele. La Suprema Corte sul punto si è espressa in modo pacifico, e cioè la mancata sottoscrizione dell'atto costituisce sì lacuna dello stesso, ma l'autografia della procura posta in calce all'atto stesso sicuramente non fa costituire la mancata sottoscrizione quale elemento che possa far dichiarare la inammissibilità dell'atto stesso. Secondo punto che sarà doveroso affrontare è quello relativo alla eccezione sollevata dall'Avvocato Lojacono, per quanto riguarda il criterio temporale circa alcune posizioni da me rappresentate, le quali sono divenute proprietarie di immobili in un periodo successivo a quello per il periodo per il quale si procede. Orbene, molte di queste posizioni in realtà diventano proprietarie a seguito di atti di donazione, quindi ricordo a me stessa che i beni che rientrano nel potenziale asse ereditario del singolo soggetto in realtà concorrono in via preventiva alla

costituzione del proprio patrimonio. Tra l'altro l'articolo 74 del Codice di Procedura Penale fa riferimento al soggetto al quale il reato ha arrecato danno, ovvero i suoi successori universali. Nel caso di specie, quindi nel caso delle persone fisiche si fa riferimento quindi alla legittimazione iure hereditatis, che non esclude, e quindi può coesistere con la legittimazione iure proprio. In ordine poi alla richiesta di esclusione delle parti civili, sempre da me rappresentate, con riferimento alla questione della depenalizzazione del reato previsto ex articolo 635 del Codice Penale, la difesa confida in una lettura certissima della norma così come novellata. Ed invero, l'articolo 635 al secondo comma così recita: alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili le seguenti cose altrui. Al punto primo dice: edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio di un culto o a cose di interesse storico, artistico ovunque siano ubicate, o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero o risanamento sono in corso o risultato ultimati. O, e qui voglio porre l'attenzione della Corte, delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625. Andando a consultare questa norma, al punto 7 recita: se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposti a sequestro o a pignoramento o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Con la locuzione destinazione alla pubblica fede, Presidente, il legislatore sicuramente fa riferimento all'affidamento che il proprietario di un bene fa nella coscienza civile dei consociati, trattandosi, quindi, di una costrizione, perciò di necessità, di affidare il proprio patrimonio immobiliare, come nel caso delle

persone da me rappresentate, alla coscienza e quindi alla disponibilità del consociato.

Ancora, in ordine alla richiesta formulata da parecchi difensori delle difese circa la espunzione delle relazioni di parte a firma dell'ingegner Grilli, vorrei precisare che tali scritti mai sono stati indicati nel mio atto quali allegati a corredo dello stesso, ma bensì rientrano nel compendio descritto dell'atto di costituzione di Parte Civile, grazie al quale lo stesso ha potuto identificare anche il valore del deprezzamento richiesto. Per tali ragioni si chiede voler rigettare la richiesta di espunzione dei predetti elaborati. Per quanto concerne poi la costituzione proposta nei confronti degli enti, non voglio tediare ulteriormente l'ufficio perché il mio intervento risulterebbe ultroneo, e quindi mi riporto alle argomentazioni fatte già in precedenza dal collega Curci e dal collega Silvetti. Passando invece poi alla costituzione di Parte Civile dell'Enpa, quindi dell'Ente nazionale protezione animali, del quale è stata chiesta l'esclusione perché ente esponenziale, mi corre l'obbligo chiarire che l'Enpa è stato istituito per legge, successivamente è diventato una Onlus, ed è la prima nell'elenco delle associazioni riconosciute con decreto ministeriale. È stata fondata fin dalla fine del 1800, ed è presente nel territorio tarantino precisamente alla via San Francesco. L'Enpa, nel cui statuto (incomprensibile) regolarmente, tra l'altro allegato all'atto di costituzione di Parte Civile, ha quale prioritaria finalità quella di proteggere gli animali. Ogni qualvolta viene provocato un danno all'ambiente, e quindi vede quale conseguenza come destinatario dell'evento lesivo gli animali, ovviamente gli animali che vi insistono nel territorio, nel caso di specie vi è stata già una lesione degli animali di proprietà di

alcuni soggetti che ne hanno lamentato la morte, evidentemente altri animali quali i mammiferi marini, gli uccelli, di proprietà dello Stato, evidentemente nessuno avrà potuto lamentarne l'evento morte e l'evento o lesivo. Ma in realtà l'articolo, o meglio il titolo 9 del Codice Penale sotto la rubrica delitti contro il sentimento degli animali, riconosce il diritto degli stessi. Motivo per il quale l'Enpa, che oltre il diritto ha il dovere di costituirsi Parte Civile in questo processo, perché qualora non dovesse farlo verrebbe frustrato l'affectio societatis, con la conseguenza che tutti gli iscritti o coloro che avrebbero intenzione di iscriversi presso questa associazione ne perderebbero l'interesse. Per le ragioni che ho appena rappresentato, chiedo vengano rigettate tutte le richieste di esclusione formulate dai difensori delle difese nei confronti delle parti civili da me rappresentate. Mi riservo di depositare una memoria scritta, e tra l'altro oggi io sostituisco l'Avvocato Conte per le posizioni Al Faro S.r.l. e Soget Energy S.p.A., per le quali deposito una memoria alle quali mi riporto integralmente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Avvocato Tarquinio.

AVVOCATO TARQUINIO - Sono l'Avvocato Tarquinio, nell'interesse dell'associazione Cittadinanza attiva Onlus, Di Maggio Vincenzo, Di Maggio più due, più Fragnelli Pietro, Carelli Beatrice, Carelli Tina, Carelli Anna. Io però voglio prendere la parola per quanto riguarda le eccezioni che sono state formulate nei confronti dell'associazione Cittadinanza Attiva da parte dell'Avvocato Sirotti all'udienza del 19 luglio 2016 e da parte dell'Avvocato Annicchiarico all'udienza di ieri 25 luglio, perché sono state fatte delle specifiche eccezioni riguardo appunto alla legittimazione. L'avvocato Sirotti l'ha fatto sotto il profilo del

difetto di pertinenza delle finalità dell'associazione a perseguire e a tutelare determinati diritti o interessi che sarebbero tutelati anche dalle norme incriminatrici contenute nel capo di imputazione. L'Avvocato Annicchiarico ha fatto una eccezione relativa al difetto di territorialità dell'associazione Cittadinanza Attiva. Io faccio riferimento alla lettura dello statuto, Presidente e giudici della Corte. L'associazione Cittadinanza Attiva, come ricordava il primo difensore, è vero salvaguarda e tutela i diritti civili e politici, però poi nella lettura dell'articolo 1 dello statuto, allegato all'atto di costituzione, il primo allegato all'atto di costituzione, Cittadinanza Attiva ha tra i suoi fini proprio quello della tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva del risparmio della veridicità degli atti pubblici e della fede pubblica. Questi interessi, queste finalità sono perseguite dall'associazione Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato, è un (incomprensibile), perché il Tribunale diritti del malato è un'articolazione, è una rete della associazione Cittadinanza Attiva, attraverso un'attività sul territorio, e anche sul territorio tarantino, perché l'assemblea territoriale di Cittadinanza Attiva a Taranto è attiva, conta 300 aderenti e vi è una sezione sempre aperta, secondo determinati orari che sono indicati, al piano terra dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove tutti i cittadini, parenti di ammalati, possono rivolgersi per raccogliere le segnalazioni, le doglianze, e si forniscono sia gli Avvocati, ma anche i volontari, gli aderenti, i cittadini che fanno parte di Cittadinanza Attiva, una serie di consigli e di raccomandazioni che vanno dal semplice consiglio fino anche alla tutela nei tribunali di tutta Italia. Non è

la prima volta che Cittadinanza Attiva si costituisce Parte Civile in un processo penale e chiede appunto il risarcimento dei danni per quei diritti che vengono tutelati dall'associazione. Vi è stata una costituzione di Parte Civile in questo Tribunale in un processo che ha visto come imputati manager dell' A.S.L. di Taranto per dei fatti corruttivi che si sono verificati negli anni 90. Quel procedimento ha visto Parte Civile Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato, e le eccezioni che furono anche a quel tempo, in quel processo, formulate dai difensori furono tutte disattese dal Tribunale in Primo Grado, dalla Corte d'Appello, quel processo approdò in Corte di Cassazione e la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimatio ad causam di Cittadinanza Attiva, e ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento del danno. Lo ha riconosciuto con quella sentenza Sezione Sesta del 10 aprile 2013, è la numero 39010 del 10 aprile 2013, è l'allegato 40 al mio atto di costituzione di Parte Civile. Per cui, circa la territorialità e quindi l'effettività, il radicamento nel territorio, la rappresentatività di Cittadinanza Attiva, io faccio riferimento anche a quelli che sono gli allegati all'atto di costituzione di Parte Civile, sono gli allegati che vanno dal 25 al 35. Sono dei report annuali che Cittadinanza Attiva sede nazionale redige in seguito alle segnalazioni che pervengono da tutto il territorio nazionale, e quindi anche dalle assemblee territoriali pugliesi, perché in molti ospedali pugliesi vi è una sezione del Tribunale del malato, che raccolgono le segnalazioni, le trasferiscono al desk, all'ufficio centrale, e viene redatto questo report, che altro non è che una fotografia dello stato di salute della sanità italiana, vengono individuate delle criticità, ma vengono fatte anche delle proposte. Questa attività viene svolta da Cittadinanza Attiva

Tribunale per i diritti del malato da 35 anni, è da 35 anni che Cittadinanza Attiva esiste sul territorio italiano. Non per questo, anche grazie all'opera di tutti i volontari, gli associati di Cittadinanza Attiva, è stata conferita, io sono orgoglioso, io ogni volta che parlo in difesa di Cittadinanza Attiva, nell'interesse di Cittadinanza Attiva, perché ne faccio parte come Avvocato, io mostro sempre questo. È un decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2006, con cui veniva conferita a Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato, la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Io voglio leggere, e poi concludo, quelle che sono le motivazioni a quel conferimento. Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato: per l'ultra venticinquennale attività svolta sul tutto il territorio nazionale nella promozione di una sanità più umana e attenta ai bisogni del cittadino, fornendo un grande contributo al miglioramento dei comportamenti e delle modalità di erogazione dei servizi. Il Tribunale è un iniziativa nata nel 1980 per cautelare i diritti dei cittadini e per contribuire ad una più efficiente organizzazione del servizio sanitario. Ed è costituito da cittadini comuni, da operatori attivi nelle strutture, e da professionisti che si impegnano a titolo di volontariato. Io penso che per tutte queste ragioni, ma anche per tutte le ragioni che io ho espresso nel mio atto di costituzione che è stato depositato, e che è datato 18 giugno del 2014, io ritengo che possa essere riconosciuta la legitimatio ad causam dell'associazione Cittadinanza Attiva. Presidente e giudici della Corte, per quanto riguarda le altre costituzioni di Parte Civile e gli altri atti, Di Maggio e Fragnelli, mi riporto alle argomentazioni contenute negli atti depositati al G.u.p..

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi non c'è una memoria...

AVVOCATO TARQUINIO - No, non ho memoria Presidente, ma mi riporto a quegli atti perché sono esaustivo, a mio avviso, e chiedo il rigetto delle eccezioni dei difensori. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nevoli.

AVVOCATO NEVOLI - Sì. Signor Presidente e signori della Corte, Avvocato Francesco Nevoli nell'interesse di cinque parti civili costituite. Trattasi di organismi sindacali per cui mi rifarò per molti aspetti alle argomentazioni già svolte in precedenza, soprattutto dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, e vorrei però fare intendere come queste argomentazioni che sono state svolte in linea generale ben si attagliano a quelli che sono i requisiti che hanno i cinque organismi sindacali che io assisto in questo processo, e che sono costituiti Parte Civile. Si tratta della Confederazione Unione Sindacale di Base con sede in Roma, dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato con sede in Roma, dell'Unione Sindacale di Base Confederazione Regionale Puglia, Bari, dell'Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Bari, nonché Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto.

Ora, i primi quattro organismi sindacali si sono costituiti dinnanzi al G.u.p.. Innanzitutto voglio premettere che tutti i miei atti di costituzione di Parte Civile sono presentati soltanto nei confronti delle persone fisiche, non già anche nei confronti delle persone giuridiche. E per tutte le domande risarcitorie svolte, tutte le domande risarcitorie svolte non comprendono i fatti di cui ai capi h) ed i). Mi riferisco quindi all'avvelenamento da diossina capi di bestiame, mi riferisco all'avvelenamento da diossina dei mitili che ha comportato poi la distruzione dei mitili del primo seno del Mar Piccolo. Il quinto organismo sindacale si è anche questo costituito davanti al G.u.p., ma nei

confronti non di tutti quanti gli imputati, ha escluso in prima battuta gli imputati Capogrosso, Andelmi, Cavallo, Di Maggio, De Felice, D'Alò, Buffo e Palmisano.

Il G.u.p. ha respinto le richieste di esclusione che furono presentate dal collegio difensivo, limitatamente alle varie ipotesi di favoreggiamento in relazione alle quali non c'è stata alcuna costituzione di Parte Civile presentata davanti, dinanzi a codesta eccellentissima Corte, nè tanto meno per il capo di imputazione oo) che consiste in una ipotesi di reato 326 Codice Penale nei confronti degli imputati De Michele ed Archinà. Il quinto organismo sindacale, quindi il G.u.p. ha ammesso la costituzione di Parte Civile anche per quanto concerne i capi d), e), f) e g), omicidi colposi Marsella e Zaccaria, ritenendo sussistente la legittimazione di tutti e cinque gli organismi sindacali che io assisto. Entro l'udienza dibattimentale del 14 giugno 2016, quella che ha costituito lo spartiacque individuato dalla eccellentissima Corte, il quinto organismo sindacale, quindi l'unione sindacale di base a Taranto si è costituito Parte Civile nei confronti di quelli imputati originariamente esclusi dalla domanda risarcitoria. perché ho fatto questa premessa di carattere generale? Perché è vero sì che ci sono cinque costituzioni di Parte Civile nei confronti degli stessi soggetti e per gli stessi capi di imputazione, ma si tratta di cinque organismi che hanno tutti e cinque legittimazione a costituirsi Parte Civile. Legitimatio ad causam, per le ragioni che di qui a qualche istante andrò a svolgere nella più assoluta sintesi, perché come ho detto prima mi riporterò poi alle argomentazioni che sono state già espresse dall'Avvocato Del Vecchio. Voglio soltanto precisare che i miei atti di costituzione sono passati immuni dalle varie eccezioni di carattere formale che sono state svolte dall'Avvocato

Sirotti, dall'Avvocato Lanucara, dall'Avvocato Annicchiarico e dall'Avvocato Convertito. E la cosa mi lusinga e mi riempie d'onore, soprattutto in considerazione del fatto che soprattutto gli Avvocati Annicchiarico e Lanucara io li conosco come dei feticisti della lettera del Codice di Procedura Penale, quindi evidentemente dal punto di vista formale i miei atti di costituzione non hanno sortito alcun dubbio. Veniamo al profilo sostanziale, perché comunque sono stati oggetto di attenzione da questo punto di vista. Confederazione USB, e USB lavoro privato, sia a livello nazionale che nelle articolazioni territoriali, ciascuna delle quali è munita di proprie competenze e funzioni, così come si evince dagli statuti allegati, si sono costituiti formalmente nel 2010, nel 2011 la sola USB confederazione Puglia. Come nascono però USB confederazione e USB lavoro privato? Non perché alcuni soggetti, alcuni lavoratori, alcuni cittadini, decidono da un giorno all'altro di perseguire determinate finalità, ma nascono da incorporazione da precedenti associazioni sindacali già attive sul territorio. E questo è espressamente indicato negli atti costitutivi, signor Presidente e signori della Corte. Tant'è che si dice che USB, confederazione USB lavoro privato mantengono tutti i diritti e obblighi di qualsiasi natura, nessuno escluso, senza soluzione di continuità nell'intero patrimonio giuridico, economico e contrattuale dei soggetti preesistenti. Quanto al radicamento sul territorio dei soggetti preesistenti, quanto alla rappresentatività, ho prodotto in allegato agli atti di costituzione un profluvio di documenti dai quali si attesta che effettivamente sin dall'inizio degli anni 90 questi soggetti erano assolutamente attivi sul territorio. In ordine alla legittimazione in astratto a costituirsi Parte Civile dell'organizzazione

sindacale non sto a tediarvi. Ho riportato, parafrasato, inserito con un volgarissimo copia e incolla nel mio atto di costituzione quello che è la giurisprudenza, giurisprudenza di legittimità più recente, che non registra alcuna nota di segno contrario. Ho indicato anche nella memoria, che di qui a qualche istante andrò a depositare, la giurisprudenza più recente, quella che non era indicata nell'atto di costituzione, ma in proposito ve ne hanno parlato i colleghi che mi hanno preceduto. Qual è il danno patito dagli organismi sindacali da me rappresentati? Prevalentemente il danno all'immagine, il danno alla reputazione, quello che comporta una diminuzione del prestigio dell'organismo, il discredito nei confronti degli iscritti e dei soggetti terzi, la frustrazione morale degli associati che determina una perdita della capacità di aggregazione. Eventuale moltiplicazione delle domande risarcitorie, questione che è stata a più riprese sollevate dai colleghi che assistono gli imputati. USB confederazione e USB lavoro privato hanno sicuramente diversi livelli organizzativi. Bene, signor Presidente e signori della Corte, c'è quella pronuncia a cui ha fatto riferimento l'Avvocato Sirotti, quella delle Sezioni Unite Civili, la 3105 del 95 che io ho inserito nel mio atto di costituzione di Parte Civile. Ma non perché sono stato più bravo di altri, solo ed esclusivamente perché ho avuto come punto di riferimento quella che forse è una pietra miliare nell'ambito delle costituzioni di Parte Civile e dello studio della legittimatio ad causam. Una sentenza che è stata più volte menzionata dal Collegio difensivo, ed è la sentenza Eternit della Corte d'Appello di Torino. Io ho anche allegato ai miei atti di costituzione lo stralcio dedicato alle organizzazioni sindacali. E proprio la sentenza Eternit cita e mutua le argomentazioni delle Sezioni Unite

Civili con riferimento a questa problematica, e menziona quell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori che ha menzionato qualche istante prima l'Avvocato Del Vecchio, e che quindi costituisce la fonte normativa, non fonte da statuto, ma normativa della legittimazione a costituirsi Parte Civile dell'organismo provinciale, perché è l'organismo provinciale che può attivarsi per la tutela del lavoratore e quindi per la tutela che scaturisce da repressione della condotta antisindacale, appunto. Quindi sì, parliamo di danno all'immagine, parliamo di discredito, ma poi coi sono delle fonti normative, che sono quelle indicate in maniera precisa e limpida dalla Corte d'Appello di Torino. E alle argomentazioni proprio della Corte d'Appello di Torino io mi rifaccio negli atti di costituzione, perché ritengo, signor Presidente e signori della Corte, e qui vado un po' a contestare le argomentazioni svolte dall'Avvocato Lanucara nella sua memoria a pagina 15. Dice l'Avvocato Lanucara, con riferimento alle mie costituzioni di Parte Civile, che il fenomeno successorio è di difficile ricostruzione. Ritengo che non sia assolutamente così perché è ben delineato, ci sono gli atti costitutivi, e quindi partendo di lì si può capire qual è stata la genesi dell'organismo sindacale. Ma poi dice questi organismi sindacali non si presentano secondo una struttura ed articolazione concentrica. Appunto! Quindi non si tratta di un sistema di matrische per cui c'è la bambolina più grande che contiene quelle più piccole, no, assolutamente no! Si parla di organismi che non sono strutturati in maniera gerarchica, ma che sono appunto articolazioni differenti con funzioni proprie. Funzioni proprie, prerogative proprie che sono state appunto lese dalle imputazioni che sono indicate nel decreto che dispone il Giudizio. Mi avvio a concludere, un'ultima battuta. Per quanto

riguarda le costituzioni di Parte Civile nulla questio in ordine, dell'Avvocato Nevoli, nulla questio in ordine a quella dell USB lavoro privato Taranto. Io però vorrei, signor Presidente e signori della Corte, perché magari si sente poco parlare della USB, si sente parlare della C.G.I.L., si sente parlare della FIOM, forse dal punto di vista mediatico sfondano poco. Però vi voglio dire chi è la USB all'interno dello stabilimento Ilva. La USB all'interno dello stabilimento Ilva è la seconda forza tra gli operai, è un soggetto che ha avuto il 20% delle preferenze tra tutti i lavoratori Ilva, tra l'altro facendo una semplice ricerca con Google al giorno d'oggi, inserendo il nome e una sigla Google dà tutte le informazioni possibili e immaginabili. E allora cosa accertiamo, che cosa vediamo, io ovviamente l'ho indicato e l'ho specificato, diversamente ci sarebbero stati gli strali del collegio difensivo contro di me. Il legale rappresentante, il coordinatore provinciale chi è? Tale Francesco Rizzo, il quale è il soggetto indicato al numero 130 della lista testi del Pubblico Ministero. Perché? È sufficiente andare a vedere qual è la circostanza che è stata dedotta dal Pubblico Ministero. È un soggetto che ha chiamato gli enti pubblici per fare accertare l'inquinamento, per fare accertare la contaminazione all'interno dello stabilimento, è un soggetto che ha presentato più esposti, che è stato a più riprese sentito dalla Polizia giudiziaria in fase di indagine. È un soggetto per esempio che ha presentato qualche tempo fa un esposto da cui è scaturito l'ultimo sequestrato che c'è stato in Ilva qualche giorno fa. Sicuramente, signor Presidente e signori della Corte, e mi avvio a concludere, poiché qui abbiamo un capo a) dell'imputazione in cui si dice, secondo quella che è la prospettazione accusatoria, che l'imputato Archinà intratteneva rapporti con la componente politica, con i

mass media, con le organizzazioni sindacali, vedrete nel corso del processo che sicuramente l'imputato Archinà non intratteneva i rapporti con l'USB e con il signor Francesco Rizzo. Ora, come dicevo prima, gran parte delle questioni che ho affrontato sono già state affrontate dalla Corte d'Appello di Torino, che ha sostanzialmente conservato la costituzione di Parte Civile di C.G.I.L. Piemonte livello regionale, C.G.I.L. Camera del lavoro di Alessandria, livello provinciale, C.G.I.L. nazionale. È un po' quello che capita anche in questo processo, abbiamo la C.G.I.L. Con Susanna Camusso e abbiamo la FIOM. Ora, un ultimo passaggio: da più parti è stato chiesto dai difensori degli imputati l'espunzione dal fascicolo processuale della documentazione allegata agli atti di costituzione di Parte Civile. Io ritengo che quella documentazione debba rimanere nel fascicolo processuale, perché come è stato anche detto, infatti mi sembra che sia un po' una contraddizione in termini, la Parte Civile ha un onere di allegazione, ebbene ritengo che sia stato soddisfatto proprio con questa documentazione. Nel momento in cui viene posta una questione di esclusione di una Parte Civile, ove, come auspicio, la Corte dovesse respingere questa questione, sicuramente l'ordinanza sarà impugnata congiuntamente alla sentenza, e quindi ci sarà un giudice superiore che dovrà valutare nuovamente la questione, e se la documentazione è stata estromessa o espunta, che dir si voglia, dal fascicolo processuale, come fa il giudice del gravame a valutare questa questione? Quindi io ritengo che la documentazione che è stata allegata agli atti di costituzione debba rimanere nel fascicolo processuale, fermo restando quelle che poi sono le regole ordinarie di accertamento della responsabilità penale che passano dall'articolo 187, quindi dalle richieste di prova. Un'ultimissima

annotazione, e poi ho davvero concluso, questo difensore ha formato richiesta di estensione della citazione dei responsabili civili Riva Fire S.p.A., Rivi Forni Elettrici S.p.A., nella mia richiesta ho menzionato una pronuncia della Corte di Cassazione, ce n'è sicuramente anche una successiva, che è Cassazione Penale Sezione Quarta 12 novembre 2015 numero 46991, che ammette la possibilità appunto di chiedere un'estensione della citazione senza aver assolto agli obblighi di citazione di carattere formale. Deposito quindi una memoria difensiva, non c'è documentazione allegata, e la massima che ho testè menzionato. Grazie.

AVVOCATO PALAZZO - Sono l'Avvocato Palazzo, difendo la Provincia di Taranto. Le mie memorie difensive sono esclusivamente rivolte alla richiesta di esclusione della Parte Civile Provincia di Taranto, formulata con la memoria dell'Avvocato Vozza e Melucci. Io mi sono limitato a produrre memoria difensiva, che esibisco, oltre una copia della rivista giuridica dell'ambiente, le quali sono in senso affermativo a tutte le richieste formulate nel mio atto di costituzione di Parte Civile, al quale integralmente mi riporto, chiedendo l'espunzione di tutte le avverse richieste. Oltretutto richiamo anche l'attenzione della Corte, ove il caso, dalla continua inserzione in questa sede di normative amministrative che da sempre hanno costituito per la holding Riva un commodus discessus alle sue responsabilità in ordine alle attività che svolge. Grazie, ho terminato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO LARDIELLO - Illustrissimo Presidente e signori del Collegio, occuperò la vostra attenzione per una precisazione rispetto ad una memoria difensiva che è stata depositata dallo studio Vozza-Melucci nell'interesse degli imputati Ceriano, Pastorino,

Bessone, Rebaioli. Nello specifico, signor Presidente, mi riferisco ad una richiesta di esclusione di alcune Parti Civili in riferimento a questi imputati, nello specifico con riferimento al capo i) dell'imputazione. Parliamo di società cooperative costituite con lo scopo di perseguire allevamento e vendita e movimentazione di prodotti della mitilicoltura. Rifacendomi all'atto in questione, quella che è la richiesta e comunque il tema che viene centrato dai colleghi, riguarda una lettura del capo di imputazione a parere di questa difesa impropria, rispetto a uno sbarramento di tempo, riguardo alle condotte che vengono contestate, che concernerebbe in qualche modo, secondo la tesi prospettata, il provvedimento dell' A.S.L., che ricordo risale al luglio del 2011, con cui è stato ordinato il blocco della movimentazione e del prelievo dei mitili dal primo seno del Mar Piccolo. Allora, secondo la prospettazione difensiva si vuole chiedere l'esclusione di tre società cooperative, nello specifico si tratta della Santa Maria società cooperativa, della Nuova Taranto e della Omia Coop, in quanto dagli atti costitutivi di queste società risulterebbe una data successiva a quella della dazione del provvedimento dell' A.S.L.. signor Presidente, io credo che questo intervento sia necessario proprio per chiarire un aspetto, cioè che nel capo di imputazione non si parla dell'ordinanza dell' A.S.L.. nel capo di imputazione si parla di una condotta specifica, che addirittura per quanto riguarda l'estensione del tempo va dal 1995 al giugno del 2013, parla di attività di sversamento la cui veridicità e la cui fondatezza saranno ad oggetto di questo processo, ma non si parla assolutamente di una condotta che dovrebbe essere riportata ad un evento che è quello dell'emanazione da parte dell' A.S.L. del blocco. E lo dico anche, signor Presidente e signori del Collegio, in virtù di un

ragionamento molto semplice. Viene contestato all'interno della memoria il fatto che addirittura queste società dopo il provvedimento dell' A.S.L. avrebbero comunque portato a termine l'iter avanzato nei confronti del Comune di Taranto per l'ottenimento della concessione demaniale marittima all'interno del primo seno del Mar Piccolo. Signor Presidente, ma è più che normale che questo sia avvenuto, perché la concessione demaniale marittima riguarda l'attività di allevamento. Quella che è invece la competenza dell' A.S.L. dell'autorità sanitaria riguarda il prelievo e la movimentazione di quei prodotti. Stiamo parlando di due efficaci di questi atti completamente distinti e separati. Può succedere ovviamente che il Comune di Taranto che ha questa competenza, e che la conserva ancora oggi, possa concedere ad una società cooperativa uno specchio di mare per poter portare avanti un'attività di produzione senza che comunque in questo senso possa poi intervenire o non intervenire un provvedimento dell'autorità sanitaria. Tra l'altro, Presidente, aggiungo che l'ordinanza del luglio del 2011 non è rimasta un caso isolato, perché i controlli che effettua l' A.S.L. sui prodotti del Mar Piccolo, sono controlli periodici che si svolgono attraverso attività di campionamento, e che vengono ripetuti annualmente. E ricordo a me stesso e ai componenti della Corte che ancora oggi è vigente il divieto di prelievo e movimentazione dei mitili del Mar Piccolo. Io credo veramente che sia assolutamente da segnalare questo aspetto, riguardo a quello che è, ovviamente ripeto, Presidente, rispetto a queste società, ce ne sono altre che non sono state assolutamente toccate, perché io credo che il senso di giustizia che debba riporsi anche nei confronti di chi insieme a tante altre realtà a Taranto stanno portando avanti con sofferenza una

situazione che nel corso degli anni si era consolidata come una tradizione, e che oggi viene, io credo in maniera irreversibile intaccata dagli eventi che si sono succeduti, meriti rispetto e meriti da parte delle Signore loro, e come sicuramente sarà, una particolare attenzione. Molto sinteticamente poi passo a quelle che sono state delle censure specifiche in ordine a queste società, ad esempio sa parla della società Nuova Taranto, sempre rifacendosi a questo presunto arco temporale che vedrebbe la fine nel 2011, e ricordo al signor Presidente e ai signori del Collegio, che non solo la società Nuova Taranto nel 2012 era in esistenza, ma a fine del 2012 ha distrutto 120 quintali di prodotti, e le prove di questo sono assolutamente già rinvenibili, qualora le Signorie loro vorranno fare questo tipo di consultazione, all'allegato numero 15 dell'atto di costituzione Parte Civile. Un ulteriore caso io mi permetto di segnalare, chiaramente tralasciando questioni formali riguardo agli atti che sono stati già compiutamente affrontati dai colleghi che mi hanno preceduto, e riguarda la costituzione della Cooperativa Galeso, per la quale i colleghi hanno inteso, devo dire in contrasto con alcune richieste di esclusione di atti qualificati come allegazioni, in questo caso loro lamentano una carenza di allegazioni. Cioè si lamenterebbe il fatto che la società Galero avrebbe semplicemente dimostrato la esistenza e la sua attività attraverso una visura camerale e non attraverso la produzione dell'atto costitutivo. Allora, al di là del fatto che nella visura camerale sono riportati anche gli estremi dell'atto costitutivo, e che della autenticità dell visura camerale non c'è nessun tipo di contestazione, io dico, signor Presidente, che anche per la società Galeso c'è in allegato all'atto la concessione rilasciata dal Comune di Taranto, che quindi

sgombera il campo in quanto efficace, e lo ricordo a me stesso, ancora oggi, da qualsiasi possibilità di dimostrare che non vi è un interesse alla partecipazione a questo processo. Le censure mosse dai colleghi riguardano il solo capo i), non si fa menzione comunque degli altri capi di imputazione per cui le stesse società intendono costituirsi in riferimento a tutti gli imputati già riferiti nell'atto. Chiaramente insisto per l'ammissione anche di tutti gli altri atti che sono stati depositati nell'interesse dei soggetti indicati da parte del sottoscritto difensore. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato.

AVVOCATO MONGELLO - Presidente, chiedo la cortesia di poter, in sostituzione, ho chiesto già all'Avvocato Rosato, chiedo la cortesia in sostituzione dell'Avvocato Curci, di depositare la memoria, solo per depositare la memoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Una memoria, per chi?

AVVOCATO MONGELLO - Avvocato Mongello deposita memoria per se e per l'Avvocato Sabatini, con l'unica annotazione per l'Avvocato Sabatini, solo per sgombrare il campo da un errore, che nelle originali delle procure depositate sia in udienza preliminare che in dibattimento sono presenti gli estratti contributivi su cui ho visto che tutte le memorie in realtà hanno sollevato la questione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Rosato.

AVVOCATO ROSATO - Grazie, Presidente. Io intervengo esclusivamente per dare riscontro all'unica eccezione tra l'altro di tipo formale eccepita nei confronti della mia costituzione. Rappresento diverse parti civili che si costituiscono non solo per il reato di danneggiamenti, però per altri e diversi capi di imputazione. In modo particolare devo dare atto che comunque devo rispondere alla memoria depositata in data 18 e alla successiva integrazione depositata in data 19

dagli avvocati Lorenzo Mariucci e Luca Sirotti nell'interesse dei loro assistiti. Io chiedo fortemente il rigetto di tale richiesta di esclusione, perché la ritengo del tutto infondata e priva di ogni fondamento. Per un semplice motivo: non so per quale motivo è stata data un'interpretazione molto personale della nuova legge di riforma sulla della depenalizzazione del reato di danneggiamento, ritenendo innanzitutto le fattispecie di cui ci stiamo occupando come ipotesi semplici, nonostante già in virtù del provvedimento della dottoressa Gilli sono state già... inizialmente erano già state considerate come fattispecie già di per se stesse aggravate, poiché è notorio in re ipsa comunque ogni immobile è sottoposto a pubblica fede, e soprattutto perché si è totalmente trascurato il dettato normativo che mi sono permesso eventualmente, grazie alla nota fornita dalla Cassazione in data 2 febbraio 2016, credo sia a pagina 22, tratta esplicitamente di questa problematica, e quindi reitero la mia richiesta di esclusione, e nonostante tutto le depositerò Presidente una memoria scritta per le mie due costituzioni di Parte Civile. Ulteriormente chiedo ovviamente il rigetto di tutte le richieste di esclusione, e devo intervenire ulteriormente anche in sostituzione dell'Avvocato Silvestre, che ovviamente si riporta anche alle considerazioni fatte dalla dottoressa Gilli nei confronti delle sue costituzioni di Parte Civile, e soprattutto ho la necessità di rilevare l'inesattezza eventualmente prospettata all'udienza del 20 luglio 2015 in merito alle sue costituzioni di Parte Civile, dove in ragione dell'intervento credo dell'Avvocato D'Urso è stata eccepita l'assenza totale nella costituzione di Parte Civile della firma dei signori Laneve Michele e Ammirato Anna. Credo che l'Onorevole Corte avrà la possibilità di verificare

l'esistenza delle firme sulla costituzione di Parte Civile, quindi si chiede ulteriormente il rigetto.

Inoltre ho la necessità anche di intervenire per l'Avvocato Orazio Vesco e per i suoi assistiti, e in quel caso mi riporto a tutte le considerazioni che sono state espresse in precedenza dai miei colleghi. Grazie, e deposito le memorie a cui ho fatto riferimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Avvocato Pentassuglia per il Comune di Statte. Questo brevissimo intervento ha come oggetto le richieste di esclusione che da taluni difensori degli imputati sono state avanzate nei confronti di tutti gli enti locali territoriali, tra i quali anche il Comune di Statte, incentrati soprattutto sull'argomento che la legittimazione ad agire per i danni ambientali in seguito al Testo Unico dell'ambiente del 2006, che è entrato in vigore il 29 aprile 2006, ha attribuito la legittimazione esclusiva allo stato, in particolare al Ministero dell'ambiente per chiedere il ristoro del danno ambientale. La questione è stata affrontata anche nell'atto di costituzione di Parte Civile del Comune di Statte. Il collega che mi ha preceduto nella difesa dell'ente Comune di Statte, a pagina 21 dell'atto di costituzione, si pone la questione e risolve in un modo che io ritengo conforme sia al dato normativo, sia all'interpretazione di questo dato, così come è stato interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. E cioè che la norma, il testo unico dell'ambiente non contiene alcuna disposizione destinata a disciplinare gli effetti del trapasso da un sistema normativo all'altro. La norma che ha abrogato la legge che prevedeva appunto la legittimazione attiva degli enti territoriali ha effetto soltanto dal 29 aprile 2006. La questione è stata affrontata da alcuni

difensori degli imputati, io ricordo in particolare l'intervento dell'Avvocato Vozza, che appunto ha sostenuto la tesi che siccome i danni sono stati accertati... L'intervento difensivo, mi pare di ricordare, dell'Avvocato Vozza sosteneva che questi danni si sono verificati e comunque sono stati accertati nel 2010, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore del Testo Unico dell'ambiente del 2006, e quindi per questo tipo di danni non ci sarebbe legittimazione degli enti locali territoriali. Come dicevo, l'interpretazione di questa norma invece, così come è stata fatta anche dalla Cassazione, mi riferisco in particolare ad una sentenza, la 24677 del 2014, in ogni caso è citata nella memoria che mi accingo a depositare. 24677 del 9 luglio 2014, la quale testualmente dispone che l'avvenuta abrogazione della legge 349 dell'86, che attribuiva allo stato agli enti territoriali i beni oggetti del fatto lesivo, ha effetto solo dal 29 aprile 2006, e che quindi per i fatti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della predetta normativa, vi è la vigenza della normativa precedente, e quindi la legittimazione degli enti locali all'esercizio dell'azione risarcitoria. Ricordo a tutti, è stato già ricordato da più di un difensore in questa sede, che i fatti per i quali si procede in questo processo datano dal 1995, quindi parliamo di fatti successi dal 95 fino al 29 aprile 2006, i cui effetti dannosi o pericolosi persistono successivamente all'entrata in vigore di questa norma. Quindi, ribadisco la correttezza dell'impostazione dell'atto di costituzione di Parte Civile che ha limitato la richiesta di danno, anche del danno ambientale per quanto riguarda il Comune di Statte, per quei fatti, non per quegli eventi successi dopo, ma per quelle condotte poste in essere dal 95 fino all'entrata in vigore, fino a quando il Comune di Statte

ha la piena legittimazione ad agire anche per il ristoro dei danni strettamente ambientali. Nella costituzione di Parte Civile del Comune di Statte non vi è soltanto questo tipo di richiesta, ma si fa riferimento anche ad altro tipo di danni, per i quali è pacifico credo che sia condiviso da tutti, che gli enti locali così come altri soggetti hanno la loro piena legittimazione. Si tratta sia di danni patrimoniali, io richiamo semplicemente le parole con le quali la dottoressa Gilli nella sua ordinanza del dicembre 2014, parlando proprio del Comune di Statte, riconosceva che il Comune di Statte insieme ad altri era uno dei più compromessi dalle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico, non evidenti ricadute sull'economia locale, sulla programmazione e sulle iniziative turistiche, sulle stesse casse comunali interessate da copiosi esborsi per la bonifica, basti pensare alla collocazione della discarica Mater Gratiae nel territorio del Comune di Statte. Infatti la costituzione di Parte Civile del Comune di Statte contiene la richiesta di ristoro anche di questo tipo di danni, sia quelli materiali ma anche quelli immateriali. Concludo questo breve intervento facendo riferimento ad una figura che è stata più volte evocata in questa discussione, che è quella nel danno all'immagine, il danno alla reputazione. Anche di questo è stato chiesto ristoro, e non è assolutamente condivisibile la limitazione che a più voci il collegio difensivo degli imputati ha inteso sostenere che questo tipo di danni sarebbe risarcibile solo ove le condotte siano state poste in essere da soggetti interni alla pubblica amministrazione. Non sto qui a ripercorrere, lo faccio brevemente nella memoria, la storia di questa figura del danno all'immagine, quale species del più generale danno esistenziale, che dal 1986 in poi la giurisprudenza, prima della Corte Costituzionale e poi

delle Corti di merito e di Cassazione, ha individuato. Ripeto: lo faccio in maniera più estesa nella memoria, qui mi limito a dire che è indubbio che vicende come quelle di cui si occupa questo processo hanno un impatto anche sulla reputazione di un ente, di un Comune, sulla sua attrattività turistica, sulla sua attrattività residenziale, sulla capacità dell'ente di fare programmazione economica quando l'economia e la stessa vita dell'ente sono pesantemente condizionate da un ospite così ingombrante come è l'Ilva. Chiunque di voi sia stato a Statte, scendendo verso Taranto, si renderà conto di come l'Ilva faccia parte del paesaggio di Statte in maniera così evidente ed ingombrante. Bene, la giurisprudenza che qui ho sentito citare, secondo me in maniera un confacente, fa riferimento a cosa, alla giurisdizione della Corte dei conti. Allora, non c'è dubbio che quando sono le procure regionali della Corte dei conti a perseguire danno all'immagine della pubblica amministrazione, la loro giurisdizione è limitata a soggetti interni alla pubblica amministrazione. Il danno all'immagine della pubblica amministrazione è una figura che è stata elaborata soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte dei conti. Ma una volta individuato il bene giuridico danno all'immagine non si può ragionevolmente pensare che possa subire aggressioni solo da parte di soggetti interni alla pubblica amministrazione. È evidente a tutti che l'immagine, la reputazione, l'attrattività di un Comune può essere, è un bene che può essere aggredito da chiunque, anche da soggetti esterni. Nella memoria ho fatto una breve rassegna di sentenze, a partire da quella del 98 del Vajont, Cassazione 3807 del 98, che stabiliva che quando il fatto generatore del danno consiste in un fatto di enorme gravità, certo stiamo parlando di cose completamente diverse, lì di un evento puntuale che in

pochi attimi ha distrutto interi paesi, qui di una presenza industriale che nel corso dei decenni ha minato, questa è l'ipotesi accusatoria, fin dalle fondamenta anche la convivenza civile di questa comunità. Però dicevo citavo questo esempio, come gli altri che non vi sto adesso a ripetere per brevità, li leggerete nella memoria, sono tutti casi nei quali l'aggressione al bene immagine di un Comune è arrivata non da soggetti interni ma da soggetti estranei alla pubblica amministrazione. L'ultima sentenza è di pochi giorni fa, del Tribunale di Napoli, che ha condannato alcuni imputati del clan Gionta, Presidente per il danno all'immagine che ha arrecato al Comune in cui insisteva questa associazione criminale. Anche in quel caso si tratta evidentemente di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, non di pubblici funzionari, che tuttavia con le loro condotte hanno arrecato un notevole danno all'immagine, alla reputazione del luogo in cui si sono svolte le condotte oggetto del procedimento. Per queste ragioni io chiedo il rigetto di tutte le richieste di esclusione della costituzione di Parte Civile del Comune di Statte. Deposito una memoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

AVVOCATO FUMAROLA - Avvocato Fumarola per il Comune di Crispiano, si riporta a quello che è il proprio atto difensivo, e alle brevi note che vado a depositare, con una rassegna di giurisprudenza e di sentenze della Sezione Terza della Suprema Corte di Cassazione dalla 24677, 26182, 19437, 633 e 21311. Vorrei però aggiungere giusto alcune precisazioni e osservazioni rispetto a quelle che sono state le richieste di esclusione della costituita Parte Civile del Comune di Crispiano, formulate dai difensori degli imputati. Ebbene, per quanto riguarda la legittimazione del Comune di Crispiano, le Signorie vostre potranno benissimo

osservare che lo stesso Comune di Crispiano è inserito nel cosiddetto SIN, nel D.P.R. 196 del 1998 tra i Comuni ad elevato rischio ed impatto ambientale. Dopodiché il Comune di Crispiano è entrato in questo procedimento penale grazie all'azione popolare di due suoi cittadini elettori, che hanno richiesto che il Comune di Crispiano esercitasse il diritto di costituirsi Parte Civile e di far valere le proprie ragioni sia per quanto riguarda il danno patrimoniale che per quanto riguarda il danno non patrimoniale, e all'immagine subito dal Comune. Si basti pensare a quanto possa essere frustrante per un ente territoriale dopo aver effettuato una serie di passaggi pubblicitari, dopo aver cercato di lanciare il proprio territorio con iniziative che vanno da quella della vendita alla ristrutturazione delle masserie, territorio conosciuto come città delle cento masserie, vedere il proprio territorio e i propri sforzi vanificati da questa aggressione vera e propria che c'è stata da parte di coloro i quali sono imputati in questo procedimento penale. Ritengo pertanto che le ragioni siano ben già delineate nella costituzione di Parte Civile che ha sostituito l'azione popolare e in particolare a quanto descritto nella pagina 8 della costituzione di Parte Civile. Pertanto rassegnò brevi note e mi riporto a quanto illustrato.

AVVOCATO CAVALCHINI - Presidente, anche io ho predisposto delle memorie difensive che depositerò all'esito dei miei brevi rilievi. Abbiamo già parlato tanto, si è parlato di vari aspetti relativi alle eccezioni che sono state mosse dal collegio difensivo, mi aggancio ai rilievi mossi anche adesso e dalle questioni affrontate dai colleghi che rappresentano come me degli enti territoriali, in questo caso il Comune di Montemesola che più volte è stato citato dal collegio difensivo. Già sin dall'udienza preliminare, per quanto c'è stato un

rigoroso vaglio, come sappiamo, è stata depositata in atti la ordinanza della dottoressa Gilli, il Comune di Montemesola è entrato a far parte di questo procedimento e vuole restarci. Mi è stato mosso il rilievo nell'atto di costituzione il Comune ha richiesto solo il danno patrimoniale. Io oggettivamente l'ho riletto, l'ho rivoltato, ma a pagina 17 del mio atto di costituzione io leggo: danni patrimoniali e non patrimoniali. Ieri l'Avvocato D'Aloisio ha fatto un riferimento, un excursus generale su quello che è il concetto di danno patrimoniale e non patrimoniale a seguito delle famose sentenze di San Martino del 2008. Beh, ritengo che il danno all'immagine che mi si è censurato non averlo descritto in atto, è una specificazione del danno non patrimoniale. La Cassazione a Sezioni Unite ha detto il danno non patrimoniale va personalizzato, ci sono tante voci di danno, il danno all'immagine che il Comune di Montemesola ha subito, verrà provato e documentato a seguito dell'istruttoria. Ed è ricompreso in quella voce che io ho richiesto, quindi per questi aspetti chiedo il rigetto di quelle che sono le richieste di esclusione per quanto attiene l'ente territoriale da me rappresentato. Il collegio difensivo mi ha anche rilevato in relazione ad una parte privata che rappresento, ed è il signor Mottolese Piero, già ammesso durante la fase dell'udienza preliminare, che in quanto persona danneggiata non ha assolto l'onere della allegazione. Vorrei far presente che nelle more tra il deposito dell'atto di costituzione e l'udienza successiva tenutasi innanzi alla dottoressa Gilli il 21 novembre 2014, ho depositato una nota integrativa con indice, con allegazione di tutta la documentazione relativa alle ragioni che ho esposto nell'atto di costituzione, cioè curriculum di lavoro del signor Mottolese, atti relativi al luogo in cui egli risiede, e

cartelle cliniche relative alle patologie di cui soffre. Pertanto è tanto è vero che con l'ordinanza del 16 dicembre del 2014 la dottoressa Gilli ha ammesso il signor Mottolese, e chiedo anche in questo caso il rigetto di quelle che sono le eccezioni mosse dal collegio difensivo. Da ultimo affronto la problematica che è stata sollevata in merito alla richiesta di esclusione del Fondo antidiossina Onlus. Si è detto che il fondo ha come scopo principale e primario quello di un'indagine medica e di analisi che viene fatta nell'interesse, a tutela dei suoi rappresentati, è stato fatto riferimento nello specifico a quello che viene dedotto all'articolo 3 dello statuto allegato al mio atto di costituzione, ma evidentemente il collegio difensivo non ha letto l'articolo 1. Nell'articolo 1 dello statuto, allegato in atti, si dice che il Fondo antidiossina Onlus svolgerà le proprie attività nell'ambito socio sanitario, promuovendo iniziative a sostegno e tutela dei diritti civili e del diritto alla salute, la Onlus potrà intraprendere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. Sappiamo bene e sappiamo tutti che grazie alle indagini svolte dal Fondo antidiossina probabilmente si è arrivati anche oggi ad essere qui in aula, perché le indagini relative all'inquinamento del Mar Piccolo, alle cozze, alla diossina nel latte materno, sono tutte attività di denuncia che peraltro ho allegato al mio atto di costituzione, svolto dal Fondo antidiossina da anni. E quindi ci sono anche in questo caso tutti quegli elementi tipici necessari che legittimano la partecipazione al processo, come ha svolto e ha esercitato tutti i diritti, e come ha proposto querele denuncie, così ha diritto ad essere presente in questo processo. Da ultimo, poiché rappresento anche altri soggetti comunque come per i

quali non mi sono state mosse particolari eccezioni, insisto comunque per la loro ammissione, quindi con rigetto di tutte le richieste di esclusione grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO PETRUZZI - Presidente, chiedo scusa, Fabio Petruzzi per la posizione di Gianni e Andrea Nasole, Avvocato De Filippo per la posizione Anna Miccoli, e Avvocato Esposito per la posizione API. Deposito memorie.

AVVOCATO MONTANARO - Il mio intervento sarà breve, sono l'Avvocato Annalisa Montanaro nell'interesse delle parti civili De Pasquale Emanuela, D'Alconzo Annibale, D'Alconzo Antonio e Catapano Carmela, Lombardi Angela, Cartellino Anna, Giannattasio Luigi, Giannattasio Daniela, Conte Maria Antonia e Zaffoni Daria, in proprio e in qualità di esercente la potestà di genitori sulla minore Lapertosa Lara, nonché Lapertosa Loriana Roberta, eredi della persona offesa danneggiata, Lapertosa Mario. Lo specifico perché c'è stata un confusione da parte della difesa, che invece aveva identificato tra le parti per cui mi sono costituita anche Lapertosa Mario, che invece è deceduto a causa di una patologia tumorale. Per le linee generali che riguardano i rilievi mossi al diritto di partecipare a questo processo in qualità di Parte Civile, mi associo alle deduzioni e alle difese già rassegnate dai colleghi che mi hanno preceduta. E in particolare gli interventi dell'Avvocato Curci e dell'Avvocato Lecce, che ho molto apprezzato per la loro sintesi e per la qualità delle loro riflessioni. Per mero scrupolo difensivo evidenzio la superfluità dell'analisi nel merito in questa fase processuale. Ovviamente tutti i rilievi che sono stati mossi riguardo al merito della costituzione di Parte Civile saranno accertamento, saranno oggetto dell'accertamento probatorio che seguirà in questo processo. In riferimento poi a delle specifiche richieste di

esclusione che sono state avanzate nei confronti delle otto parti... costituzioni di Parte Civile che io rappresento, e in riferimento particolarmente a solo due delle costituzioni, sulle quali evidentemente l'analisi capillare della difesa, su cui ci sono soffermati i difensori degli imputati non ha prodotto dei risultati apprezzabili, mi preme evidenziare che per quanto riguarda la costituzione della signora De Pasquale Emanuela, erede della signora Morrone Giuseppina, non consta la circostanza che sia priva di sottoscrizione. La signora è residente a Taranto, abbiamo allegato alla costituzione la certificazione che comprova sia la sua residenza, la residenza ovviamente della de cuius Morrone Giuseppina, sia il rapporto successorio. Non consta altresì che la costituzione sia avvenuta nei confronti delle società, perché questo non corrisponde al vero, e saranno in grado gli illustrissimi, Vostra signoria della Corte, di accertarlo dall'analisi ovviamente dell'atto costitutivo. Per quanto riguarda poi i reati verso cui ci si è costituiti capi di imputazione e gli imputati, è stata fatta una cernita ben definita in riferimento al dato temporale che ha ovviamente interessato l'evento per cui si chiede il risarcimento. Inoltre, per quanto riguarda, e concludo, la costituzione per la signora Zaffoni Daria, la stessa cosa devo fare rilevare che purtroppo è sfuggita all'analisi capillare di cui parlavo prima la circostanza che la sottoscrizione è presente all'interno dell'atto costitutivo, della procura, ne consta che la costituzione sia stata posta in essere per tutti i reati indiscriminatamente, anche in questo caso è stata fatta una cernita, nè che sia stato rispettato il dato temporale, con riferimento all'evento morte e alla data di assunzione della carica da parte di ciascun imputato. Per questo motivo insisto per il rigetto della richiesta

di esclusione degli atti costitutivi che rappresento.
Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Memoria non ne ha.

AVVOCATO CANTORE - Presidente, Avvocato Orazio Cantore, sarò ancora più breve dell'Avvocato Montanaro che mi ha preceduto. Io mi sono costituito Parte Civile per i signori Montanaro Vito Antonio, Montanaro Cosimo, eredi della signora D'Arcangelo Rosaria, e per i signori Clemente Marina, Clemente Giovanni, Maraglino Carmela, eredi di Clemente Giuseppe. Anche io mi riporto integralmente alle osservazioni dei colleghi di Parte Civile che mi hanno preceduto, e preciso che contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, da un punto di vista formale non consta la circostanza che la sottoscrizione non sia stata apposta, è presente sia in calce all'atto sia in calce alla procura speciale. Non consta che la costituzione sia stata posta in essere per tutti i atti indiscriminatamente, nè che non sia stato rispettato il dato temporale, con riferimento all'evento morte e alla data di assunzione di ciascun incarico da parte degli odierni imputati e/o al periodo a cui si riferisce ciascun capo di imputazione per ciascun imputato. Non consta altresì che la costituzione sia avvenuta contro le società del gruppo Riva, anche questa è un'eccezione assolutamente infondata, e non consta che non sia presente la documentazione comprovante il rapporto familiare successorio, nonché la residenza. È tutto presente e allegato alle costituzioni di Parte Civile. Per il resto mi rimetto al prudente apprezzamento dell'Eccellentissima Corte d'Assise, essendo le due costituzioni di Parte Civile da me presentate, a mio parere corrette da un punto di vista formale e sostanziale, oltre che poste in essere nel pieno rispetto dei limiti temporali previsti dal Codice di Procedura Penale, e precisamente all'udienza del 17

maggio del 2016. Mi riporto quindi agli atti di costituzione a mia firma, ritenendo validi ed efficaci le (incomprensibile) già spiegate dai colleghi di Parte Civile nel merito quanto alla questione della ammissibilità, cui ripeto mi associo, chiedendo che la Corte di conseguenza disattenda alla richiesta di esclusione avanzata dalle difese. Grazie.

AVVOCATO ORLANDO - Signor Presidente e signori della Corte d'Assiste, l'Avvocato Orlando nell'interesse dell'Ente Comune di Taranto. Signor Presidente, mi sarà difficile raccogliere il suo invito ad essere celere e sintetico, perché questo pendio posto davanti a questo difensore, ovviamente a seguito sulle richieste avanzate dal collegio difensivo è sostanzialmente un pendio agevole non ovviamente per le argomentazioni portate dagli egregi colleghi, non per la valenza degli stessi colleghi, ma sostanzialmente perché molto di quello che è stato sottoposto alla vostra valutazione è stato già analizzato da chi mi ha preceduto, e quindi sarebbe ultroneo approfondire. Resta agevole, oltre ovviamente alla posizione che questo ente assume all'interno del processo, cioè di essere già indicato come persona offesa, di aver partecipato all'incidente probatorio, di avere già nella fase all'udienza preliminare attraverso la valutazione del G.u.p. accolta ovviamente la richiesta di ammissione al patrocinio, la valutazione è soprattutto in sé, cioè nell'atto di costituzione di Parte Civile che sostanzialmente dalla semplice lettura sostanzialmente rimanda al mittente tutte le censure che sono state sollevate. Chi ovviamente, non mi assumo la paternità dell'atto di costituzione di Parte Civile, nel senso positivo del termine, nel senso che è stata redatta dal collega che mi ha preceduto, e che non ho nessuna difficoltà a sostenere, ad affermare che non avrei fatto di meglio. Ma l'atto di costituzione di

Parte Civile dell'Ente Comune di Taranto, al di là appunto come nello stesso atto si legge, oltre... giammai a limitarsi agli elementi essenziali di quello che dovrebbe costituire l'atto di costituzione, cioè il petitum, causa petendi, ovviamente si addentra nelle problematiche tipiche, ovviamente indicando tutti gli elementi necessari, quali appunto particolarmente l'ente Comune, ma in particolare per quanto riguarda dei soggetti verso i quali si chiede il ristoro del danno e per le ragioni per le quali si chiede il ristoro del danno. Nell'atto di costituzione si esclude, ovviamente anche se si ritorna un attimo alla esclusione del danno ambientale come prerogativa del Ministero, anche se ho interesse e piacere e fermarmi un attimo su questo aspetto. Nell'atto di costituzione sostanzialmente si chiede il ristoro di quei danni residuali, così come da ultimo la sentenza del 15 marzo 2013, la 12295, della Suprema Corte ovviamente, che dice che per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione dei diritti, diverso all'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale a rilevanza costituzionale. Ovviamente tutto ai sensi 2043. Quindi, nell'atto di costituzione di Parte Civile questi danni, danni per i quali ovviamente altre parti offese o parti danneggiate hanno chiesto, in particolare gli enti territoriali, quali appunto il danno economico, cioè di aver visto deturpato un territorio da un punto di vista economico, un danno all'immagine, tutte questioni, tutte voci di danno che sono state già sottoposte alla vostra attenzione, e sono incluse all'interno dell'atto di costituzione di Parte Civile. Vi è però chiesta un'altra voce di danno, sebbene c'è una sentenza recentissima, anche se diciamo

contro da un certo punto di vista, del 1° giugno della Corte Costituzionale, del 1° giugno 2016, la 126 che ha rimarcato l'ennesima volta la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla possibilità che gli enti territoriali possano costituirsi per il danno ambientale limitando questa facoltà soltanto al Ministero. Ribadisce anzi in quel caso, in questo caso addirittura il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente era sollevato davanti al Tribunale di (incomprensibile), non si era neanche costituito Parte Civile, ma nonostante questo lasciando questa grossa situazione di incertezza, nel senso che demanda alla diligenza del Ministero il poter chiedere il danno di natura ambientale, e quindi... sebbene, ripeto, esiste questa situazione un po' paradossale, la Corte Costituzionale ha rimarcato la non fondatezza. Però nell'atto di costituzione si va da un certo punto di vista anche oltre, nel senso che si dice: okay, va bene, questi danni, in base al principio del tempus regit actum, non possono essere chiesti dall'entrata in vigore del Ministero dell'ambiente, e quindi l'articolo 311 del Decreto legislativo 152 del 2006. Però esistono dei danni, e questo ovviamente riportando anche le sentenze che sostanzialmente agevolano questo principio, sono danni che però sono stati commessi ante l'entrata in vigore della legge, e che da un certo punto di vista non danno la prerogativa al Ministero dell'ambiente per poter chiedere il ristoro di quei danni. Quando fu istituito il Ministero dell'ambiente, ovviamente che fu istituito soltanto, o meglio questo Decreto legge il Ministero dell'ambiente del 2006, ma lo stesso Ministero dell'ambiente era sostanzialmente nei desiderata dei primi pionieri dell'ambientalismo italiano, ci quali ovviamente cominciavano le loro battaglie cominciando con lo sversamento del fiume Sarno, oppure le ciminiere

che inquinavano, e ancora non era entrata nella cultura italiana. E io voglio rimarcare da questo punto di vista che forse Taranto è stata una, con le proprie prime sentenze anche ovviamente nei confronti dell'ex Italsider, e che vedeva... mi piace ricordare, e non è piangeria, come pioniere di questa cultura territoriale ambientale proprio il dottor Sebastio, prima come Pretore e come Pubblico Ministero, io nonostante sia né troppo vecchio ma neanche giovanissimo, ricordo di queste sentenze prima e queste indagini... mi ricordo in particolare dello sversamento del fiume Galeso, queste battaglie che erano state portate avanti quando ancora non era prevista la tutela esclusiva del Ministero dell'ambiente per la tutela ambientale. Cosa si sarebbe dovuto fare, cosa avrebbe dovuto fare la amministrazione della giustizia? non punire o non provvedere? Ovviamente no, perché esistevano già delle ipotesi di reato, ovviamente non specifiche, come quelle che sono state poi previste con il Decreto legislativo, ma che vedevano appunto agli albori una sorta di iniziazione, una sorta di percorso tracciato che poi finalmente è sfociato sia nella creazione del Ministero dell'ambiente, che è venuto nel 2001, e poi ovviamente successivamente con i vari decreti legge. Sostanzialmente nella richiesta, e concludo, nella richiesta dell'atto di costituzione di Parte Civile vi è anche questa richiesta di danno commesso ante decreto legge 152 del 2006. Per tali ragioni tutte le questioni sollevate sulla esclusione, diciamo risollevate della esclusione dell'ente territoriale Comune come Parte Civile devono essere assolutamente rigettate, attesa l'assoluta fondatezza delle presenza dell'ente Comune all'interno di questo processo per la tutela del territorio. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO MURIANNA - Grazie Presidente, Eccellentissima Corte.

Il mio intervento sarà molto sintetico e mi riporto alla memoria difensiva che ho redatto nell'interesse delle parti civili da me rappresentate. Quindi metterò in luce soltanto i punti fondamentali. Mi associo anche io a quanto detto da eccellenti colleghi di Parte Civile sulla legittimazione a esercitare l'azione civile nel processo penale, che non vuol dire provare immediatamente il proprio diritto o il proprio danno. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale attiene a due requisiti: la legittimazione ad causam, cioè il diritto di stare in giudizio, cioè la capacità processuale di stare in giudizio, e il diritto che si intende esercitare tramite quel giudizio. Questi requisiti, ricordo a me stessa, il Collegio dovrà prendere in considerazione, perché tutto il resto attiene al merito e alle risultanze probatorie e alle richieste istruttorie. Venendo ai casi di specie, io posso assommare in due categorie sinteticamente i soggetti da me rappresentati. Per quanto riguarda il dottor Carati Riccardo ha prodotto il proprio titolo di proprietà, e quindi ha assolto all'onere di legittimazione ad causam, perché è legittimato a stare nell'odierno processo, essendo titolare di un immobile sito in Agro di Crispiano, quindi territorio attinto dalle emissioni nocive del noto stabilimento siderurgico. Allo stesso modo (incomprensibile) Emanuele e Ottomano Rosa, parti civili per essere proprietari, ed hanno allegato il relativo titolo di proprietà, l'atto di compravendita di un immobile sito alla via Pascoli del quartiere Tamburi, lamentando, come è noto, il deprezzamento commerciale dello stesso. Stesse considerazioni per il signor Albani Marco, si chiede il rigetto dell'eccezione per quanto riguarda la delimitazione dei capi di imputazione, perché i capi di imputazione sono stati ben delimitati e circostanziati,

le ragioni di queste costituzioni di Parte Civile sono dettagliatamente esposte negli atti di costituzione, ma si possono ovviamente riassumere sinteticamente nelle emissioni intollerabili e nocive, polveri e agenti chimici e tossici che ricadono prevalentemente nella zona del quartiere Tamburi, Statte e Crispiano, e con il conseguente disvalore commerciale per gli immobili stessi, e onere di manutenzione per gli stessi. Per quanto poi riguarda un'altra categoria da me rappresentata, quindi ex lavoratori dello stabilimento Ilva, per quanto riguarda il signor Potente Giuseppe, si è costituito per dei capi di imputazione ben circostanziati, il soggetto ha lavorato nello stabilimento Ilva, ammalato di bronco pneumopatia cronica ostruttiva, si proverà in corso di causa quelle che sono le patologie da cui è stato attinto il soggetto. Allo stesso modo per il De Gennaro Mario, anch'egli ex lavoratore dell'Ilva, che ha provato questo tipo di legittimazione che proverà, qualora possa farlo in corso di causa quali sono le patologie e i danni che ne sono derivati dal suo lavorare presso il noto stabilimento, e non dimenticando il solco che era stato trattato dal famoso provvedimento dalla dottoressa Gilli del 16 dicembre 2014, laddove si espone benissimo che i lavoratori sono stati esposti anche e per molto tempo al timore di ammalarsi, con conseguente stress psicologico e danni alla salute. Per tutte le ragioni che ho esposto, e qui concludo, io chiedo il rigetto delle eccezioni sollevate dalle difese di esclusione di tutte le parti civili da me rappresentate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO PUGLIA - Presidente, sono l'Avvocato Basilio Puglia, nell'interesse del Comitato cittadini liberi e pensanti, voglio solo depositare una memoria a cui mi riporto, e due riferimenti giurisprudenziali, un'ordinanza del

Tribunale di Roma Sezione Decima Penale del 17 novembre 2015, e una sentenza della Corte di Cassazione del 19 marzo 2014, 23288. Grazie.

AVVOCATO SGARRINO - Signor Presidente e signori della Corte, due minuti saranno necessari, a partire da ora, senza ulteriore tempo sottratto alla Vostra signoria. Presidente, io rappresento cittadini residenti fondamentalmente nel quartiere Borgo esposti agli agenti inquinanti immessi dallo stabilimento siderurgico, nonché due lavoratori, di cui uno attualmente in quiescenza, dello stabilimento siderurgico Ilva, anch'essi residenti nel quartiere Borgo. Le costituzioni di Parte Civile depositate da questa difesa, in massima parte già avvenuto in udienza preliminare, ritengo che siano informate da un impianto testuale conforme al dettato di cui all'articolo 78 del Codice di Procedura Penale, con riferimento al chiaro tenore del dettato normativo di cui al predetto articolo. Prendendo posizione sulle richieste di esclusione che afferiscono ai rappresentati da questa difesa, in particolare mi riferisco alle richieste di esclusione presentate con riferimento alle parti assistite Buscicchio Vincenzo e Albano Vincenzo, secondo il collegio difensivo, in particolare l'Avvocato Sirotti mancherebbe la data precisa dell'insorgenza della patologia. Altre richieste di esclusione attengono alla mancanza del nesso eziologico di causalità. Presidente e signori della Corte, tutte le costituzioni di Parte Civile che in massima parte sono state presentate già in udienza preliminare, hanno passato il vaglio del G.u.p.. si tratta di un corpus di eccezioni tralatizie, come è stato detto dall'avvocato Del Vecchio, uso il termine usato dal collega, che vengono riproposte pedissequamente anche in tale sede. E in questa sede però devo prendere posizione, perché tutte le

costituzioni di Parte Civile danno atto e conto di tutta la storia clinica, dalla prima comparsa dei sintomi sino purtroppo talvolta all'exitus con l'intervento del 118, e il verbale redatto in camera mortuaria. laddove mi sono costituito per gli eredi, iure proprio e iure hereditatis. Dal materiale già cognitivo probatorio di cui agli atti, ma coniugato con le emergenze documentali che ho esibito in allegato con le parti civili, Presidente si tratta di documentazione formata, detenuta da enti pubblici, da aziende sanitarie locali, ritualmente estratte in copia dalle parti o dagli eredi delle medesime, e prodotte in allegazione, offerte in comunicazione anche su supporto magnetico all'epoca ai difensori degli imputati. Io mi riporto, Presidente, anche alle osservazioni formulate dagli altri patroni di Parte Civile che mi hanno preceduto, e agli atti di costituzione di Parte Civile con le eccezioni e le deduzioni in esito assegnate, e con la documentazione già offerta in produzione mediante allegazione alle costituzioni medesime. Con riferimento invece ad altri aspetti quali la residenza nei quartieri interessati o la prestazione di attività lavorativa, si è compiutamente descritto sul piano delle emergenze fattuali, sia la residenza storica mediante allegazione dei certificati storici di residenza rilasciati dal Comune di Taranto, nel caso dei lavori abbiamo provveduto a codificare la mansione specificamente svolta in periodo lavorativo, e abbiamo esibito anche gli estratti previdenziali INPS, e l'estratto conto contributivo. Per cui Presidente, chiedo il rigetto integrale delle richieste di esclusione rassegnate dai difensori degli imputati.

AVVOCATO CAPPABIANCA - Presidente e signori della Corte, data l'ora tarda e il gran numero di colleghi che mi hanno preceduto, non intendo tediarvi riproponendo questioni,

relative ad eccezioni che hanno accomunato altri difensori che mi hanno preceduto hanno già compiutamente e ottimamente esplicitato, per cui non farò altro che fare proprie per quanto riguarda le costituzioni di Parte Civile che ho depositato a mia firma, e per quelle dell'Avvocato Apolito che sostituisco, non farò altro che riportarmi a tutte le questioni che hanno già esplicitato i colleghi che mi hanno preceduto, e ad una memoria difensiva che provvederò a depositare entro la fine dell'udienza, a cui interamente mi riporto, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni e le richieste di esclusione che sono state formulate nei miei confronti.

AVVOCATO COLANGELO - Avvocato Colangelo dell'Avvocatura dello Stato. Da quando faccio l'Avvocato dello Stato, ormai sono vent'anni, le costituzioni del Ministero avvengono sempre nella stessa forma, e cioè nella forma che abbiamo utilizzato per costituire i ministeri, parti civili in questo processo. Ma nella stessa forma avvengono anche le costituzioni che facciamo nei processi civili, e nel Codice di Procedura Civile esiste una norma analoga all'articolo 163, analoga a quella che i difensori degli imputati hanno invocato per sostenere l'inammissibilità della costituzione di Parte Civile del Ministero perché non è stata indicata, non sono state indicate le generalità dei ministri competenti. In vent'anni questa è la prima volta che mi trovo a dover rispondere ad una eccezione siffatta, che apparentemente troverebbe il suo fondamento nel testo della norma dell'articolo 78, che dice appunto che a pena di inammissibilità si devono indicare le generalità dei legali rappresentanti delle associazioni o degli enti che si costituiscono Parte Civile. In un primo momento mi è venuto in mente di chiedervi ma qual è lo scopo di questa norma, evidentemente la prima risposta è che

quella norma serve ad evitare che ci sia incertezza sui soggetti che si costituiscono e che prendono parte ad un certo processo, e che soprattutto per quanto riguarda l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti quella norma mi sono detto serve a consentire alle controparti di controllare che il soggetto che dice di agire abbia però anche la legittimazione a farlo. E la risposta che mi è venuta in mente è che questo è un problema che non si può assolutamente porre con riferimento alla costituzione di un ministero, perché non c'è possibilità di confusione dei soggetti, e perché comunque il ministero, chiunque egli sia e qualunque siano le sue generalità è sicuramente legittimato ad agire in giudizio. Una risposta che non è nemmeno tanto lontana da quello che si può leggere in sentenze della Corte di Cassazione, pronunciate però con riferimento ad altri requisiti formali delle costituzioni. Mi sono però anche detto ma un Avvocato più formalista di me potrebbe dire che non è un'adeguata risposta, perché se la legge impone una certa formalità, quella formalità va rispettata indipendentemente dalle finalità che il rispetto di quelle formalità persegue.

E anche questa può essere un'argomentazione per me eccessivamente formalistica, e allora andiamo ancora più a fondo. La norma dice che devo indicare le generalità del legale rappresentante dell'ente. Un'altra risposta che mi è subito venuta in mente è che questa è una prescrizione che non si può tecnicamente applicare ad un ministero, è una prescrizione chiaramente dettata per entità, enti e soggetti del diritto privato che hanno effettivamente una loro personalità giuridica e un loro legale rappresentante. Parlando di amministrazioni pubbliche e di organi della pubblica amministrazione invece, tecnicamente non si può parlare di legale rappresentante perché i principi che regolano invece il

modo di interagire degli enti pubblici è quello della immedesimazione organica. Il ministro è il ministro, non ha un legale rappresentante. E questo sarebbe già, anche questo sufficiente a sostenere che l'eccezione non è fondata, perché non è applicabile agli enti pubblici in virtù proprio del principio di (incomprensibile) organica. Ma andando ancora più a fondo c'è anche da dire che in realtà, come dice la legge sulla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione dello Stato, le amministrazioni dello Stato sono legalmente rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. Quindi, l'unico requisito formale che deve sussistere per quanto riguarda l'individuazione del soggetto che agisce, e che sia indicato il ministro, il ministro particolare, il ministero particolare, perché sarebbe sicuramente inammissibile la costituzione di Parte Civile fatta per un ministero qualunque, senza specificare di quale ministero si tratta, che siano indicate le generalità e che consti la qualifica dell'Avvocato dello Stato che sottoscrive la costituzione di Parte Civile, e questi sono elementi che sicuramente sussistono nell'atto di costituzione di Parte Civile che il collega che mi ha preceduto ha depositato nell'interesse del Ministero della salute e del Ministero dell'ambiente. Credo che questo sia argomento sufficiente per rigettare l'eccezione. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Mi pare che abbiamo esaurito questo tema che riguarda la regolarità della costituzione delle parti civili, resta aperto sia l'eccezione che aveva anticipato l'Avvocato Annicchiarico sulla produzione di documenti nella odierna udienza e forse anche nell'udienza di ieri, da parte delle parti civili che si sono costituite, e poi resta aperta la questione del responsabile civile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è stata anche l'altra eccezione

che è stata formulata dal difensore della A.S.L. e poi ripresa dall'Avvocato Lecce, sulla quale abbiamo chiesto ovviamente di poter interloquire perché era una cosa nuova e diversa, e quindi rimane quell'altra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo ieri, mi pare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tra ieri e oggi sicuramente è accaduto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Invece per la questione relativa al responsabile civile?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì, c'è anche quell'altra questione, certo. Con riferimento fase delle parti ci sta il problema dei documenti, su cui dovremmo interloquire, e il problema relativo alle parti, ci sono questi due problemi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prima di trattare le questioni che riguardano il responsabile civile trattiamo quella sulla produzione di questi documenti, e l'altra questione relativa alla tardività.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, sono le 17:00, potremmo andare all'udienza...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Penso 5 minuti, 10 minuti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Insomma, è abbastanza lunga, poi i documenti sono parecchi quelli che hanno depositato, cioè dovremmo avere il tempo anche di vedere per comprendere questa cosa. Quindi considerando il fatto che tra l'altro le trascrizioni a me sono arrivate in udienza, io ho cercato nei limiti del possibile di vederle...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va be', almeno una delle due cominciamo a trattarla, semmai quella che riguarda la tardività la possiamo trattare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, al massimo no...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora scelga lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se andiamo a domani mattina, con la calma... no?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Assolutamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Comunque quella del responsabile civile è molto lunga, quindi comunque dovremmo andare a domani.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma perché è molto lunga, Avvocato Annicchiarico?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io devo analizzare...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fate egoismo processuale?

INDAGATO SCAMBIA - No, ma ci mancherebbe! Le questioni sono tante. Io voglio dire glielo rappresento...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dobbiamo almeno tirare fino alle sei, sei e mezza, come ogni udienza. Quindi se vuole cominciare...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi era sembrato che avevamo dato un'indicazione più o meno delle 17 come termine...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, abbiamo detto vediamo, adesso dobbiamo necessariamente tra oggi e domani pomeriggio chiudere tutte queste questioni. Quindi se già lei mi dice che per queste occorre un sacco di tempo, bisogna che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci vuole del tempo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, se le vuole trattare le tratta adesso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci mancherebbe Presidente! Non è che ci sottraiamo, era semplicemente una richiesta, come ha detto il collega di Parte Civile, vista l'ora tarda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Eh sì, va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Allora Presidente, con riferimento alla questione dei documenti, io ho fatto una prima occhiata alla documentazione che è stata prodotta. Ovviamente sarebbe molto più comodo riuscire ad avere il tempo di vederle con più attenzione. Però faccio un discorso di carattere generale e poi entro nello specifico per quello che sono riuscito a vedere. Le parti civili si costituiscono nel giudizio, come abbiamo

visto. E poi voglio dire il fatto che si siano già costituite all'udienza preliminare e all'udienza preliminare i difensori hanno deciso di non fare eccezioni o di farne poche o molte, non sposta, c'è sentenza 99 Pediconi addirittura, che ovviamente si rifà al dettato codicistico, in cui si dà la possibilità di poter fare addirittura ex novo per la prima volta questioni sulle parti civili direttamente alla udienza dibattimentale e non all'udienza preliminare, tant'è che le questioni formali per nostra ovviamente abitudine professionale si fanno al dibattimento, e non all'udienza preliminare, perché diversamente sarebbero sanate con un nuovo atto al dibattimento. Quindi, il tema qual è? Nel momento in cui c'è stata la costituzione di Parte Civile. Quello è il momento nel quale le parti vanno a dichiarare le ragioni, e se lo ritengono ad allegare la documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni che legittimano o meno il loro ingresso all'interno del processo. Quello è il momento e là c'è lo sbarramento. Tant'è che noi poi facciamo le nostre questioni di esclusione, anche quelle formali, in quel momento e su quell'atto, non è che sentono le nostre questioni formali e poi le parti civili prendono la parola... già voglio dire addirittura che arrivano a fare le memorie, perché non sarebbe possibile una memoria integrativa di un atto che dovrebbe già essere da solo autosufficiente, ma addirittura vanno a presentare, come ho visto, statuti, atti costitutivi mancanti, per quello che mi è stato possibile velocemente vedere, allegato mail e documentazione per cercare di dimostrare la presenza sul territorio, il tempo di questa presenza sul territorio. Queste erano tutte cose che dovevano avvenire prima e che non possono assolutamente trovare ingresso in questo momento processuale. Quindi su questa questione le chiedo di far

restituire, di restituire materialmente tutte le integrazioni documentali che sono state fatte, e le vostre statuizioni devono essere unicamente sulla documentazione allegata a sostegno, e sull'articolato motivazionale già presente nell'atto di costituzione, che non può essere integrato neanche dalle memorie illustrative. Le memorie illustrative possono trovare ingresso solo nel limite della controdeduzione alla richiesta specifica di esclusione, ma non possono, come ho visto, cercare di in qualche maniera argomentare, laddove magari sono soggetti danneggiati dal reato e non persone offese dal reato, cercare di argomentare meglio un atto di costituzione di Parte Civile carente. Quindi per queste ragioni ovviamente, visto che sono stato definito feticista di questo Codice, il feticista vi chiede di applicarlo nei limiti ovviamente della legge. Con riferimento alla questione diversa sollevata in primis dall'Avvocato Stefano De Francesco, che aveva già anticipato peraltro a verbale, e poi l'ha meglio esplicitata con questa nota difensiva, come al solito bisogna non solo leggere le massime delle sentenze, ma bisogna leggere poi le motivazioni delle sentenze che, ringrazio i miei colleghi di studio che mi hanno dato una mano pazzesca in questo lavoro, l'Avvocato Convertino e l'Avvocato Urso, le motivazioni delle sentenze che sono state citate dicono cose completamente diverse dal punto di vista fattuale proprio, qui c'erano difensori che addirittura facevano le questioni col gli atti di impugnazione, che non le avevano sollevate nel momento procedurale adeguato. Ma nel nostro processo non avrebbe neanche ragione di essere e di esistere questa eccezione, perché, e di qui l'importanza realmente per noi difensori, glielo rappresentiamo ancora una volta, ma l'ha fatta sua e ce l'ha detto l'altra volta, non si può fare il processo se non abbiamo le trascrizioni, e

le trascrizioni sono fondamentali per poter rispondere alle eccezioni che vengono sollevate, per poter farlo questo processo. Perché leggendo le trascrizioni di questo processo, che ripeto mi sono state consegnate soltanto nella mattinata di oggi, allora noi abbiamo i verbali del 14 giugno 2016, del 18 luglio 2016 e del 19 luglio 2016. in questi verbali lei potrà verificare come si sono verificate queste circostanze di fatto. Al verbale del 14 Giugoli, faccio riferimento ovviamente alla pagina 36, già c'è la sua presa di posizione come Presidente della Corte e dice che: "preliminarmente dobbiamo dare comunicazione di una richiesta di differimento dell'udienza" e fa riferimento alla richiesta di differimento fatta da Riva Fabio Arturo per questioni di salute, perché doveva fare la chemioterapia, la radioterapia. Poi c'è una sua ulteriore precisazione a pagina 37, in cui lei dice: "C'è prima la questione, se dobbiamo differire non dobbiamo trattare alcuna questione, Avvocato, quando si parlerà della costituzione di Parte Civile si faranno tutte le eccezioni" perché io le avevo chiesto la parola in quel momento "se non facciamo partire il processo non possiamo fare le preliminari, siamo ancora qui". Lei dice: "siamo ancora al casello" e detta praticamente il momento processuale. Ma andando avanti, alla pagina 40 c'è ancora una sua affermazione con riferimento: "Allora, abbiamo esaurito la costituzione di Parte Civile. Avvocato Annicchiarico, quella questione che voleva sollevare?" e io... lei dice: "E' una questione di nullità?" perché era successo in quel momento, e quindi io per il timore appunto delle decadenze e delle preclusioni intendevo farla immediatamente, con riferimento al 182, lei poi mi dà la parola, è pagina 41, io faccio la questione che era quella relativa alla lettura di quelle parti civili che poi lei ha fatto

l'ordinanza successiva. In tutto questo verbale, faccio riferimento ovviamente alle pagine 42 e 43, c'è poi un passaggio in cui lei ancora dice: "Teniamo conto del fatto che noi abbiamo da decidere ancora sul legittimo impedimento di Riva" poi dice ancora: "Io ho comunque verbalizzato la sua eccezione, in modo da lasciare incartata l'eccezione" e poi soprattutto la parte finale dell'udienza, pagina 47 del verbale, in cui c'è un intervento dell'Avvocato Vozza che dice: "Però noi dobbiamo sempre e comunque interloquire sulle nostre richieste di esclusione della Parte Civile" dice l'Avvocato Vozza, e giustamente lei dice: "Certamente! Ma quelle sono eccezioni..." poi probabilmente fuori dal microfono dirà che farete dopo "Avvocato Vozza, che dice?" "Va bene". Ed ancora: "Era la stessa obiezione che faceva l'avvocato, nessuno vuole comprimere ovviamente il dritto, noi stiamo dicendo che al momento in cui possiamo trattare questa eccezione che riguarderà la costituzione, che riguarderà l'immanenza, che riguarderà l'estensione, tratteremo tutto quello, anche il profilo che l'Avvocato Annicchiarico ha sollevato. Ma senza ovviamente non intervenire e non decidere su quel punto". Ancora, Avvocato Vozza, interviene l'avvocato Vozza e dice: "Solo una volta terminata la verifica in ordine alla regolare costituzione delle parti, che non mi pare sia neanche iniziata, prendo atto, Presidente, che faremo le questioni evidentemente alla prossima udienza" perché aveva chiesto una spiegazione. Quindi, noi abbiamo ritualmente richiesto al momento del 14/6/2016, non come viene indicato nella memoria, che dice che tutte quante le questioni sarebbero irrimediabilmente precluse, perché a questa data noi l'abbiamo chiesto. Poi successivamente ancora, all'udienza del 18 luglio 16, faccio riferimento alla pagina 48, ci sono di nuovo riferimenti, la sua

ordinanza: "Per questi motivi dispone procedersi oltre con le questioni preliminari relative alla costituzione delle parti", l'Avvocato Annicchiarico dice: "C'è una mia richiesta che è pregiudiziale" e facevo riferimento ovviamente alla questione che afferiva al fatto che a nostro avviso c'era un problema di incompatibilità con riferimento a quella costituzione di Parte Civile di Russo, e quindi da quel momento in poi non potevate più decidere, e vi faccio la questione che abbiamo affrontato. Poi, di qua praticamente abbiamo tutte quante le vostre decisioni, e siamo a pagina 67, le indicazioni del Pubblico Ministero a pagina 68, tutta quanta la questione che riguarda ancora se questa Corte doveva trattare questo processo oppure no. Poi c'è la parte finale dice: "Per questi motivi rigetta la questione pregiudiziale di cui in premessa, dispone procedersi oltre. Ovviamente procediamo -dice la Corte- Nella mattinata di domani, non già questa sera, quindi se non ci sono altre questioni ci aggiorniamo a domani mattina", io le chiedo la parola, non è venuto a verbale ma me lo ricordo perfettamente, e lei mi dice: "Avvocato, domani mattina" perché ovviamente dovevo riproporre tutte le questioni sia sulle parti civili sia ancora quella pregiudiziale che riguardava la notifica, ancora dovevamo parlare del responsabile civile, che avevo già detto nell'atto di costituzione che era tardiva, perché avevo detto attenzione che non sono stati rispettati neanche i termini dei 20 giorni. Quindi anche di questo ancora a questa udienza non se parla perché poi... quindi si rimanda, perché è arrivata la sera tardi, al giorno successivo. Al giorno successivo tutti questi index rossi sono tutti indicatori di momenti processuali nei quali i difensori, faccio riferimento alla pagina 18 in cui le parti civili fanno richieste di nuove costituzioni e prendono la parola per

chiedere anche le estensioni, abbiamo praticamente fino a pagina 22 ancora richieste di estensioni. Quindi poi a questo punto dice il Presidente, quindi il Presidente che sta dando la cadenza procedimentale senza che sia scaduto alcun termine ancora, il Presidente in rappresentanza della Corte dice: "Possiamo a questo punto passare alle eccezioni" e dà la parola all'Avvocato Sirotti. Io ancora una volta chiedo: "Prima di iniziare posso fare la questione procedurale con riferimento ai responsabili civili?", la risposta è stata: "La vedremo poi successivamente". C'è il Pubblico Ministero Argentino che a pagina 25 dice: "Presidente, chiedo scusa, chiedo scusa al difensore se lo interrompo. Dobbiamo discutere delle questioni di nullità o dobbiamo verificare prima la legittimità delle costituzioni di Parte Civile del responsabile civile? Queste questioni le fa dopo, prima? Dobbiamo sapere chi può legittimamente assistere" lo dice la Pubblica Accusa proprio perché ancora non ci era stata data la parola sull'aspetto specifico. E ancora, pagina 29, Presidente: "Se adesso vogliamo dare ingresso alle censure eventualmente sulle costituzioni" quindi sta dettando i tempi. Ancora, sempre il Presidente pagina 30: "Adesso affrontiamo le questioni delle parti civili, perché l'estensione della domanda, quindi le eventuali irregolarità dell'estinzione presuppone che la Parte Civile si sia ritualmente costituita. C'è un'eccezione sulla tardività delle costituzioni odierne che dobbiamo affrontare prima di decidere". Ancora, pagina 34, il Presidente dice: "Sto dicendo se quella Parte Civile che ha fatto la domanda di estensione non sarà ammessa nel processo, la questione dell'estensione non si porrà. Mi lasci prima discutere le questioni sulla costituzione delle parti, quando le abbiamo discusse vediamo quali parti ci sono nel processo e quali non ci saranno

eventualmente".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ore le abbiamo discusse, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, le volevo dare tutti quanti i passaggi...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma mi è chiaro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I passaggi procedurali che comunque culminano con questi con i puntini neri, che sono quelli definitivi, quindi ho fatto anche una selezione di index sui passaggi praticamente ancora più pregnanti...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, termini.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, perché lei dice, è stato poi ad un certo punto con noi che quando l'ora è tarda poi chiediamo precisazioni, poi lei è andato, come dicono al nord, piatto e ci ha detto: "Le facciamo ancora più semplici. Le costituzioni che sono avvenute questa mattina o ieri sono tempestive, a vostro avviso non sono tempestive, perché dobbiamo parlare solo di questo adesso, e poi dopo potete fare le richieste di esclusione".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi c'è stata un'ordinanza interlocutoria alla quale abbiamo esteso questo rilievo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Assolutamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi sono state fatte le eccezioni e ci sono state le repliche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esattamente, Presidente. Quindi dal punto di vista dell'istruttoria, e faccio riferimento a tutto quanto è accaduto nel verbale anche del 19 luglio del 2016, con riferimento a pagina 49, affinché resti a verbale, Presidente, a pagina 61 e a pagina 62 e a pagina 63, da tutto ciò che emerge a verbale si può sicuramente concludere che la eccezione formulata dai difensori delle parti civili è totalmente

infondata, perché è stata la eccellentissima Corte a dare le cadenze procedurali che in un processo di queste dimensioni ovviamente possono non finire nella udienza dal punto di vista proprio temporale che arriva la sera, e riprendere quindi come se fosse un'unica udienza il mattino successivo. Quindi, sotto questo profilo, anzi, abbiamo certamente più volte tediato la Corte in ordine al fatto che volevamo prendere la parola su altre questioni, ma poi abbiamo rispettato il giusto ordine dato dal Presidente nella cadenza temporale. Quindi, per tutte queste ragioni le chiedo di rigettare la questione sollevate dal difensore della A.S.L. e poi alla quale si era associato l'Avvocato Lecce. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Pubblico Ministero vuole intervenire su queste questioni?

AVVOCATO VOZZA - In maniera pleonastica, evidentemente, tutte le difese si associano alle questioni poste dal collega.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Benissimo.

P.M. P. ARGENTINO - Solo per dirle, Presidente, sono oggetto di prova anche le questioni che riguardano l'applicazione delle norme processuali, ai sensi dell'articolo 187 comma secondo, se non ricordo male, e che l'eccezione formulata dall' A.S.L. a nostro avviso è infondata.

AVVOCATO CACCIALANZA - Per le difese Cavallo, Dalò, Di Maggio e Buggo. Naturalmente mi associo a quanto ha già fatto presente l'Avvocato Annicchiarico. Solo per evitare un possibile fraintendimento, in subordine a quanto proponeva l'avvocato Annicchiarico sui documenti depositati dalle parti civili, si chiede naturalmente che qualora riteneste di mantenerli nel fascicolo, vengano utilizzati al solo fine di verificare la legittimazione, quindi non come mezzo di prova per cui ci sarà poi un successivo momento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci riserviamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio. Rientra la Corte e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riprendiamo con l'ordinanza.

ORDINANZA

La Corte di Assise riunita in Camera di Consiglio per decidere sulle eccezioni sollevate dalle difese degli imputati, con riferimento all'ammissibilità della documentazione prodotta dalle parti civile in sede di replica alla richiesta di esclusione, avanzata nei loro confronti, e anche sulla tempestività delle medesime richieste di esclusione, come eccepito in sede di replica da alcuni difensori delle parti civili; ritenuto necessario esaminare ogni documento prodotto in relazione alle questioni di esclusione come articolato dalle Difese, al fine di verificarne la pertinenza o meno con riferimento alle deduzioni difensive correlate alle richieste di esclusione medesime; ritenuto pertanto che è necessario riservare detta verifica al momento in cui si valuteranno le richieste di esclusione medesime; ritenuto invece che la questione della tardività della richiesta di esclusione delle parti civili possa sin d'ora dirsi infondata, in quanto l'articolazione temporale dettata dal Codice è prevista con riferimento ad un'unica udienza e non già, come nel caso, in una successione di più udienze, resa necessaria dalla dimensione soggettiva e oggettiva del processo, sicchè la scansione della trattazione delle questioni non potendo avvenire in un unicum temporale deve necessariamente essere dilatata secondo un ordine che viene dettato dal Presidente che è per legge deputato a

dirigere il dibattimento, esattamente come è accaduto nel caso di specie in cui, come è evidente leggendo il verbale stenotipico dell'udienza 14 giugno 2016, udienza di fatto rinviata per legittimo impedimento dell'imputato, la Difesa già richiedeva un provvedimento di esclusione delle parti civili. Per questi motivi dichiara infondata la eccepta tardività della richiesta di esclusione, riserva invece di provvedere sulla produzione innanzi indicata unitamente alla richiesta di esclusione delle Parti Civili come formulate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Direi che per oggi abbiamo concluso, ci vediamo domani mattina.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 285495

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: LENTINI MARIANNA

LENTINI MARIANNA
